Digitized by Google

STORIA

D' ITALIA



DAL 1815 AL 1850.

/ 4

Digitized by Google

STORIA

D' ITALIA

DAL 1815 AL 1850

DI



GIUSEPPE LA FARINA

VOL. V.

(Documenti. Parte 1.ª)





TORINO
SOCIETA' EDITRICE ITALIANA
1851.

SAVONA

TIPOGRAFIA DI LUIGI SAMBOLINO

1851.

Digitized by Google

Se avessi voluto tutti pubblicare i documenti, de' quali mi son giovato nello scrivere la Storia d' Italia dal 1815 al 1850, avrei fatto opera grandemente voluminosa, e nel medesimo tempo di poca utilità, forse anco di fastidio a' lettori. I nostri antichi non usavano documentare le storie: oggi prevale l' uso contrario; e, se non m' inganno, si cade nello estremo opposto, pubblicandosi col nome di documenti lettere di privati cittadini, brani di opere, articoli di giornali e altri somiglianti scritti; sì che l' istessa voce ha perduto il suo primitivo significato. Quest' uso ha i suoi inconvenienti, e sono grandissimi, ma non tocca a me di enumerarli e descriverli, nè questo sarebbe il luogo adatto: dirò solo essere facilissimo dare agli avvenimenti ed agli uomini aspetto carattere ed opinioni difformi del vero con questi membretti slegati, che ciascuno ravvicina, dispone, coordina secondo le proprie idee e passioni. Datemi la corrispondenza epistolare di qualunque vogliasi uomo onestissimo e virtuoso ed estraendo da quì e di là qualche periodetto e qualche frase, mi sarà agevole mostrarlo un malvagio. Nel medesimo modo possonsi nascondere quelle cose che recherebbero infamia, e magnificare ed esaltare quelle che partoriscono gloria. Or molti de' moderni collettori di do-

cumenti (nè io qui intendo alludere ad alcuno in particolare) allorquando si propongono dar biasimo o lode ad un uomo o ad una parte, raccolgono accuratamente ciò che credono biasimevole o lodevole, e il contrario tralasciano: così adulano o calunniano, senza poter essere accusati nè di adulazione nè di calunnia; imperocchè non è già che non sien veri i documenti pubblicati: in essi è la verità, ma non tutta la verità, e la verità monca è verità adulterata. Il collettore fa quindi il male e si sottrae al biasimo, non potendo essere ragionevolmente rimproverato di non pubblicare documenti, che per la loro natura, egli non ha obbligo di conoscere: il che non può accadere nel testo di una storia, perchè lo storico ha dovere di conoscere tutto il bene e tutto il male de' fatti pubblici, e s' egli tace o mentisce altri scrittori sorgeranno a contradirgli o a sbugiardarlo. Lo stesso dicasi de' documenti che possono essere compresi in categorie determinate come, a cagion d' esempio, tutti i trattati, le leggi, le corrispondenze diplomatiche e così di seguito, perciocchè allora il collettore assume l' obbligazione di tutto pubblicare. Delle scelte arbitrarie, in tempi di passioni politiche, io diffido, e diffidando degli altri non pretendo che gli altri si debbano fidare di me. Vi son poi de' documenti i quali possono trovare condegno luogo nelle Memorie Storiche, ma non già nelle Storie propriamente dette. So bene che gli aneddoti, le rivelazioni curiose, gli scandali piacciono a buon numero di lettori; ma per questo pettegolezzo istorico la natura non mi diè disposizione, nè volontà. Pur

troppo, ne' tempi che corrono, gli uomini sono inclinati ad occuparsi delle persone più che delle idee; e ogni onesto scrittore dovrebbe, non secondare, ma frenare, per quanto è possibile, questo vizio, il quale annulla l' utilità della storia. Non vediamo noi tutti i giorni combattere o esaltare gli uomini, anzicchè le loro dottrine? Non vediamo noi attribuire tutto il male e tutto il bene al tale o al tal' altro individuo, invece che a quelle idee, a quelle opinioni, a quei costumi, a quegl' interessi, a quelle condizioni in somma morali e materiali, onde ogni bene e ogni male scaturisce come da propria sorgente? Combattete, in nome di Dio, tutte le dottrine che credete false o fallaci, ma non abbassate le grandi questioni, dalla risoluzione delle quali dipendono i destini dell' avvenire, nella gretta sfera delle personalità! Saremo sempre in politica idolatri? E quando dal culto degli uomini ci eleveremo a quello delle dottrine? Non ho io certamente la pretensione con qualche pagina di stampa estirpare un vizio che ha antiche e profonde radici; ma questo dico perchè i lettori sappiano le ragioni per le quali, uscendo dall' uso comune, non ho creduto dover pubblicare quei documenti che sono utili, anzi necessarj a chi scrive, ma non necessarj nè utili a chi legge; nè quegli altri che falsano il concetto istorico, mutilando la verità, non servendo che alla sola accusa o alla sola difesa di parte o di persona. Questo è ciò che non ho voluto fare; dirò ora ciò che ho creduto dover fare.

Ho riunito e ordinato in questi due volumi tutti i trattati le convenzioni, gli atti pubblici e le leggi fondamentali

che mutarono o essenzialmente modificarono lo stato politico dell' Italia dal 1815 al 1849, così che potranno considerarsi come il vero codice diplomatico dell' Italia dal Congresso di Vienna sino a' nostri giorni. Questo libro mancava alla patria nostra, e riescirà, spero, utile e gradito a tutti quelli che si occupano delle cose pubbliche qualunque sieno le loro particolari opinioni: questo libro può star da sè, indipendentemente dalla storia, e potrà essere consultato con profitto nel presente e nell'avvenire. Si troveranno in esso tutti gli statuti costituzionali promulgati o praticati in Italia in questi ultimi trentacinque anni, non esclusa la costituzione siciliana ch' era in vigore sino al 1816, nè la costituzione spagnuola praticata in Napoli nel 1820 e pubblicata in Piemonte nel 1821: si troveranno ancora tutti gli atti diplomatici di maggiore importanza che si riferiscono agli avvenimenti politici ed alla guerra nazionale degli anni 1848 e 1849. Il primo volume, molto minore in mole del secondo, si estenderà dal 1815 al 1846: l' altro comprenderà gli atti degli anni 47, 48 e 49, messe copiosa di tempo fecondissimo in cose nuove. Ho proferito al curioso l' importante, acciocchè coloro che questo libro leggeranno possano trarne quella utilità, per la quale si deve ricercare la cognizione della storia, il che se non mi arrecherà lode, non mi dovrebbe partorire biasimo.

Parigi, marzo 1851.

G. LA FARINA.

DOCUMENTI

A

1.

ATTO DEL CONGRESSO DI VIENNA

PARTE RIGUARDANTE L' ITALIA.



Confini del Re di Sardegna.

85. I confini degli Stati di S. M. il Re di Sardegna saranno: Dal lato della Francia quali esistevano il 1° Gennajo 1792; ad eccezione de' mutamenti recati dal trattato di Parigi del 30 Maggio 1814:

Dal lato della Confederazione Elvetica, quali esistevano il 1° Gennaro 1792; ad eccezione del cambiamento operato dalla cessione in favore del cantone di Ginevra, quale trovasi specificata nell' art. 80 di quest' atto:

Dal lato degli Stati di S. M. l' Imperatore d' Austria, quali esistevano il 1° Gennajo 1792: la convenzione conchiusa fra le LL. MM. l' Imperatrice Maria Teresa e il Re di Sardegna il 4 Ottobre 1751, sarà mantenuta d' ambe le parti in tutte le sue stipulazioni:

Dal lato degli Stati di Parma e Piacenza, il confine, per ciò che riguarda gli antichi Stati di S. M. il Re di Sardegna, continuerà ad essere come trovavasi il 1° Gennajo 1792.

I confini de' cessati Stati di Genova e de' paesi detti feudi imperiali riuniti agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, dietro gli articoli seguenti, saranno gli stessi quali il 1° Gennajo

1792 separavano questi paesi dagli Stati di Parma e Piacenza e da quegli di Toscana e di Massa.

L'isola di Capraia avendo appartenuto all' antica repubblica di Genova, è compresa nella cessione degli Stati di Genova a S. M. il Re di Sardegna.

Riunione di Genova.

86. Gli Stati che componevano la cessata repubblica di Genova sono riuniti a perpetuità agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, per essere questi posseduti in tutta sovranità, come proprietà, ed eredità, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ne' due rami della sua famiglia, vale a dire il ramo reale, ed il ramo di Savoia Carignano.

Titolo di Duca di Genova.

87. S. M. il Re di Sardegna aggiungerà a' suoi titoli attuali quello di Duca di Genova.

Dritti e privilegi de' Genovesi.

88. I Genovesi godranno di tutti i dritti e privilegi specificati nell' atto intitolato: *Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. il Re di Sardegna:* il detto atto, quale trovasi annesso a questo trattato generale, verrà considerato come parte integrante di questo ed avrà la medesima forza e valore come se fosse inserito nell' art. presente.

Riunione de' feudi imperiali.

89. I paesi detti feudi imperiali, che erano stati riuniti alla cessata repubblica ligure, sono riuniti definitivamente agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, nella stessa guisa che il resto degli Stati di Genova: gli abitanti di questi

paesi godranno de' medesimi dritti e privilegi che quelli degli Stati di Genova designati nell'articolo precedente.

Dritti di fortificazione.

90. La facoltà che le potenze segnatarie del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814 si sono riservata all'articolo 3° del detto trattato, di fortificare quel punto de' loro Stati che esse crederanno conveniente alla sicurezza loro, è ugualmente riservata senza restrizione a S. M. il Re di Sardegna.

Cessione al Cantone di Ginevra.

91. S. M. il Re di Sardegna cede al Cantone di Ginevra i distretti della Savoja designati nell'art. 80 alle condizioni specificate nell'atto intitolato: *Cessione fatta da S. M. il Re di Sardegna al Cantone di Ginevra.* Quest'atto sarà considerato come parte integrante del presente trattato generale a cui è annessò, e avrà la stessa forza e valore come se fosse testualmente inserito nel presente articolo.

Neutralità del Ciablese e del Fossignì.

92. Le provincie del Ciablese e del Fossignì e tutto il territorio di Savoja al nord di Ugine, appartenente a S. M. il Re di Sardegna, faranno parte della neutralità della Svizzera, quale è riconosciuta e garantita dalle potenze.

In conseguenza ogni qualvolta le potenze vicine alla Svizzera si troveranno in istato d'ostilità aperta od imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegna che potessero trovarsi in queste provincie si ritireranno e potranno a quest'uopo passare pel Valese se ciò divenga necessario; nessune altre truppe armate di qualsiasi altra potenza potranno attraversare nè stanziare nelle provincie e territorii suddetti, salvo quelle che la Confederazione Svizzera crederà a proposito di tenervi, beninteso che questo stato di cose non faccia ostacolo in nulla all'amministrazione di questi paesi, in cui gli agenti civili di S. M. il Re di Sardegna potranno

pure far uso della guardia municipale pel mantenimento del buon' ordine.

Antichi dominii austriaci.

93. In seguito alle rinunzie stipulate nel trattato di Parigi del 30 Maggio 1814 le potenze segnatarie del presente trattato riconoscono S. M. l' Imperatore d' Austria, i suoi eredi e successori, come sovrano legittimo delle provincie e territorii che erano stati ceduti, sia in tutto, sia in parte, da' trattati di Campoformio del 1799; di Luneville del 1801; di Presburgo del 1805; dalla convenzione addizionale di Fontainebleau e dal trattato di Vienna del 1809; e nel possesso delle quali provincie e territorii, S. M. I. e R. A. è rientrata in seguito all' ultima guerra, quali sono l' Istria sì austriaca che veneta, la Dalmazia, le isole già venete dell' Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia, le lagune, non che le altre provincie e distretti della terraferma degli stati già veneti sulla riva sinistra dell' Adige, i ducati di Milano e di Mantova, i principati di Brixen e di Trento, il contado di Tirolo, il Voralberg, il Friuli austriaco, il Friuli già veneto, il territorio di Montefalcone, il governo e la città di Trieste, la Carniola, l' alta Carinzia, la Croazia alla destra della Sava, Fiume e il littorale ungherese e il distretto di Castua.

Paesi uniti alla monarchia austriaca.

94. S. M. I. e R. Apostolica riunirà alla sua monarchia, per essere posseduti da essa e da suoi successori, in tutta proprietà e sovranità:

1° Oltre le parti della terraferma degli stati veneti di cui fu fatta menzione nell' articolo precedente, le altre parti degli stessi stati, come qualunque altro territorio che trovisi situato fra il Ticino, il Po e il mare Adriatico.

2° Le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna.

3° I territorii che formavano la cessata repubblica di Ragusi.

Frontiere austriache in Italia.

95. In conseguenza delle stipulazioni fatte negli articoli precedenti le frontiere degli stati di S. M. I. e R. Apostolica in Italia saranno:

1° Dal lato di S. M. il Re di Sardegna, quali erano il 1° Gennajo 1792:

2° Dal lato degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, il corso del Po, la linea di demarcazione secondo il *thalweg* di questo fiume:

3° Dal lato degli Stati di Modena, quali erano il 1° Gennajo 1792:

4° Dal lato degli Stati del Papa, il corso del Po fino alla imboccatura del Goro:

5° Dal lato della Svizzera, l'antica frontiera della Lombardia, e quella che separa le valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna, de' cantoni de' Grigioni e del Ticino. Là dove il *thalweg* del Po costituirà il confine, è stabilito che i mutamenti cui subirà in appresso il corso di questo fiume, non avranno in avvenire alcuna conseguenza sulla proprietà delle isole che vi si trovano.

Navigazione del Po.

96. I principii generali adottati dal congresso di Vienna per la navigazione de fiumi, saranno applicati a quella del Po.

Alcuni commissarii verranno nominati dagli stati riveranei, al più tardi nello spazio di tre mesi dopo la fine del congresso, per regolare tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente articolo.

Disposizioni relative al Monte Napoleone di Milano.

97. Siccome è indispensabile conservare allo stabilimento conosciuto sotto il nome di *Monte Napoleone di Milano* i

Digitized by Google

mezzi di adempire a' suoi obblighi verso i suoi creditori, è convenuto i fondi ed altri immobili di questo stabilimento, situati in paesi che, avendo fatto parte del cessato regno d'Italia, passarono di poi sotto la dominazione di varii principi italiani, come pure i capitali appartenenti al detto stabilimento e allogati in questi diversi paesi, rimarranno affetti alla medesima destinazione.

I censi del Monte Napoleone non fondati e non liquidati, quali sono quelli che derivano dall' arretrato de' suoi carichi o da qualunque altro accrescimento del passivo di questo stabilimento, saranno ripartiti sui territorii di cui componevasi il cessato regno d'Italia; e questa ripartizione si farà sulle basi riunite della popolazione e del reddito. I sovrani de' suddetti paesi nomineranno, nel termine di tre mesi dopo la fine del congresso, commissarii appositi per intendersi co' commissarii austriaci su ciò che riguarda il Monte Napoleone.

Questa Commissione si riunirà a Milano.

Stati di Modena e di Massa e Carrara.

98. S. A. R. l'Arciduca Francesco d'Este, i suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità i ducati di Modena, di Reggio e di Mirandola, nell'estensione medesima in cui trovavansi all'epoca del trattato di Campoformio. S. A. R. l'Arciduchessa Maria Beatrice d'Este, i suoi eredi e successori possederanno in tutta proprietà e sovranità il ducato di Massa e il principato di Carrara come pure i feudi imperiali della Luigiana. Questi ultimi potranno servire ad istituir cambii od altre transazioni con S. A. I. il Gran Duca di Toscana, secondo la reciproca convenienza. I diritti di successione e riversione stabiliti ne' rami degli Arciduchi d'Austria, relativamente al Ducato di Massa, Modena, Reggio e Mirandola, come pure de' principati di Massa e Carrara, sono conservati.

Parma e Piacenza.

99. S. M. l'Imperatrice Maria Luisa possederà in tutta proprietà e sovranità i ducati di Parma, di Piacenza e di Guastalla ad eccezione de' distretti incastrati negli Stati di S. M. I. e R. A. sulla riva sinistra del Po.

La riversibilità di questi paesi sarà determinata di comune consenso fra le corti di Austria, di Russia, di Francia, di Spagna, d'Inghilterra e di Prussia, sempre però avuto riguardo a' diritti di riversione della casa d'Austria e di S. M. il Re di Sardegna su' paesi suddetti.

Dominii del Gran Duca di Toscana.

100. S. A. I. l'Arciduca Ferdinando d'Austria è ristabilito, sì per sè che pe' suoi eredi successori, in tutti i diritti di proprietà e di sovranità sul granducato di Toscana e sue dipendenze, come S. A. I. li ha posseduti anteriormente al trattato di Luneville.

Le stipulazioni all' art. 2 del trattato di Vienna del 3 Ottobre 1735 tra l'Imperatore Carlo sesto e il Re di Francia, a cui consentirono le altre potenze, sono pienamente ristabilite in favore di S. A. I. e suoi discendenti, come pure le guarentigie risultanti da queste stipulazioni.

Sarà inoltre riunito al detto granducato, per essere posseduto in tutta proprietà e sovranità da S. A. I. e reale il Gran Duca Ferdinando e suoi eredi e discendenti:

1° Lo stato de' presidi;

2° La parte dell' isola d'Elba e delle sue pertinenze ch'era sotto la sovranità di S. M. il re delle due Sicilie prima dell'anno 1801;

3° La sovranità del principato di Piombino e sue dipendenze.

Il Principe Ludovisi Buoncompagni conserverà per sè e suoi successori legittimi tutte le proprietà che la sua famiglia possedeva nel principato di Piombino, nell' isola di Elba e sue dipendenze, prima dell' occupazione di questi paesi fatta dalle truppe francesi nel 1799, ivi comprese le miniere, usine e saline. Il Principe Ludovisi conserverà egualmente il diritto di pesca e godrà di una esenzione perfetta da ogni diritto, sia per l' esportazione de' prodotti delle sue miniere, usine, saline e dominii, sia per l' importazione delle legna ed altri oggetti necessarii a' lavori delle miniere. Egli sarà pur anco reso indenne da S. A. I. il Gran Duca di Toscana di tutte le rendite che la sua famiglia ricavava da' diritti regaliani prima del 1801. In caso di difficoltà insorte nel calcolo di questa indennità le parti interessate se ne riferiranno alla decisione delle Corti di Vienna e di Sardegna.

4° I cessati feudi imperiali di Vernio, Montalto e Monte Santa Maria incastrati negli Stati Toscani.

Ducato di Lucca.

101. Il principato di Lucca sarà posseduto in tutta sovranità da S. M. l' Infanta Maria Luisa e suoi discendenti in linea retta e maschile. Questo principato viene eretto in ducato e conserverà una forma di governo basata su' principii di quella ch' esso aveva ricevuto nel 1805.

Alle rendite del principato di Lucca verrà aggiunto una rendita di cinquecentomila lire che S. M. l' Imperatore d' Austria e S. A. I. il Gran Duca di Toscana s' impegnano di pagare regolarmente, fintantochè le circostanze non permetteranno di procurare a S. M. l' Infanta Maria Luisa e a suo figlio e discendenti un altro stabilimento.

Questa rendita sarà spezialmente ipotecata sulle signorie di Boemia conosciute sotto il nome di *bavaro-palatine* che nel

Digitized by Google

caso di riversione del ducato di Lucca al granducato di Toscana, saranno libere da questo carico, e rientreranno nel dominio particolare di S. M. R. I. A.

Riversibilità del ducato di Lucca.

102. Il ducato di Lucca sarà riversibile al Gran Duca di Toscana, sia nel caso ch' esso divenga vacante per la morte di S. M. l' Infanta Maria Luisa o di suo figlio D. Carlos e loro discendenti maschi e diretti, sia in quello che l' Infanta Maria Luisa o suoi eredi diretti ottenessero un' altro stabilimento o succedessero ad un altro ramo della loro dinastia.

Tuttavolta in caso di riversione, il Gran Duca di Toscana s' impegna di cedere, appena entrerà in possesso del principato di Lucca, i territorii seguenti al Duca di Modena:

1° I distretti toscani di Fivizzano, Pietrasanta e Barga;

2° I distretti di Castiglione e Gallicano, incastrati negli Stati di Modena, come pure quelli di Minucciano e di Montignoso, contigui al paese di Massa.

Disposizioni relative alla Santa Sede.

103. Le Marche con Camerino e dipendenze, come pure il ducato di Benevento e il principato di Pontecorvo, sono restituiti alla Santa Sede.

La Santa Sede rientrerà in possesso delle legazioni di Ravenna, di Bologna e di Ferrara, ad eccezione della parte del Ferrarese situata sulla riva sinistra del Po.

S. M. I. e R. A. e suoi successori avranno diritto di guarnigione nelle piazze di Ferrara e di Comacchio.

Gli abitanti de' paesi che rientreranno sotto la dominazione della Santa Sede in seguito alle stipulazioni del Congresso godranno degli effetti dell' articolo 16 del trattato di Parigi del 30 Maggio 1814. Tutti gli acquisti fatti da' privati in

virtù di un titolo riconosciuto legale dalle leggi attualmente esistenti, sono mantenuti, e le disposizioni proprie a guarentire il debito pubblico e il pagamento delle pensioni saranno stabilite da una convenzione particolare fra la corte di Roma e quella di Vienna.

Ristabilimento del Regno delle due Sicilie.

104. S. M. il Re Ferdinando quarto è ristabilito per sè e pe' suoi eredi e successori sul trono di Napoli e riconosciuto dalle potenze come Re del Regno delle due Sicilie

II.

Articolo ottanta dell' atto del Congresso di Vienna, sottoscritto il 9 *Giugno* 1815.

Sua Maestà il Re di Sardegna cede la parte della Savoja che si trova tra la riviera d' Arve, il Rodano, i limiti della della parte della Savoja ceduta alla Francia e la montagna di Soléve fino a Veiry inclusivamente, più quella che si trova compresa tra la strada grande detta del Sempione, il Lago di Ginevra, l' attual territorio del Cantone di Ginevra, da Venezas fino al punto in cui la riviera d' Hermance traversa la strada suddetta, e di là continuando il corso di quella riviera fino alla sua imboccatura nel Lago di Ginevra al Levante del villaggio d' Hermance (la totalità della strada detta del Sempione continuando ad essere posseduta da S. M. il Re di Sardegna) perchè que' paesi siano riuniti al Cantone di Ginevra, salvo a determinarsi più precisamente i limiti da' rispettivi Commessarii, soprattutto per ciò che concerne la delimitazione al di sopra di Veiry e sulla montagna di Saléve, rinunziando la Maestà suddetta per essa ed i suoi successori a perpetuità, senza eccezione nè riserve, a tutti i dritti di Sovranità ed altri che possono appartenerle ne' luoghi e territorii compresi in quella demarcazione.

Sua Maestà il Re di Sardegna consente inoltre a ciò che la comunicazione tra il Cantone di Ginevra ed il Valais per la strada detta del Sempione sia stabilita nel modo stesso che la Francia l'ha accordata tra Ginevra ed il Cantone di Vaud per la strada di Versoy. Vi sarà ancora in tutti i tempi una comunicazione libera per le truppe Ginevrine, tra il territorio di Ginevra ed il Mandamento di Jussi, e saranno accordate le facilitazioni che potrebbero essere necessarie all'occasione per arrivare dal Lago alla strada detta del Sempione.

D'altra parte sarà accordata esenzione di qualunque dritto di transito a tutte le mercanzie e derrate che venendo dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna e dal Portofranco di Genova, traverserebbero la strada detta del Sempione in tutta la sua estensione pel Valais e lo Stato di Ginevra. Questa esensione nondimeno, non riguarderà che il transito, e non si estenderà nè a' dritti stabiliti per la manutenzione della strada, nè alle mercanzie e derrate destinate ad esser vendute o consumate all'interno. La stessa riserva si applicherà alla stessa comunicazione accordata agli Svizzeri tra il Valais ed il Cantone di Ginevra, ed i Governi rispettivi adotteranno a tal effetto, di comune accordo, provvedimenti che giudicheranno necessari, sia per la tassa, sia per impedire il contrabbando, ciascuno sopra il suo territorio.

III.

Condizioni che debbono servire di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda.

Art. 1° I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri sudditi del Re. Parteciperanno, come questi degl'impieghi civili, giudiziarii, militari e diplomatici della monarchia, e salvo i privilegi che sono loro qui sotto concessi e assicurati,

saranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti con le modificazioni che S. M. giudicherà convenienti.

La nobiltà genovese sarà ammessa come quella delle altre parti della monarchia alle grandi cariche ed agl' impieghi di corte.

2° I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali; gli ufficiali e sottoufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi.

3° Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale e i loro colori entreranno nella Bandiera di S. M.

4° Il portofranco di Genova sarà ristabilito co' regolamenti che vigevano sotto l' antico governo genovese.

Ogni agevolezza sarà data dal Re per il transito ne' suoi stati, delle merci uscenti dal portofranco, prendendo quelle precauzioni che S. M. giudicherà convenienti, affinchè le dette merci non siano vendute o consumate di contrabbando nell' interno. Esse non saranno soggette che ad un dritto modico di uso.

5° Sarà stabilito in ciascun circondario d' Intendenza un consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse classi, sopra una lista di trecento de' maggiori contribuenti di ciascun Circondario; saranno nominati la prima volta dal Re e rinnovati nello stesso modo per una quinta parte ogni due anni.

La sorte deciderà dell' uscita de' primi quattro quinti. L' organizzazione di questi consigli sarà regolata da S. M.

Il presidente nominato dal Re potrà essere preso fuori del consiglio. In tal caso non avrà il diritto di votare.

I membri del consiglio non potranno essere rieletti che quattro anni dopo la loro uscita.

Il consiglio non potrà occuparsi che de' bisogni e de' richiami delle comuni dell' Intendenza in ciò che concerne la loro particolare amministrazione, e potrà fare delle rappresentanze a tal riguardo.

Si riunirà ogni anno nel Capoluogo dell' Intendenza all' epoca e per il tempo che S. M. determinerà.

S. M. lo riunirà anche straordinariamente se giudica ciò conveniente.

L'Intendente della provincia, o chi per esso, assisterà di dritto alle adunanze quale Commissario del Re.

Se i bisogni dello Stato esigessero novelle imposte, il Re riunirà i diversi consigli provinciali in una città dell'antico territorio genovese che sarà da lui indicata, e sotto la presidenza di una persona che verrà a tal uopo da lui delegata.

Il presidente che sarà preso fuori del consiglio non avrà voce deliberativa.

Il Re non manderà registrarsi al Senato di Genova alcun edîtto portante creazione d'imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto di approvazione de' consigli provinciali riuniti come qui sopra.

La maggioranza di un voto determinerà il voto de' consigli provinciali separati o riuniti.

6° Il *maximum* delle imposte che S. M. potrà mettere nello Stato di Genova, senza aver ricorso a' consigli provinciali riuniti, non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti de' suoi stati; le imposte che attualmente si riscuotono, saranno portate a tale misura e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i suddetti genovesi potranno dettarle riguardo a ciò che può essere ripartito, sia sulle imposizioni fondiarie, sia sulle imposizioni dirette o indirette.

Il *maximum* delle imposte così regolato ogni qualvolta il bisogno dello Stato richiegga nuove imposte o carichi straordinarii S. M. domanderà l'approvazione de' consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d'imposta a mettersi.

7° Il debito pubblico, tale quale esisteva legalmente sotto l'antico governo francese, è garantito.

8° Le pensioni civili e militari concesse dallo Stato (conforme alle leggi ed a' regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli stati di S. M.

Sono conservate, sotto le stesse condizioni, le pensioni concesse ad ecclesiastici o ad antichi membri delle case religiose de' due sessi, come pure le pensioni che a titolo di sovvenzione furono concesse a' nobili genovesi dal governo francese.

9° Vi sarà a Genova un gran corpo giudiziario o supremo Tribunale colle stesse attribuzioni e privilegi di quelli di Torino, Savoja e Nizza, e che porterà com' essi il titolo di Senato.

10° Le monete correnti d' oro e d' argento dell' antico stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche unitamente alle monete piemontesi.

11° Le levate d' uomini dette provinciali nello stato di Genova non eccederanno in proporzione le levate che avranno luogo negli altri stati di S. M. Il servizio di marina sarà considerato come quello di terra.

12° S. M. creerà una compagnia genovese di guardie del corpo, che formerà una quarta compagnia delle sue guardie.

13° S. M. stabilirà in Genova un corpo di città composto di quaranta nobili, di venti borghesi viventi delle rendite proprie, od esercenti arti liberali, e venti principali negozianti. Le nomine per la prima volta saranno fatte da S. M., e quelle a' posti che si renderanno vacanti saranno fatte dal corpo stesso sotto la riserva dell'approvazione del Re. Questo corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal Re per la presidenza e per la divisione delle sue incumbenze.

I presidenti avranno il nome di sindaci e saranno scelti fra i membri del corpo stesso.

Il Re riserbasi, ogni qualvolta lo creda opportuno, di far presiedere il Corpo di città da un personaggio grandemente distinto.

Le attribuzioni di detto corpo saranno: l' amministrazione delle rendite della città, la sopraintendenza della piccola polizia della città, la sorveglianza sugli stabilimenti pubblici di carità della stessa città.

Un Commissario del Re assisterà alle adunanze e alle deliberazioni del Corpo di città.

I membri di questo corpo avranno una divisa, e i sindaci godranno del privilegio di portare la zamarra o toga come i presidenti de' Tribunali.

14° L'Università di Genova sarà conservata e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino.

S. M. penserà a' modi di provvedere a' suoi bisogni. S. M. prenderà sotto la sua speciale protezione questo stabilimento come pure gli altri istituti d'istruzione, d'educazione, di belle lettere e di carità, i quali saranno pure conservati.

S. M. conserverà in favore de' suoi sudditi genovesi i posti gratuiti ch'essi hanno nel Collegio detto Liceo a carico del governo; riserbandosi di adottare a questo riguardo que' regolamenti, che giudicherà convenienti.

15° Il Re conserverà a Genova un Tribunale ed una Camera di Commercio colle attribuzioni che questi due stabilimenti hanno attualmente.

16° S. M. prenderà specialmente in considerazione la condizione degl' impiegati attuali dello Stato di Genova.

17° S. M. accoglierà i progetti e le proposizioni che le saranno presentati su' mezzi di ristabilire il banco di S. Giorgio.



B

Protestatio, nomine Sanctitatis Suæ Pii Papæ VII et Sanctæ Sedis Apostolicæ contra ea omnia, quæ in præjudicium jurium et rationum Ecclesiarum Germaniæ, atque etiam Sanctæ Sedis, vel sancito, vel manere permissa sunt in Congressu Vindobonensi.

Data Vindobonæ, d. 14 *Jun.* 1815.

Ego Hercules, S. R. E. Cardinalis Consalvi, Diaconus Sanctæ Agathæ ad Suburram, Sanctitatis Suæ Pii Papæ VII a secretis status, Ejusdemque Plenipotentiarius ad congressum Vindobonensem, omnibus et singulis chirographo hoc testatum facio, non eas tantum partes mihi a summo Pontifice apud Vindobonensem Congressum fuisse commissas, ut Dominiorum Sanctæ Sedis Apostolicæ curam susciperem, sed attendendum etiam mihi SS.^{mi} Domini juri fuisse, diligenterque cavendum, ne in occasione generalis pacificationis constabiliendæ, ac rerum Europæ componendarum, Germaniæ ecclesiæ et Apostolica Sedes, in earum juribus, immunitatibus, privilegiis, bonis, et quod caput est, in divino culto et salute animarum, aliquid detrimenti acciperent, immo vero mihi omni studio enitendum, ut quidquid damni, tam in spiritualibus quam in temporalibus rationibus suis, vicissitudine præteritorum temporum, in Germania passa esset Ecclesia, sarciretur.

Ut his partibus satisfacerem, ubi primum cognovi, auctoritate principum supremorum imperiali hac regiaque in urbe congregatorum, peculiarem constitutam fuisse Commissionem, ad quam de Germaniæ negotiis cognoscere, deliberare et constituere pertineret, Celsissimo Principi de Metternich, præsidi ejus Commissionis, Sanctitatis Suæ expostulationes in scriptis, prædictæ Commissionis exibendas, obtuli die 17 Novembris elapsi anni 1814.

In iis de omnibus illis rerum immutationibus sum con-

questus, quæ superioribus annis, inprobante (ut publicis documentis patet) SS.^{mo} Domino Nostro, in Germania sunt factæ, quarum multæ plurium etiam conventionum, præsertim vero Comitiorum Ratisbonensium anni 1803, sanctione firmatæ fuerunt, in detrimentum Ecclesiarum, locorum et institutionum, ipsiusque etiam Romani Imperii, unde tam exitialia damna manarunt in spirituales etiam Ecclesiæ rationes et animarun salutem, nec non grave illatum fuit præjudicium et Apostolicæ Sedis juribus, quæ tot sæculorum spatio fuerant ab Imperatoribus ipsis, cæterisque Imperii Principibus agnita; quibus expositis Sanctitatis Suæ nomine precatus sum, ut, pro justitia et sapientia clarissimorum Principum, remedium tantis malis afferetur. Ipsorum præterea Legatos obtestari non destiti, ut in istauratione rerum Germaniæ, cui daturi essent operam, catholicæ religionis, animarum salutis, juriumque Ecclesiarum germanicarum, et apostolicæ Sedis, fortissimam habere vellent rationem.

Quod ad res ecclesiasticas attinet, propensa voluntas Principum, quorum Imperio Germania regitur, sæpius declarata, spem excitat, fore, ut illæ quamprimum, ad præscripta legum ecclesiæ, componi atque ordinari possint.

Quod vero ad temporales Ecclesiarum Germaniæ possessiones pertinet, plura in congressu aut sancita, aut manere permissa sunt, quæ Sanctitatis Suæ animum magno dolore sunt affectura.

Principatus enim temporales, quibus Ecclesia in Germania spoliata fuit instaurati non sunt immo Principibus sæcularibus, tam catholicis quam a catholicis, attributi; bona ac reditus Cleri, tum sæcularis tum regularis, utriusque Sexus, quæ patrimonium Ecclesiæ sunt, ex parte pene novos eorum possessores, quin ulla legitimæ potestatis sanctio intercesserit, reliquentur, ex parte autem ab iis usibus in quos ordinata erant, abstracta et aversa manere permittuntur. Ipsum denique sacrum Imperium Romanorum, politicæ unitatis centrum jure habitum, et religionis sanctitate consacratum, minime redintegratum est.

Cum igitur Sanctissimus Dominus, pro ea qua premitur Dominici gregis atque Ecclesiarum omnium sollicitudine, ac jurisjurandi in Sua ad summum Pontificatum evectione præstiti religione obstrictus, hujusmodi damna temporalibus Ecclesiarum germanicarum rationibus illata, aut manere permissa, ex quibus præterea catholicæ rei cum graviora detrimenta necessario parantur, tum multa et magna præsidia tolluntur, non modo silentio præterire non posset, ne adprobare illa connivendo videatur, sed more etiam Prædecessorum suorum, qui contra multas minores Ecclesiæ jacturas apostolicam proferre vocem non prætermiserunt, rationes ac jura Ecclesiæ sarta, tecta, quantum in ipso est, tueri atque intacta servare teneatur; ideirco Ego, cui partes ejus in hoc Congressu commissæ sunt, exemplo inhærens aliorum Sanctæ Sedis Legatorum, ac signanter Fabii Chissii, Episcopi Neritomensis, apud celeberrimum Munsteriensem in Westphalia Congressum apostolici Nuntii, contra omnia, quæ in hoc Vindobonensi Congressu in præjudicium jurium et rationum Ecclesiarum Germaniæ, atque etiam Sanctæ Sedis, vel sancire vel manere permissa sunt, et contra damna omnia, quæ divino cultui animarumque saluti inde proveniunt, quæque, quantum in me fuit, impedire conatus sum, nomine Sanctæ Sedis Apostolicæ, ac Sanctissimi Patris Nostri, Domini Pii, divina Providentia Papæ VII, palam per has litteras, atque omni meliore modo, via, causa et forma, quibus pro officii mei ratione teneor ac possum, protestor, resisto et contradico; ad quorum omnium ampliorem notitiam apud absentes quoque et posteros adstruendam, hanc protestationem manu mea subscripsi, meoque sigillo munivi, eumque in protocollum actorum hujus Congressu inseri, firmiter postulo.

Datum Vindobonæ, ex ædibus apostolicæ Nunciaturæ, die 14 Junii, anni 1815. CONSALVI.

C

Santa alleanza tra le LL. MM. l' Imperatore di tutte le Russie, l' Imperatore d' Austria e il Re di Prussia, sottoscritta a Parigi il 14-26 *Settembre* 1815.

In nome della Santissima ed indivisibile Trinita'

S. M. l' Imperatore d' Austria, il Re di Prussia e l' Imperatore di Russia, in seguito de' grandi avvenimenti che hanno segnalato in Europa il corso de' tre ultimi anni, e principalmente delle grazie che ha piaciuto alla divina Provvidenza di spargere sugli Stati, i di cui governi hanno riposto in lei sola la loro fiducia e la loro speranza, avendo acquistato l' intima convinzione, ch' egli è necessario di stabilire il cammino a seguire dalle potenze ne' loro scambievoli rapporti, sulle sublimi verità che c' insegna l' eterna religione del Dio Salvatore:

Dichiarano solennemente che il presente atto ha per oggetto di manifestare la loro ferma determinazione, di prendere per norma della loro condotta, sia nella amministrazione de' loro rispettivi Stati, sia ne' loro politici rapporti con qualunque altro governo, i precetti di quella santa religione, precetti di giustizia, di carità e di pace, i quali lungi di essere unicamente applicabili alla vita privata, devono al contrario influire direttamente sulle risoluzioni de' principi, e guidare tutti i loro passi, essendo il solo mezzo di consolidare le umane istituzioni, e di rimediare alle loro imperfezioni.

In conseguenza le LL. MM. son convenute negli articoli seguenti:

Articolo primo. Conformemente alle parole delle Sante Scritture, le quali comandano a tutti gli uomini di riguardarsi come fratelli, i tre Monarchi contraenti resteranno uniti co' legami di una vera ed indissolubile fratellanza, e considerandosi come compatriotti, in qualunque occasione ed in qualunque luogo, si presteranno assistenza, ajuto e soccorso; e considerandosi verso i loro sudditi ed eserciti come padri di fami-

glia, li diriggeranno nel medesimo spirito di fratellanza, da cui sono animati per proteggere la religione, la pace e la giustizia.

Articolo secondo. In conseguenza il solo principio in vigore, sia tra detti governi, sia tra loro sudditi sarà quello di rendersi reciprocamente servizio, di manifestare con una benevolenza inalterabile le scambievoli affezioni da cui devono essere animati, di considerarsi tutti come membri di una medesima nazione cristiana, riguardandosi i tre Principi alleati, essi stessi, come delegati dalla Provvidenza per governare tre rami di una stessa famiglia cioè: l'Austria, la Prussia e la Russia, dichiarando così, che la nazione cristiana di cui eglino ed i loro popoli fan parte, non ha realmente altro sovrano, se non che quello a cui solo appartiene in proprietà il potere, perchè in lui solo si trovano tutti i tesori dell'amore, della scienza e della saggezza infinita, cioè a dire, Dio, il nostro divin salvatore Gesù Cristo, il Verbo dell'Altissimo, la parola di vita. Le LL. MM. raccomandano in conseguenza colla più tenera sollecitudine a' loro popoli, come unico mezzo di godere di quella pace che nasce dalla buona coscienza, e che sola è durevole, di fortificarsi ogni giorno dippiù ne' principii e nell'esercizio de' doveri che il Divin Salvatore ha insegnato agli uomini.

Articolo terzo. Tutte le potenze che vorranno solennemente approvare i sacri principii che han dettato il presente atto e riconosceranno quanto è importante alla felicità delle nazioni già abbastanza agitate, che quelle verità esercitino da ora in poi sugli umani destini tutta l' influenza che loro appartiene, saranno ricevute con premura ed amore in questa santa alleanza.

Fatto in triplo e sottoscritto a Parigi l' anno di grazia 1815, 14-26 Settembre.

Firmati

Francesco
Federico Guglielmo
Alessandro

D

Convenzione militare tra l' Armata Napoletana e quella d' Austria a Casa Lanza, il 20 *Maggio* 1815.

I sottoscritti, dopo avere scambiato i pieni poteri di cui sono stati rivestiti da' loro generali in capo rispettivi, sono convenuti negli articoli seguenti, salva tuttavia la ratifica de' suddetti generali in capo.

Articolo primo. A contare dal giorno in cui la presente convenzione sarà stata segnata, vi sarà armistizio tra le truppe alleate e le truppe Napoletane su tutti i punti del Regno di Napoli.

Articolo secondo. Tutte le piazze, cittadelle e forti del Regno di Napoli saranno consegnati nello stato attuale, come ancora i porti e gli arsenali di ogni genere, alle armate delle potenze alleate, all' epoche fissate nell' articolo seguente, per essere rimessi a Sua Maestà il Re Ferdinando quarto.

Ne sono eccettuati quelli e quelle, che sarebbero state rimesse pria di quell' epoca. Le piazze di Gaeta, Pescara ed Ancona essendo già bloccate dalle forze di terra e di mare delle potenze alleate, non trovandosi nella linea di operazione del generale in capo Barone di Carascosa, egli dichiara non poter nulla decidere sulla loro sorte, attesochè i comandanti sono indipendenti e non sottomessi a' suoi ordini.

Articolo terzo. L' epoche per la consegna delle piazze, e la marcia dell' armata Austriaca sopra Napoli sono fissate nel modo seguente: la piazza di Capua sarà consegnata il 21 Maggio a mezzogiorno. L' armata Austriaca prenderà quel giorno la sua posizione sul canale di Reggi — Lagni. Il 22 Maggio l' armata Austriaca prenderà la sua posizione nella linea di Aversa, Fragola, Meliso, e Giugliono. Le truppe Napoletane marcieranno quel giorno sopra Salerno, ove si renderanno in due giorni di tappe, e prenderanno de' quartieri concentrati nella città e ne' dintorni per aspettarvi la decisione del loro futuro destino. Il 23 Maggio l' armata alleata

prenderà possesso della città, cittadella, e di tutti i forti di Napoli.

Articolo quarto. Tutte le altre piazze, cittadelle e fortezze, eccettuate le summentovate che si trovano nelle frontiere di Napoli, come Scilla, Amantea, Reggio, Brindisi, Manfredonia ecc. saranno parimenti consegnate alle armate alleate, come ancora tutti i depositi d'artiglieria, arsenali, magazzini e stabilimenti militari d'ogni genere, dal momento che questa convenzione giungerà in quelle piazze.

Articolo quinto. Le guarnigioni delle piazze usciranno con tutti gli onori della guerra, armi e bagagli, casse militari, vestiarii, carte relative all'amministrazione, ma senza artiglieria. Gli uffiziali del Genio e dell'Artiglieria di quelle piazze rimetteranno agli uffiziali delle armate alleate, nominati a tal effetto, tutte le carte, piani, ed inventarii del Genio e dell'Artiglieria dipendenti da quelle piazze.

Articolo sesto. Saranno stabilite delle particolari disposizioni tra i comandanti rispettivi delle piazze suddette ed i generali o uffiziali comandanti delle truppe alleate pel modo di evacuazione delle piazze, pegli ammalati e feriti, che si lascieranno negli Spedali, e pe' mezzi di trasporto a fornirgli.

Articolo settimo. I comandanti Napoletani delle piazze restano responsabili per la conservazione de' magazzini che vi si trovano nel momento della loro consegna, e saranno restituiti con tutto l'ordine militare, come ancora tutto ciò ch'è contenuto nel ricinto della fortezza.

Articolo ottavo. Gli uffiziali dello stato maggiore delle armate alleate e Napoletane saranno subito spedite nelle diverse piazze summenzionate, per dare conoscenza a' comandanti delle presenti stipulazioni, e recar loro l'ordine di conformarsi alla loro esecuzione.

Articolo nono. Dopo l'occupazione della capitale, il resto del territorio del Regno di Napoli sarà intieramente ceduto alle armate alleate.

Articolo decimo. Sua Eccelenza il generale in capo Barone di Carascosa s'impegna fino al momento dell'entrata dell'armata alleata nella capitale di Napoli, di vegliare alla con-

servazione di tutti gli effetti pubblici senza eccezione appartenenti allo stato.

Articolo undecimo. L' armata alleata s' impegna di prendere delle misure per evitare ogni specie di torbidi civili, e di effettuare l' occupazione del territorio del regno di Napoli nel modo il più pacifico.

Articolo duodecimo. Tutti i prigionieri di guerra, fatti reciprocamente in questa campagna, tanto dalle armate alleate che dall' armata Napoletana, saranno subito consegnati da amendue le parti.

Articolo decimoterzo. Sarà permesso a qualunque straniero o Napoletano di uscire dal regno con passaporti legali nel termine di un mese a contare dalla presente. Gli ammalati o feriti devono farne la domanda nel medesimo corso di tempo.

La presente convenzione nel caso in cui essa riceverà la sua ratifica, sarà scambiata nel più breve tempo possibile. In fede di che, i sottoscritti vi hanno apposto le loro firme, ed il sigillo delle loro armi.

Fatto sulla linea de' posti avanzati a Casa Lanza dinanzi Capua, il 20 Maggio 1815.

Firmato

Il Barone Collella Gran Consigliere di Stato, Commendatore del real ordine delle Due Sicilie, decorato della medaglia d' onore, Comandante in capo del Genio dell' armata Napoletana.

In virtù de' nostri poteri, e

Firmato

Il Conte di Neipperg Ciambellano attuale, Cavaliere dell' ordine militare di Maria Teresa, e di quelli di S. Giorgio di Russia, Gran Croce degli ordini della spada di Svezia, di S. Anna di Russia e S. Maurizio di Sardegna, T. M. L. Comandante una divisione dell' armata Austriaca nel regno di Napoli.

In virtù de' miei poteri e

nella nostra qualità di generale in capo dell' armata Napoletana, noi abbiamo approvato e ratificato, approviamo e ratifichiamo gli articoli soprascritti della presente convenzione.

Dato a Casa Lanza il 20 Maggio 1815.

Firmato

Carascosa.

come generale in capo dell' armata di S. M. l' Imperatore d' Austria in Napoli, io ratifico gli articoli soprascritti della presente convenzione militare.

Casa Lanza il 20 Maggio

Firmato

Bianchi.

Firmato e ratificato da noi Inviato straordinario Ministro plenipotenziario di S. M. Britannica alla Corte di Toscana, nell' assenza del Comandante in capo delle forze di terra e di mare Inglesi impiegate sulle coste di Napoli.

Dato a Casa Lanza dinanzi Capua il 20 Maggio 1815.

Firmato

Burghersch.

Domande addizionali fatte dal Negoziatore Napoletano e risposte date dal Negoziatore Austriaco.

Domande.

1° La conservazione dell' ordine nazionale delle due Sicilie.

2° Il riconoscimento del debito pubblico.

3° La conservaziono delle dotazioni e donazioni fatte dal Governo dal 1805.

4° La conservazione della compra de' beni dello Stato.

Risposte.

1° Nessuno potrà essere ricercato o inquietato per le opinioni e la condotta politica ch' egli avrà tenuta anteriormente allo stabilimento del Re Fordinando quarto sul

trono di Napoli in qualunque tempo, ed in qualunque siasi circostanza. Sarà in conseguenza accordata un' amnistia piena ed intiera senza eccezione o retrizione qualunque.

2° La vendita de'beni dello Stato è irrevocabilmente conservata.

3° Il debito pubblico sarà garantito.

4° Qualunque Napoletano è abile a possedere gli uffizi ed impieghi sia civili, sia militari del Regno.

5° La nobiltà antica e la nuova saranno conservate.

6° Ogni militare al servizio di Napoli, nato nel Regno delle due Sicilie, che presterà giuramento di fedeltà a Sua Maestà il Re Ferdinando quarto, sarà conservato ne' suoi gradi, onori e stipendj.

S. M. l' Imperatore d' Austria assicura queste disposizioni colla sua garanzia personale.

Tutto sulla linea de' posti avanzati a Casa Lanza dinanzi Capua, il 20 Maggio 1815.

E

Concordato tra Sua Santità Pio VII Sovrano Pontefice e Sua Maestà Ferdinando Primo Re del Regno delle Due Sicilie, sottoscritto il 16 *Febbraio* 1818.

In nome della Santissima Trinita'.

Sua Santità il Sovrano Pontefice Pio VII e Suà Maestà Ferdinando primo Re del Regno delle Due Sicilie, animati da un ugual desiderio di riparare a'disordini che si sono introdotti negli affari ecclesiastici di quel Regno, si sono determinati di comune accordo a conchiudere tra loro una nuova convenzione.

In conseguenza, Sua Santità il Sovrano Pontefice Pio VII ha nominato suo plenipotenziario Sua Eminenza Ercole Consalvi, Cardinale della Santa Chiesa Romana, Diacono di S. Maria de' Martiri, suo Segretario di Stato;

E Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, S. Eccellenza D. Luigi dei Medici, Cavaliere dell'ordine reale di S. Gennaro, Gran Croce degli ordini reali di S. Ferdinando e del merito, dell'ordine di S. Giorgio, e dell' ordine Imperiale di S. Stefano, di Ungheria, suo Consigliere e Segretario di Stato, Ministro delle Finanze;

I quali dopo lo scambio reciproco de' loro rispettivi pieni poteri, son convenuti negli articoli segnenti:

Articolo primo. La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione del Regno delle Due Sicilie, ed essa vi sarà sempre conservata co' dritti e le prerogative che le appartengono, secondo le disposizioni della Provvidenza e la sanzione de' canoni.

Articolo secondo. In conformità dell' articolo precedente, l' insegnamento nelle reali università, ne' collegi, e scuole sia pubbliche, sia private, dovrà essere tutto conforme alla dottrina della detta religione cattolica.

Articolo terzo. La necessità di riunire molti piccoli vescovati, i di cui vescovi non possono mantenersi col convenevol decoro, essendo stata riconosciuta nella convenzione del **1741**, e questa riunione che non fu allora eseguita, essendo ora divenuta ancor più necessaria per la diminuzione delle dette mense vescovili ed altre, si farà, negli Stati al di qua del Farò, nel modo convenevole, e dopo che si sarà domandato il preliminare consenso delle parti interessate, una nuova circoscrizione delle diocesi. Per determinar ciò si avrà riguardo alla comodità de' fedeli, e particolarmente al loro vantaggio spirituale. Fra le sedi che non possono conservarsi, sia per l' esiguità dello rendite, sia per l' oscurità de' luoghi, o per tutt' altri ragionevoli motivi, si conserveranno le più antiche e le più illustri, come le metropoli. Ne' dominii al di là del Faro, si conserveranno tutte le sedi arcivescovili e vescovili che attualmente esistono; ed inoltre, affin di provveder meglio al vantaggio spirituale de' fedeli, il numero ne sarà aumentato.

I territorii delle abbazie che non fan parte di alcuna dio-

cesi, sia per la loro poca estensione, sia per la modicità delle loro rendite, o per la perdita ch' esse ne hanno fatta, saranno di concerto riuniti alle diocesi delle quali essi si troveranno secondo la nuova circoscrizione.

Le abbazie concistoriali che godono tuttora d' una rendita annua di cinquecento ducati circa, non saranno riunite. I fondi di quelle, la di cui rendita è minore, o saranno riuniti ad altre abbazie ecclesiastiche fino alla concorrenza della somma indicata di 500 ducati, o ne sarà disposto in favore de' Capitoli e delle Parrocchie. Questa disposizione non riguarda le commende degli ordini militari.

Articolo quarto. Ogni mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita annua minore di 3000 ducati in beni e fondi e libera di pubbliche imposte.

Sua Santità di concerto con Sua Maestà assegnerà il più presto possibile delle dotazioni uguali in favore de' vescovati, a' quali sarà applicabile la presente disposizione.

Articolo quinto. Ogni Chiesa arcivescovile, o vescovile, avrà il suo Capitolo ed il suo Seminario, a' quali si conserverà la loro attuale dotazione in beni fondi, se è sufficiente, si aumenterà, se non basta, ed anche, se fosse necessario, se ne assegnerà loro una sufficiente.

Ogni dignità del Capitolo Metropolitano di Napoli non avrà meno di 500 ducati di rendita annua, e quella degli altri canonicati sarà almeno di 400 ducati.

Le dignità de' Capitoli delle altre Chiese arcivescovili e vescovili che saranno stabilite nella nuova circoscrizione, nella parte del regno di qua del Faro non dovranno avere una rendita annuale al di sotto di 150 ducati, e quella de' Canonici dovrà essere almeno di 100 ducati.

Questa disposizione non comprende i canonicati di padronato reale, ecclesiastico e laico, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che i loro rispettivi padroni non vogliano aumentarne le rendite nelle forme legali.

I Seminarii saranno regolati ed i loro beni amministrati secondo il tenore del Concilio di Trento.

Articolo sesto. Le rendite delle Chiese da riunirsi si applicheranno a quelle che si conserveranno nella nuova circoscrizione; a meno che altri casi urgenti delle dette chiese non domandino un' altra applicazione ecclesiastica, che avrebbe luogo coll' intervento della autorità della Santa Sede.

I Capitoli delle Chiese che non saranno conservate nella nuova circoscrizione, dopo aver domandato precedentemente il consenso delle parti interessate, saranno convertiti in collegiate, e le loro rendite, resteranno nello stato in cui attualmente si trovano.

Articolo settimo. Le parrocchie la di cui porzione congrua non sarà sufficiente, avranno un supplemento di dotazione, di maniera che le parrocchie al di sotto di 2000 anime non abbiano meno di 100 ducati annui, quelle al di sotto di 5000 anime non meno di 150 ducati, e finalmente quelle di 5000 anime e al di sopra non meno di 200 ducati annui.

Il mantenimento della Chiesa Parrocchiale e del Vicario sarà a peso delle rispettive comuni; nel caso in cui non ci fossero delle rendite assegnate a tal oggetto, e per sicurezza si assegneranno de' fondi, o una tassa privilegiata.

Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di padronato reale, ecclesiastico e laico, acquistato canonicamente, le quali saranno a peso de' padroni rispettivi.

Articolo ottavo. La collazione delle abbazie concistoriali che non sono di real padronato apparterrà sempre alla Santa Sede, che le conferirà a' sudditi di Sua Maestà.

I beneficii semplici di collazione libera con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede e da' vescovi, secondo la distinzione de' mesi ne' quali avrà luogo la vacanza, cioè a dire da Gennaio a Luglio dalla Santa Sede, e da Luglio a Gennaio da' vescovi. Le persone nominate saranno sempre de' sudditi di S. M.

Articolo nono. Si formerà con accuratezza pel Santo Padre uno stato delle abbazie che sono di nomina di S. M. e di quelle di real padronato. Questi stati potranno in seguito esser d' accordo rettificati.

Digitized by Google

Articolo decimo. I canonicati di libera collazione tanto de' Capitoli delle Cattedrali che delle Collegiate, saranno conferiti rispettivamente dalla Santa Sede e da' vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell' anno dalla Santa Sede, e negli ultimi sei da' vescovi. La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

Articolo undecimo. Sua Santità accorda a' vescovi del Regno il dritto di conferire le cure, che verranno in ogni tempo a vacare. In seguito di un concorso per le cure di libera collazione, i vescovi le conferiranno a' soggetti ch' essi stimeranno i più degni fra coloro che sono approvati. Ma per le cure di padronato ecclesiastico, e' daranno dopo l' esame, l' instituzione a coloro che il padrone ecclesiastico presenterà, come i più degni fra quegli che sono stati approvati dagli esaminatori. Finalmente per le cure di padronato reale e laico, il vescovo darà l' instituzione all' ecclesiastico presentato, purchè nel tempo dell' esame, egli sia giudicato capace.

Sono eccettuate le cure che vacheranno in Curia o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla Santa Sede, e che saranno di collazione del Sovrano Pontefice.

Articolo duodecimo. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell' amministrazione detta del demanio, sono restituiti alla Chiesa.

Dopo la ratifica del presente concordato, la massa de' detti beni sarà amministrata da quattro persone scelte, di cui due saranno di nomina di Sua Santità e due di S. M. le quali dovranno amministrarli fedelmente in tutto il tempo in cui non sarà loro data regolarmente una destinazione o un' applicazione.

Articolo decimoterzo. Una parte molto considerevole dei beni appartenenti alla Chiesa, essendo stata alienata sotto il governo militare ne' dominii al di qua del Faro; e S. M. per opporsi con tutti gli sforzi possibili all' invasione nemica, essendo stata essa stessa costretta, tanto a Napoli pria che

la invasione di detti dominii abbia avuto luogo, che ne' dominii al di là del Faro per impedirne l' invasione, di alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici, assegnando a possessori ecclesiastici ne' detti dominii al di là del Faro delle rendite civili equivalenti per indennizzarli convenevolmente; in conseguenza sulle istanze di S. M., ed avendo riguardo alla tranquillità pubblica, la di cui conservazione importa infinitamente alla religione, Sua Santità dichiara che i possessori de' detti beni non saranno in nulla molestati, nè da essa nè da Pontefici romani suoi successori, e che in conseguenza la proprietà di que' beni, le rendite ed i dritti annessivi, apparterranno a loro d' una maniera immutabile, ed a loro aventi causa.

Articolo decimoquarto. Lo stato di difficoltà in cui si trova attualmente il patrimonio degli ordini regolari, che non è stato alienato, e che S. M. ha trovato al suo ritorno nell' amministrazione detta del demanio, non permettendo di ristabilire tutte le case religiose dell' uno e dell' altro sesso, saranno esse ristabilite nel maggior numero compatibile coi mezzi di dotazione, e particolarmente le case di quegli ordini che si danno all' istruzione della gioventù nella religione, nelle lettere, o alla cura degli ammalati ed alla predicazione.

I beni de' regolari dotati, non alienati, saranno ripartiti in una giusta proporzione tra i conventi a ristabilire, senza avere alcun riguardo a' titoli di antica proprietà, i quali, in virtù del presente articolo sono tutti estinti.

Gli edifizi delle case religiose non alienati, all' eccezione di quelli che sono intieramente consacrati ad usi pubblici, nel caso in cui il difetto di mezzi non permetterebbe di ristabilire quelle case, formeranno parte del patrimonio de' regolari; e se ciò è utile al detto patrimonio, si potranno alienare a condizione che il prezzo che se ne ritrarrà apparterrà a quel patrimonio.

Si aumenterà il numero de' conventi esistenti attualmente, allorchè le circostanze ed i bisogni della popolazione il reclameranno.

Le rendite ed i conventi essendo determinati, sarà libero agli ordini regolari dotati ed alle religiose di ricever de' novizii in proporzione de' mezzi di sussistenza, i religiosi mendicanti potranno pure ricever de' novizii.

Le doti delle giovani che prenderanno il velo saranno impiegate a profitto del monastero secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i religiosi, tanto mendicanti che dotati, i quali saranno ristabiliti, dipenderanno, come quelli che esistono, dai loro superiori generali rispettivi.

Il governo continuerà a pagare pel conto del tesoro pubblico, a titolo di patrimonio, a' religiosi degli ordini regolari dotati che saranno ristabiliti, ne' dominii al di qua del Faro, allorchè essi avranno ottenuto un indulto apostolico di secolarizzazione, e non saranno provveduti di beneflzii ecclesiastici, la pensione di cui essi godono attualmente, fino a che siano essi provveduti d' un beneficio equivalente.

Il governo continuerà indistintamente il pagamento delle pensioni attuali a' religiosi de' conventi che non potranno ristabilirsi.

Articolo decimoquinto. La Chiesa avrà il dritto di acquistare nuove possessioni, e qualunque acquisto ch' essa faccia di nuovo, le apparterrà, e tale acquisto godrà del medesimo dritto delle antiche fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s' intende a contar d' oggi, e senza pregiudizio degli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono restate in vigore fin qui, nè all' esecuzione delle leggi suddette all' avvenire pegli acquisti che non sono tuttora consumati, e per le condizioni che non sono tuttora verificate.

Non si potrà sopprimere, o riunire alcuna delle fondazioni ecclesiastiche senza l' intervento dell' autorità della sede apostolica, salvo le facoltà attribuite a' vescovi dal santo Concilio di Trento.

Articolo decimosesto. Le infelici circostanze de' tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano dell' esenzione dalle pubbliche imposte, reali e comunali, S. M. promette di far

Digitized by Google

cessare l'abuso introdotto negli ultimi tempi, pel quale gli ecclesiastici e le loro proprietà erano più gravati degli stessi laici, e di supplire con largizioni a vantaggio del clero nei momenti felici in cui lo stato perverrà ad una maggior prosperità.

Articolo decimo settimo. Il monte detto Frumentario, stabilito a Napoli, cioè a dire, l'amministrazione reale degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, delle abbazie ed altri benefici vacanti, sarà soppresso. Tosto che la nuova circoscrizione delle diocesi sarà eseguita, si stabiliranno in ciascuna di loro delle amministrazioni diocesane, composte di due canonici che sceglierà il Capitolo, sia metropolitano sia vescovile, e ch'egli rinnoverà di tre anni in tre anni a maggioranza di voti, e di un procuratore del Re che S. M. nominerà.

Ciascuna di queste amministrazioni sarà presieduta dal vescovo o dal suo vicario generale, e durante la vacanza della Sede dal vicario capitolare.

L'ordinario ed un ministro di S. M. si metteranno d'accordo per applicare le rendite percepite durante la vacanza delle sedi, a beneficio delle chiese, degli spedali e de' seminarii, a soccorsi di carità e ad altri usi pii. Si riserverà nondimeno a profitto del futuro vescovo la metà delle rendite delle mense vescovili vacanti.

La risoluzione ch'è stata finora in vigore, di depositare al monte Frumentario suddetto il terzo delle rendite de' vescovati e benefizii sotto il nome di terzo pensionabile, è abrogata col presente articolo, senza che perciò i pensionarii attuali siano privati delle pensioni di cui essi sono in possesso.

Allorchè sarà provveduto a' vescovati e benefizii di nomina reale, si continuerà ad ammettere la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche.

Gl' individui nominati da S. M. a quelle pensioni otterranno dalla Santa Sede le bolle apostoliche corrispondenti, mercè le quali essi saranno abili a percepirle durante la loro vita,

e alla loro morte, il vescovato o il beneficio su' quali tal riserva aveva avuto luogo, saranno esonerati da tal peso.

Articolo decimo ottavo. Sua Santità si riserva a perpetuità, sopra i vescovati ed abbazie che saranno stabiliti nel regno, 12,000 ducati di pensione annua, di cui il sovrano pontefice disporrà secondo le circostanze ed a sua volontà, a profitto de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico.

Articolo decimo nono. I beneficii situati nel regno delle due Sicilie, i di cui frutti si trovano in tutto o in parte applicati ad ecclesiastici, a differenti chiese, collegi, monasteri e case religiose di Roma e ad altri paesi dello stato ecclesiastico, continueranno ad essere applicati allo stesso uso. Questa disposizione non si estende a' beneficii ed abbazie di real padronato, nè a quelle i di cui beni sono alienati.

Articolo ventesimo. Gli arcivescovi ed i vescovi saranno liberi nell' esercizio del loro ministero pastorale, secondo santi canoni.

Essi conosceranno delle cause ecclesiastiche, e principalmente delle cause matrimoniali, che secondo il duodecimo canone della ventesima quarta sessione del Concilio di Trento sono di giurisdizione de' giudici ecclesiastici, ed essi pronunzieranno su tali cause. Non son comprese in questa disposizione le cause civili de' chierici, per esempio, quelle che concernono contratti, debiti, eredità, delle quali i giudici laici conosceranno, e sulle quali essi pronunzieranno diffinitivamente.

Gli arcivescovi ed i vescovi sottometteranno alle pene stabilite dal santo Concilio di Trento, o ad altre ch' essi giudicheranno convenevoli, i chierici che si renderanno riprensibili, o che non porteranno l' abito clericale conforme alla loro dignità ed al loro ordine, salvo il ricorso canonico; essi li confineranno ne' seminarii e case religiose. Impiegheranno essi ugualmente le censure contro que' fedeli che tra sgredirebbero le leggi ecclesiastiche ed i santi canoni.

Non soffriranno essi alcun impedimento per far le visite delle loro rispettive diocesi, per rendersi *ad limina apostolorum* e convocare i sinodi diocesani.

Sarà egualmente libero agli arcivescovi e vescovi di comunicare col clero ed il popolo della loro diocesi, per adempire il loro dovere pastorale; di pubblicare le loro istruzioni sugli affari ecclesiastici, di fare le ordinazioni, e di ordinare delle preghiere pubbliche ed altre pie pratiche, quando il bene della chiesa, dello stato o del popolo, il richiederà.

Le cause maggiori sono di giurisdizione del Sovrano Pontefice.

Articolo ventesimo primo. Gli arcivescovi e vescovi ammetteranno agli ordini sacri, dopo l'esame prescritto, e quando essi si saranno provveduti d'un patrimonio sufficiente o d'un altro titolo canonico, i chierici ch'essi giudicheranno necessarii o utili alle loro diocesi, conformandosi nondimeno alle misure ed a' regolamenti prescritti dal decreto del Papa Gregorio decimo quinto in data del 1° Luglio 1625; e nel concordato Benedettino capitolo quarto che ha per titolo *Requisiti de' Promovendi*, alle quali misure e regolamenti non si deroga punto col presente concordato.

Siccome è necessario di provvedere sufficientemente al mantenimento di ogni ecclesiastico, il quale ne' tempi attuali esige una spesa maggiore, gli arcivescovi ed i vescovi da ora in poi aumenteranno le tasse del patrimonio sacro a costituire in beni fondi pegli ordinandi, il quale non potrà essere nè meno di cinquanta ducati, nè più di ottanta.

Avendo l'esperienza dimostrato che accade frequentemente nel regno che costituendosi patrimonii sacri si fanno delle assegnazioni fraudolose, simulate, o che non sono punto libere sia d'ipoteche, sia d'altri pesi, dalla qual cosa risulta che coloro i quali sono ordinati sul titolo di tali patrimonii, si trovano poi sprovvisti de' mezzi di sussistenza, affin d'evitare in avvenire simili abusi, si verificherà, per la verità del fatto, d'una maniera legale che il fondo o i fondi costituiti dagli ordinandi in patrimonio sacro, sieno liberi di qualunque ipoteca e di qualunque peso; a tal effetto le autorità, ecclesiastiche domanderanno al Tribunale Civile della provincia l'atto che certifica la proprietà e la franchigia del fondo, ed il Tribunale non potrà negarsi a rilasciarlo.

Gli aspiranti agli ordini sacri a titolo di beneficio o di cappella, dovranno, per essere ordinati, costituirsi un certo supplemento fino alla concorrenza della tassa diocesana suddetta, allorchè la rendita del beneficio o della cappella sarà inferiore a quella tassa.

Questa disposizione non si estende alle diocesi nelle quali, sarebbe stata già stabilita una tassa patrimoniale più elevata, alla quale non sarà fatto alcun cambiamento.

Articolo ventesimo secondo. Ognuno sarà libero di appellarsi alla Santa Sede.

Articolo ventesimo terzo. La comunicazione de' vescovi del clero e del popolo colla Santa Sede sopra tutte le materie spirituali ed oggetti ecclesiastici, sarà perfettamente libera; sono per conseguenza revocate le circolari, leggi e decreti di *liceat scribere*.

Articolo ventesimo quarto. Tutte le volte che gli arcivescovi e vescovi troveranno ne' libri introdotti o che s' introdurranno, stampati o che si stamperanno nel regno, qualche cosa di contrario alla dottrina della chiesa ed a' buoni costumi, il governo non ne permetterà la pubblicazione.

Articolo ventesimo quinto. S. M. sopprime la carica di delegato reale della giurisdizione ecclesiastica.

Articolo ventesimo sesto. Il Tribunale del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione, si conterranno ne' limiti prescritti dalla costituzione *Convenit* di Benedetto decimo quarto, e dal *motu proprio* susseguente del medesimo Pontefice.

Articolo ventesimo settimo. La proprietà della Chiesa nelle sue possessioni ed acquisti sarà sacra ed inviolabile.

Articolo ventesimo ottavo. In considerazione dell' utilità che la religione e la Chiesa ritraggono dal presente Concordato, e per dare un segno di particolare affezione alla persona di S. M. il Re Ferdinando, S. Santità accorda a perpetuità a lui ed a' suoi discendenti cattolici successori al trono l' indulto di nominare degli ecclesiastici degni, atti ed aventi le qualità richieste da' santi canoni, a tutti quelli arcivescovati e vescovati del regno delle Due Sicilie, pe' quali S. M. non

godeva del dritto di nomina; ed a tal effetto Sua Santità farà spedire la bolla d' indulto subito dopo le ratifiche del presente concordato.

Sua Maestà farà conoscere in tempo debito a S. Santità le persone nominate affinchè secondo il tenore de' canoni, si facciano le informazioni necessarie, e le persone ottengano l' instituzione canonica secondo il modo e le forme finora osservate. Pertanto prima di averla ottenuta, esse non potranno in alcun modo ingerirsi nel governo o amministrazione delle chiese per le quali esse sono nominate.

Articolo ventesimo nono. Gli arcivescovi e vescovi faranno in presenza di S. M. il giuramento di fedeltà di cui, ecco la formola. « Io giuro e prometto sopra i Santi Vangeli obbe-
« dienza e fedeltà alla Maestà Reale. Io prometto egualmente
« che non avrò alcuna comunicazione, che non farò parte
« di alcuna riunione, e che io non conserverò, sia dentro
« sia fuori il regno alcuna unione sospetta, che noccia alla
« tranquillità pubblica, e che se, tanto nella mia diocesi
« che altrove, io so che si trami qualche cosa a detrimento
« dello Stato, ne preverrò S. M. »

Articolo trentesimo. Quanto agli altri ecclesiastici di cui non è stato fatto menzione negli articoli suddetti, le cose saranno regolate secondo la disciplina della Chiesa, e se sopravvenisse qualche difficoltà, S. S. e S. M. si riservano di mettersi fra di loro d' accordo.

Articolo trentesimo primo. Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinanze e decreti emanati nel regno delle due Sicilie in materia di religione.

Articolo trentesimo secondo. Siccome è stato rimostrato a S. S. da parte di S. M. che attesi i bisogni attuali delle Chiese del regno al di qua del Faro, e gli effetti prodotti dall' invasione nemica, la convenzione del 1741 non basta più per ovviare a' mali che esiggono un rimedio indispensabile, e che da un altro lato la parte de' dominii al di là del Faro, la quale la detta convenzione non abbraccia, ha bisogno di cure, e che d' altronde i dominii al di qua ed al di là

del Faro non costituendo oramai che un regno, conviene di fissare una regola uniforme ad osservare egualmente nelle chiese de' dominii suddetti, è convenuto che il presente concordato è sostituito al precedente.

Articolo trentesimo terzo. Ciascuna delle due alte parti contraenti promette in suo nome ed in quello de' suoi successori, di osservare esattamente tutto ciò ch'è contenuto in questi articoli.

Articolo trentesimo quarto. Le ratifiche del presente concordato saranno scambiate a Roma in quindici giorni al più tardi a datare dalla presente convenzione.

Articolo trentesimo quinto. Dopo la ratifica del presente concordato, la esecuzione ne sarà confidata a due sudditi ragguardevoli, de' quali uno sarà nominato da S. S. e l'altro da S. M., e saranno muniti de' poteri necessarii dalle parti contraenti.

In fede di che i detti plenipotenziarii hanno soscritto il presente concordato, e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto a Terracina il 16 Febbraro 1818 ([a]).

S. Em. il Cardinal Consalvi
Sig. Cav. L. de Medici.

([a]) Ratificato dal Re il 25 Febbraro, dal Papa il 1° Marzo, pubblicato a Napoli il 21 Marzo 1818.

F

Costituzione siciliana dell' anno 1812 sanzionata con due reali diplomi de' 9 febbraio e 25 marzo 1813.

Basi della nuova Costituzione.

Convocatosi da S. A. R. il Principe Ereditario, qual vicario generale coll' *Alter Ego,* straordinario general Parlamento con real dispaccio del primo maggio del 1812, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo Regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, stabilì le basi di una nuova Costituzione, che sotto li 25 del mese di luglio dell' anno medesimo furono dallo stesso indirizzate al Trono. Autorizzato intanto il Principe Reale dall' Augusto suo Genitore per foglio del dì primo di agosto seguente transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno li 10 dello stesso mese, aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, ha munito della real sanzione;

I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la Cattolica, Apostolica, Romana, e che il Re sarà obbligato professare la medesima religione, e quante volte ne professerà un' altra, sarà *ipso facto* decaduto dal Trono.

II. Che il potere legislativo risederà privativamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le sue imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi solamente dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà *Veto* o *Placet*, dovendosi accettare, o rifiutare dal Re senza modificazione.

III. Che il potere esecutivo risederà nella persona del Re.

IV. Che il potere giudiziario sarà distinto, ed indipendente dal potere esecutivo, e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici, e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti e privati d' impiego per sentenza della camera dei Pari, dopo l' instanza della Camera dei Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d' Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell' articolo MAGISTRATURE.

V. Che la persona del Re sarà sacra ed inviolabile.

VI. Che i ministri del Re, ed impiegati saranno soggetti all' esame, e sindacatura del Parlamento, e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l' osservanza delle Leggi, o per qualche grave colpa nell' esercizio della loro carica.

VII. Che il Parlamento sarà composto di due Camere, una detta dei Comuni, o sia dei rappresentanti delle popolazioni tanto Demaniali, che Baronali, con quelle condizioni, e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi posteriori dettagli su questo articolo: l' altra chiamata de' Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei Baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno dritto di sedere, e votare nei due bracci ecclesiastico, e militare, e da altri, che

in seguito potranno essere eletti da Sua Maestà giusta quelle condizioni, e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell' articolo di dettaglio su questa materia.

XIII. Che i Baroni avranno, come Pari, testaticamente un voto solo, togliendosi a moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il Protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali Baroni, ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti Parlamentarj.

IX. Che sarà privativa del Re il convocare, prorogare, e sciogliere il Parlamento secondo le forme, ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà però sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X. Che alcun Siciliano non potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, o turbato nel possesso, e godimento de' dritti e dei suoi beni, se non se in forza delle Leggi di un nuovo codice, che sarà stabilito da questo Parlamento, e per via di ordini e di sentenze de' magistrati ordinarj, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari goderanno della forma dei giudizj medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederannó in Sicilia come in allodj, conservando però nelle rispettive famiglie l' ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i Baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali dritti feudali. Si aboliranno le Investiture, Rilevj, devoluzioni al Fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli, e le onorificenze.

XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidj debba nascere privativamente e conchiudersi nella riferita camera dei Comuni, ed indi passarsi in quella dei Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, e di qualunque altra materia, saranno promiscuamente

avanzate dalle due camere, restando all' altra il dritto di ripulsa.

L' anzidetta real sanzione fu sotto il **10** agosto **1812** per via del segretario di Stato ed Azienda comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare, e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione come meglio si rileva dall' atto parlamentario stipulato alla presenza di S. A. R. il giorno **7** novembre del detto anno dal protonotaro di questo regno.

TITOLO I.

Potere legislativo.

Capitolo I.

§ **1**. Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle, ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge, e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione del Re.

Placet.

§ **2**. Il Re si compiacerà rispondere ai Decreti del Parlamento, prima che resti sciolto, o prorogato; colla formola ***Placet***, o ***Veto***, e senza apportarvi alterazione, o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio dei **10** di agosto **1812**.

Placet;

intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del **1813** in poi, menochè riguardo le nuove leggi de' nuovi codici, quali come parte

integrale della presente Costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

§ 3. Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del ripartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del Re la copia in istampa a tutti i magistrati, e pubblici funzionarj per la esecuzione.

Placet;

con che resti inerente nella corona il dritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne la esecuzione con degli editti.

§ 4. Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche.

Placet;

con che relativamente alla creazione, ed organizzazione di nuove magistrature nei casi straordinarj sia in facoltà nostra di delegare uno, o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

CAPITOLO II.

§ 1. Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti li sussidj non abbiano che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle: come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla reale sanzione

Placet.

§ 2. La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni, ed introiti dello Stato di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla real sanzione. *Placet;*

Capitolo III.

§ 1. I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menochè i casi previsti della santa chiesa.

Placet;

menochè in quei casi che lo sono stati de jure.

Capitolo IV.

§ 1. Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri che in appresso si convocheranno da S. R. M. saranno composti da due camere, l'una detta dei pari o sia dei signori, e l'altra dei comuni.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. La camera dei pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quelli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere, e votare in Parlamento. I pari tanto spirituali, che temporali avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale moltiplicità delle loro parie.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Viene stabilita la rispettiva, ed unica paria della nota presentata dal protonotaro del regno e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell'atto parlamentario.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. La dignità dei pari temporali giusta quel titolo, che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria, e non si potrà ad altri trasferire nè per vendita, nè per donazione, nè per qualsisia maniera, fuorichè quella della successione, secondochè questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue, ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi pari temporali vorrà, purchè quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti, o baroni siciliani,

ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di onze seimila all'anno; perlochè qualunque diploma del Re a tal uopo, non avrà alcun vigore, se prima non sarà registrato negli atti della camera dei pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet Regiæ Majestati.

per la creazione dei pari, nell'intelligenza però, che S. M. si riserba dichiarare in appresso il suo real animo sulle limitazioni.

§ 6 Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovadi, s'intendano *ipso facto* pari spirituali, i nuovi vescovi, e i loro successori.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. I pari temporali potranno costituire per loro procuradore il loro immediato successore, e i medesimi, egualmente che gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro purchè non si cumuli nella stessa persona più di una procura.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo v.

§ 1. La camera dei comuni sarà fondata dai rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale e baronale, nel numero e proporzione che siegue:

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Il regno tutto; fuori le isole adjacenti, si dividerà in ventitre distretti giusta la mappa formata, nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del protonotaro del regno e ciascuno di questi distretti manderà alla camera dei comuni due rappresentanti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al nu-

mero di **18000** anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di 6000 abitanti e non arrivi al numero di 18000 ne manderà uno.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Quelle città o terre poi che contino un numero di abitanti infra 6000, saranno comprese ne' distretti:

« Ma dichiara il Parlamento che questa legge non debba
» togliere la rappesentanza alle attuali città demaniali che la
» godono. Ancorchè la loro popolazione non arrivi alle 6000
» anime, semprechè le vicende dei tempi non abbiano ridotta
» alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se non
» che 2000 abitanti ».

Placet Regiæ Majestati.

§ 6. La numerazione delle anime pubblicata nel **1798** sarà di norma all' esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma per regolare il numero dei rappresentanti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. L' isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascheduna: qualora però l' università degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, debba in tal caso perdere la suddetta rappresentanza ed avrà in compenso due rappresentanti nella camera dei comuni.

Placet Regiæ Majestati.

§ 9. La mappa, di già ridotta agli atti, di popolazioni o rappresentanti fatta sulla numerazione del **1798** e con le regole di sopra stabilite, si metterà all' ultimo dell' atto, dopo quella dei Pari. *Placet Regiæ Majestati.*

§ 10. Nessuno potrà avere nella camera dei Comuni più di una procura o di un voto ed alcun membro della medesima non potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli da' suoi costituenti.

Placet Regiæ Majestati.

CAPITOLO VI.

Non potranno rappresentare alcun distretto città, terra o università degli studi:

§ 1. Gli esteri di qualunque nazione;

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Quelli i quali non avranno venti anni compiti;

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Quelli, i quali saranno criminalmente accusati, fintantochè l' accusa non sia stata cancellata.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. I presidenti e giudici di tutti i Tribunali e qualunque altro siasi magistrato, menochè i magistrati municipali.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Gli uffiziali dell' esercito e della marina in attuale servizio da colonello in giù, eccettuati fra questi coloro che abbiano una rendita di onze 300 annuali;

Vetat Regiæ Majestati.

§ 6. Tutti gl' impiegati secondari nelle reali segreterie, dogane, segrezie, ed altri rami di pubblica amministrazione, come pure quelli che avranno pensioni amovibili a piacere di S. R. M.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. Non potranno rappresentare un Distretto quelli i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che non provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra bimestre, Tande e simili sorta di proprietà, salvo quella, che provvenga da officio amovibile di onze 300 all' anno.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di onze 500 annuali.

Placet Regiæ Majestati.

§ 9. Non potranno rappresentare una città, e terra parlamentaria, o università degli studi quelli i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di onze 150 all' anno, con che però i rappresentanti delle università degli studi sieno liberati di giustificare la detta rendita, purchè fossero cattedratici delle medesime università.

Placet Regiæ Majestati.

§ 10. Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città, o terra parlamentaria, dovrà portarsi in parlamento a proprie spese: ma qualora le università vogliano sui sopravvanzi contribuire alle spese per portarsi i loro rappresentanti ne' parlamenti, saranno in tal caso in libertà di farlo; con che la sovvenzione non possa eccedere più di onza una al giorno, e ciò debba farsi col consenso del consiglio civico.

Placet Regiæ Majestati.

§ 11. Tutti poi i Siciliani nati, o figli di Siciliani abitanti in Sicilia, nei quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo vii.

§ 1. Non saranno ammessi nella camera dei Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, come parimenti saranno privati anche i Pari di sedere nella loro camera trovandosi in uguale circostanza; accordandosi però ai medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purchè si saldassero in quattr' anni e che tutte quelle somme, che forse fossero dovute ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo

non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debitori a favore dell' erario nazionale.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Resta abolita l' eccezione Ostica per i membri sì dell' una, che dell' altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menochè in quei delitti, che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l' abolizione dell'eccezione Ostica, e per il diritto di non essere molestati di persona nelle materie civili *Placet Regiæ Majestati;* per le materie criminali però *Placet Regiæ Majestati* per i soli delitti a relegazione infra, fintantochè non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.

Capitolo viii.

§ 1. I rappresentanti di un distretto nella camera dei Comuni saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nello stesso distretto una rendita vitalizia almeno di onze 18 all' anno sia che la stessa provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande, e simili sorta di proprietà.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio una rendita netta vitalizia almeno di onze 50 all' anno sia che provenga da diretto, o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande e simili sorta di proprietà: da tutti coloro, i quali avranno nella medesima città, o suo territorio un officio pubblico vitalizio, e inamovibile almeno di onze 100 all' anno: e finalmente da cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuradore della città di Palermo, e dal solo console, e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di onze 18.

Placet Regiæ Majestati

§ 3. I rappresentanti di ogni altra città, e terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città o terra, e suo territorio una rendita netta, e vitalizia almeno di onze 18 annuali, sia, che provenga da diretto o utile dominio, o per qualunque censo, o rendita sopra Bimestre, Tande e simili sorta di proprietà.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Da tutti coloro che avranno nella medesima città, o terra un officio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di onze 50 all' anno, e dai consoli e capi degli artefici, purchè abbiano una rendita di onze 9 annuali.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario, e dal corpo dei professori, e dei dottori collegiali di ognuna.

Placet Regiæ Majestati.

§ 6. Chiunque possederà una rendita, come sopra, di onze 18, o più, avrà il dritto di votare e per l' elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto, nel quale essa città, o terra è compresa.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. Gli stessi requisiti espressati per i rappresentanti devono osservarsi per gli elettori, ad eccezione della rendita.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo ix.

§ 1. I capitani d' arme, o i capitani giustizieri saranno quelli, i quali dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella camera dei Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti a seconda delle istruzioni, che saranno fatte a suo tempo.

Placet Regiæ Majestati,

essendosi già approvate le istruzioni.

§ 2. Apparterrà al capitan d'arme d' ogni distretto, ed al capitano giustiziere d' ogni città, o terra parlamentaria il tenere il ruolo dei votanti, della di cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze, il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio, o controversia, che nascer potrà sopra la legalità dei voti, e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente, per prevenire sul luogo i disordini, che altrimenti ne potrebbero accadere, giacchè le parti che si crederanno gravate dalle procedure, e decisioni dei capitan d' arme, o giustizieri, potranno, dopo la elezione, portarne querela alla camera dei Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità, o illegalità della elezione dei suoi proprj membri.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. Seguita la elezione, avvisarla subito al protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. In caso, che la rappresentanza di un distretto, o di una città, o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, o città, o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite, e sarà dovere di ogni capitan d' arme o capitano giustiziere l' intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso.

Placet Regiæ Majestati.

§ 6. Per le elezioni dei rappresentanti delle due università degli studj di Palermo e di Catania si eseguiranno le anzidette incombenze dal rispettivo Rettore di ognuna, ed in mancanza di questo dal più antico dei professori.

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. I capitani d' arme, e i capitani giustizieri, e i due Rettori delle università degli studj di Palermo e di Catania non devono ingerirsi nel giudicare dei requisiti sopra speci-

ficati che aver devono i candidati per essere eletti rappresentanti dei comuni, appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame, e giudizj prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla camera de' Comuni.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo x.

§ 1. Le elezioni dei rappresentanti dei distretti si faranno nelle capitali dei distretti medesimi.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Quelle dei rappresentanti della città, e terre parlamentarie nelle stesse città e terre.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza ad elezione dei rispettivi capitani.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato, ma la elezione cadrà sopra colui, che ha riportato maggior numero di voti.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, o per procura ad alta voce in mani del rispettivo maestro notaro, e alla presenza del capitano, e dei suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati

stante lo formole di già approvate.

§ 6. Nessun Pari avrà il diritto di frammischiarsi nelle elezioni dei membri della camera de' Comuni.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Il maestro notaro del comune, dove le elezioni si dovrano effettuare, sarà colui, che assisterà alle medesime.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopraddette elezioni.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. Se si troverà forz' armata di ordinaria guarnigione, menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo, che saranno compite le elezioni suddette.

Placet Regiae Majestati.

§ 10. Nessun impiegato, o dipendente della corona potrà intromettersi nelle elezioni suddette sotto la pena di onze 200 e della perdita dell' officio.

Placet Regiae Majestati.

§ 11. I candidati non potranno dare agli elettori denaro, feste, pranzo, o altro, sotto la pena di onze 200 e di nullità di elezione.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. Le elezioni dei rappresentanti delle due università di Palermo, e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario in presenza del rettore, farà le veci del maestro-notaro per ricevere, e registrare i voti de' professori.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. L' accettazione d' un impiego dato dal Re rende vacante *ipso facto* il posto, che si ha nella camera dei comuni, eccettuati gl' impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menochè per tutti quegl' impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del capitolo 6 di sopra indicati.

Placet Regiae Majestati,

con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafro sesto del capitolo sesto possano intervenire.

Capitolo xi.

§ 1. Sarà unicamente dritto di S. M. quello di convocare, sciogliere, e prorogare il Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Il Re sarà tenuto convocarlo in ogni anno, come è stato sanzionato all' articolo nono.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. S. R. M. però dovrà convocare, prorogare, sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della di cui formazione si tratterà in appresso.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. La rappresentanza alla camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo quale termine essa cesserà naturalmente.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del Re ad ogni Pari e Rappresentante dei comuni, premesso l' ordine del Re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Nella rinnovazione poi della camera dei comuni intimerà i capitan d' armi, i capitani giustizieri, e i rettori delle due università a dover convocare gli elettori, per procedersi alle elezioni de' rispettivi rappresentanti de' comuni fra un dato tempo, che non sarà mai nè più, nè meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l' ordine del Re, per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. L' apertura del Parlamento si farà da S. R. M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno de' pari nella camera stessa de' signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de' due commissarj del Re nelle formole cattoliche, dove pure interverranno i Comuni, che resteranno all' impiedi, ed alla barra della camera.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Il Re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui nessun de' membri ha facoltà di rispondere.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. La prorogazione, o dissoluzione del Parlamento si farà da S. R. M. personalmente, o per delegazione con

quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l'apertura.

Placet Regiae Majestati,

nel senso, che, la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo; e per dissoluzione debba intendersi, che S. M. vuole convocarlo con nuovi membri della camera de' comuni, e tanto nel primo, che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà riputare come non fatta.

Capitolo xii.

§ 1. Nella camera dei Pari starà sempre eretto il trono sopra tre scalini.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Il giorno dell'apertura del Parlamento il Re vi sederà.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale, o temporale, indi gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; di rimpetto al trono staranno all'impiedi i membri de' comuni dietro la barra, che sarà situata in fondo.

Placet Regiae Majestati:

con che vi assistano i membri che compongono il primario magistrato del Regno; e fintantochè non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de' presidenti e consultori.

Capitolo xiii.

§ 1. Nella camera de' Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de' Pari però si conserverà l'istesso ordine di sedere secondo l'antichità di

ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l' ultimo luogo.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. I voti in tutte le due camere si daranno confusamente con situarsi a dritta gli affermativi e a sinistra coloro che saranno per la negativa.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xiv.

§ 1. Il presidente della camera de' Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S. R. M. fra i membri della camera stessa; e quello de' Comuni sarà eletto dall' istessa camera de' Comuni ed approvato da S. R. M.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. La elezione del presidente della camera de' comuni si farà il giorno appresso, che sarà fatta la solenne apertura, al qual effetto presederà il protonotaro del regno.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Questa elezione si farà a voti segreti e potrà cadere solamente sui membri della camera de' comuni.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xv.

§ 1. Il presidente d' ogni camera avrà le seguenti preeminenze ed attributi:

Sederà in un luogo distinto;

Risponderà ed arringherà in nome della camera quante volte occorra;

Metterà gli affari in deliberazione;

Proporrà il tempo di dare i voti e dopo raccolti per mezzo del cancelliere ne pubblicherà il risultato;

Deciderà definitivamente tutte le controversie che potranno insorgere fra i membri, per la precedenza della parola;

Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità o disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la

camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi in proporzione della di lui contumacia e colpevole condotta.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Il presidente avrà solamente voto in caso di parità.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Maneggerà le spese e soprantenderà al regime ed alla polizia della camera.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. Potrà avvertire chiunque de' membri giudicherà, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Sarà egli in tutto come ogni altro membro sottoposto alla censura e alle punizioni della camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell' officio e alla espulsione della camera.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xvi.

§ 1. Nessun giudice o magistrato potrà mai inquirire, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due camere, o contro le camere istesse per qualunque cosa siasi da loro detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento istesso, ciò sotto la pena di onze 1000, della perdita di qualunque pubblico officio e della relegazione per dieci anni in una isola.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. S. R. M. nella esecuzione di tali sentenze non potrà mai accordare perdono o mitigazione alcuna al castigo dovuto

ai delinquenti; nè questi per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordine o commissioni della M. S.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. La camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto d' intervenire in Parlamento o con pene anche più gravi, come si dichiarerà nel nuovo codice criminale.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xvii.

§ 1. Ognuno de' due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll' annuo soldo di onze 400.

Per le cariche *Placet Regiae Majestati:* con che verranno creati dal re a nomina del rispettivo presidente.

§ 2. Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarj coll' annuo soldo di onze 150 ed altri uffiziali subalterni che si crederanno dalla camera necessarj.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuno di loro camera coll' annua somma di onze 100 per ognuno.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. I due cancellieri co' rispettivi segretari registreranno distintamente tutti gli atti delle loro camere, conteranno e pubblicheranno i voti e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet Regiae Majestati,

in conformità della sovrana sanzione apposta al § 1 di questo capitolo.

§ 5. Il protonotaro del regno manterrà l' archivio di tutti gli atti Parlamentari sanzionati e non sanzionati in officio esistente nella stessa casa del Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Vi sarà oltre de' sopraddetti impieghi nella camera de' comuni un capitano d'ordine che sarà ad elezione del presidente di essa camera: costui manterrà la polizia nella camera, per cui l'uscirne dipenderà dai suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsisia mandato della camera medesima, avutane l'autorizzazione per iscritto dal presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa camera solamente, coll'annuo soldo di onze 150. Il presidente della camera dei pari eleggerà un'altro simile uffiziale col soldo medesimo a tenore della costituzione d'Inghilterra.

Placet Regiae Majestati,

per le cariche; ma saranno eletti dal re a nomina del protonotaro, fintantochè non si stabilirà da S. M. un impiego analogo a quello del gran Camerlingo.

§ 7. Le ambasciate da una camera all'altra si recheranno da tre membri, o più, secondochè sarà determinato da ciascuna delle camere stesse.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella camera, e nelle sedute assistere alla porta, escludendo chiunque non sarà autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. Tutti i sopraddetti ufficiali non potranno rimuoversi dall'impiego, che per colpa nel loro officio, o per poco lodevole condotta. *Placet Regiae Majestati.*

§ 10. Vi sarà una stamperia di dipendenza del Parlamento dentro le mura del suo edifizio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate.

Vetat Regia Majestas.

§ 11. Il direttore della medesima dipenderà immediatamente, ed unicamente dai presidenti delle due camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogn'altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni, o atti, che si risolveranno nelle camere rispettivamente.

Vetat Regia Majestas.

§ 12. Si formeranno nelle camere delle ringhiere per le persone, che non sono parlamentarie.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. Avranno queste l' ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle camere, o dal presidente.

Placet Regiae Majestati.

§ 14. I primi non potranno darne, che un solo, l' altro due.

Placet Regiae Majestati.

§ 15. Chiunque però avrà l' ingresso non potrà portare armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce, o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla camera, ma ben anche di essere arrestato, e quando la camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xviii.

§ 1. In ciascuna delle due camere chiunque dei suoi membri potrà avanzare qualunque proposta.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Le proposte di legge presentate alla camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione, o votazione, si dovranno leggere, e discutere in tre differenti sedute. Potrà la camera per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne debba fare il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla camera istessa; potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai pari, e dietro il presidente, il quale non potrà interloquire sopra alcuna materia, se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d' Inghilterra.

Placet Regiae Majestati,

beninteso, che in seguito di quanto si è detto al § 3 del cap. 12, i membri del primario magistrato deb-

bano esser chiamati ad ogni nuovo parlamento, per potere intervenire nelle sedute della camera dei pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

§ 3. Per l' istesso oggetto potrà l' intera camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti, e correzioni, che giudicherà senza la solita formalità.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Ognuna delle due camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La proposta rigettata in una delle due camere non potrà riproporsi, che nella sessione dell' anno seguente.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xix.

§ 1. Qualunque proposta relativa a sussidi, ed imposizioni dovrà iniziarsi nella camera dei comuni.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Quella de' pari avrà solamente il dritto di assentirvi, e dissentirvi senza però potervi fare alterazione, o modificazione alcuna.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Tutte le proposte, che per loro conseguenze potranno ledere i dritti della patria, devono iniziarsi nella camera dei pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella dei comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi, o dissentirvi.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. S. R. M. non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione alcuna delle proposte, che sono pendenti nelle camere del Parlamento, ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di ambe le camere, dovranno presentarsi a S. R. M., per averne un assoluto *Placet* o *Veto.*

Placet Regiae Majestati.

§ 5. La M. S. manifesterà il *Placet* o *Veto,* inteso il

parere del suo privato consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella camera dei pari, ove si raduneranno pure i membri della camera dei comuni colle forme di sopra descritte.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Tutte le volte, che S. R. M. volesse dare a voce la sua real sanzione, intervenendo nella camera dei pari, i membri dei comuni vi interverranno all' impiedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento ed il cancelliere della camera dei pari proferirà il *Placet* o *Veto* che sarà decretato dal re.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il *Placet* o *Veto*, per indi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno e del real suggello d' apporsi dal medesimo, conservarsi originalmente nei rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Una camera non potrà ingerirsi, nè prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono nell' altra pendenti.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. In caso però, che le due camere fossero d' accordo in alcuni punti e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di loro deputare un certo numero dei suoi membri, perchè questi sedendo insieme, procurassero di conciliare le differenze e ridurre le camere all' accordo ed alla uniformità dei voti.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo xx.

Per essere compita la camera dei Pari, vi vogliono almeno trenta componenti la medesima; e per essere compita quella dei Comuni ve ne vogliono almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive camere vedranno di non esservi il sopraddetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o

al giorno appresso o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXI.

Le due camere del Parlamento potranno fissare per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario, che nello stesso giorno siedano anche le camere.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXII.

Ogni cittadino Siciliano che non fosse membro del Parlamento potrà avanzare una sua domanda, querela o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico al Parlamento, per mezzo però di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguarda un oggetto pubblico, il membro di una delle due camere che ne sarà incaricato, non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla camera: se riguarda un oggetto particolare, si dovrà dare ad un comitato, per discutersi, se debba accettarsi o ricusarsi.

Vetat Regia Majestas.

CAPITOLO XXIII.

Ogni Pari ha il diritto di fare inserire nel giornale delle camera le sue proteste colle ragioni che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla camera una cosa contraria al suo sentimento.

Placet Regiae Majestati.

CAPITOLO XXIV.

§ 1. Ogni membro di ciascuna camera, che sarà accusato dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi, che chiamato alla barra o cancellata la sua accusa.

Placet Regiae Majestati,

quante volte l' accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato, e non gia per la sola mozione.

§ 2. Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. La camera dei comuni dopo avere stabilita l' accusa, comincerà a fare le ricerche per le pruove, e per i documenti del processo, e manderà l' accusa documentata alla camera dei Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.

Placet Regiae Majestati,

per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi d' una malversazione qualunque, la camera dei comuni farà unicamente l' accusa, e il dippiù si praticherà dalla camera dei Pari.

§ 4. Entrambe le camere hanno il diritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate; ma prima di chiudersi il Parlamento dovrà, se l' affare non sia definito, essere commesso al Magistrato ordinario.

Placet Regiae Majestati,

con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) onde lo formi, e pronunzi la sentenza diffinitiva: nell' intelligenza, che quelli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi, o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

Capitolo xxv.

§ 1. Tutti i Pari sono uguali in diritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. I Pari, e le loro mogli, e vedove, finchè non passino a seconde nozze, come anche le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet Regiae Majestati,

riservandosi S. M. di dichiarare il suo Real animo sulle forme da stabilirsi.

§ 3. La paria si limita ai soli padri di famiglia.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. I Pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i Comuni.

Placet Regiae Majestati,

quando sia per il giudizio, che i Pari pronunziano; ma quando saranno ricevuti come testimoni, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

CONSIGLI CIVILI

E MAGISTRATURE MUNICIPALI.

Capitolo I.

Tutti i negozj pubblici, ed interessi dei comuni del regno dovranno essere trattati, ed amministrati da un Consiglio e Magistrato Municipale nella forma e modo qui sotto descritti:

§ 1. Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e città di questo regno tutti coloro che votar possono per la elezione dei rappresentanti delle medesime nella camera dei comuni, purchè sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta membri, nè meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un rappresentante, crescerà il numero dei membri nei loro consigli in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà in Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Se il numero dei componenti di un consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di Aggregati, quei cittadini del luogo, nei quali concorre la maggiore fiducia.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro corpo, ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del civico consiglio.

Placet Regiae Majestati.

§ 5. I diritti, e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che riputerà più confacente al bene generale di quel Comune.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità del Parlamento, imporre tasse; ordinare imprestiti forzati; chiedere preferenza nei contratti di compra e vendita; proibire o limitare l'entrata, o l'esportazione di qualunque merce e genere; impedire la libera panizzazione dei particolari; e generalmente violare, o restringere il sagro diritto di proprietà di chicchessia.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Si permettono bensì gl'imprestiti forzati nei soli casi urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, o sbarco dei nemici, restando in diritto ciascuno che si crederà gravato di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque dei sopraddetti casi, nè in qualunque altro gravare i possidenti non abitanti nel Comune, nè direttamente, nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. Restano abolite dall'imminente raccolto, dopo la real sanzione le così dette *Terze Parti*, che si sogliono contribuire sulla produzione dei grani.

Placet Regiae Majestati

§ 9. Ciascun Comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sui riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810, da ritrarsi per una sola volta dai proprietari possidenti terre, che appartengono ai territori dei rispettivi comuni; quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, dai quali forse saranno rettificati i riveli, a contribuire quel di più, che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione.

Placet Regiae Majestati.

§ 10. Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i domini diretti, intermedi; restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i di cui proprietari trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso.

Placet Regiae Majestati.

§ 11. Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. Il civico consiglio stabilirà la proporzione della tassa sino al cinque per cento a seconda delle circostanze del luogo.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell'amministrazione di detto peculio, ferma rimanendo la solidale risponsabilità di tutti i consulenti.

Placet Regiae Majestati.

§ 14. Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire, sarà tenuto depositare il suo tangente in maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminario che trovansi gabellati per più anni in denaro, dovrà questo sborsarsi dal gabellotto, da compensarselo sulla gabella da lui dovuta, meno che quella rata, che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione:

Placet Regiae Majestati.

§ 15. La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si

dovrà dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell' imposizione.

Placet Regiae Majestati.

§ 16. Apparterrà al civico consiglio di proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio Comune o sia stabilire la così detta Congrua, beninteso però che quanto all' accrescere con nuovi pesi comunitativi gl' introiti, ciò non possa farsi senza l' intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque dei sopraddetti casi, nè in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel Comune, nè direttamente, nè indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura.

Placet Regiae Majestati.

§ 17. Soprantendere agl' introiti ed alle spese del Comune e divisare quelle pubbliche istituzioni, ed opere che servano per i bisogni, comodo ed ornato del Comune medesimo.

Placet Regiae Majestati.

§ 18. Eleggere il magistrato municipale e sindacarne in ogni anno i conti.

Placet Regiae Majestati.

§ 19. Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque dei suoi propri membri per farne lo esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l' approvazione o la riprovazione.

Placet Regiae Majestati.

§ 20. Fattasi con atto solenne dal consiglio l' approvazione, il magistrato municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l' amministrazione tenuta l' anno precedente.

Placet Regiae Majestati.

§ 21. Pronunziandosi però la riprovazione, o censura dal consiglio, i cinque sopraddetti membri a nome del Comune

proporranno l'accusa e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinari. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori ed i congiunti sino a quel grado di sospicione che si dichiarerà dal nuovo codice, non potranno dar voto nell'elezione dei cinque membri sindicatori, nè nello esame e querela della loro amministrazione.

Placet Regiae Majestati.

§ 22. Il consiglio di ogni città o popolazione di questo regno si adunerà regolarmente una volta il mese ed estraordinariamente quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale.

Placet Regiae Majestati.

§ 23. Il dritto di convocarlo, e di presiedervi sarà del capitano giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più.

Placet Regiæ Majestati.

§ 24. I conti dell'amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno.

Placet Regiæ Majestati.

Capitolo II.

§ 1. Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori, o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto.

Placet Regiæ Majestati.

§ 2. Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l'elezione di tale magistrato municipale si eseguirà a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio di ogni anno il consiglio cambierà solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro, talchè la durata degl'individui com-

ponenti tale magistrato municipale, sarà per tanti anni, quanti saranno i membri, che lo compongono.

Placet Regiæ Majestati.

§ 3. E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui, che ogni anno dovrà deporre la carica, quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti.

Placet Regiæ Majestati.

§ 4. L'elezione di tale magistrato dovrà cadere su i possidenti probi, e facoltosi del Comune.

Saranno esclusi coloro, che si trovano interessati ne' pubblici arrendamenti.

Le così dette mastre-serrate saranno abolite.

Placet Regiæ Majestati.

§ 5. Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l'elezione, immettersi nell'esercizio del loro impiego.

Placet Regiæ Majestati.

Le preminenze e gl' incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

§ 6. I. Rappresentare immediatamente il comune;

Placet Regiæ Majestati.

§ 7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità, e dipendenza dall' attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature, e nel novello codice.

Placet Regiæ Majestati.

§ 8. III. Eleggere i soliti uffiziali subalterni del Comune colla facoltà di poterli rimuovere.

Placet Regiæ Majestati.

§ 9. IV. Amministrare tutte le rendite del Comune.

Placet Regiæ Majestati.

§ 10. V. Eseguire tutte le risoluzioni del civico consiglio circa l'annona, e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia.

Placet Regiæ Majestati.

§ 11. VI. Vegliare all' osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel correate anno 1812 con quelle giurisdizioni, e dipendenze, che in seguito stabilirà il Parlamento.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservadore non avrà più ingerenza nel magistrato municipale.

Placet Regiae Majestati.

§ 13. Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale.

Vetat Regia Majestas.

§ 14. Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi, ed accusare l' uno e l' altro presso i magistrati ordinarj per qualsisia loro decreto o procedimento illegale.

Placet Regiae Majestati.

§ 15. Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarj.

Placet Regiae Majestati.

Capitolo III.

§ 1. Sarà totalmente libera l' esportazione ed importazione da un luogo all' altro del Regno delle derrate d' ogni specie.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Nessuno magistrato municipale, o altra autorità potrà impedire la libera circolazione de' generi sotto pretesto di pubblico bisogno ed utilità.

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Saranno ugualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, con doversene però compensare il valore, o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente possiedono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, con quegli stabilimenti prescritti dal Parlamento: al momento poi, che sarà

indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni, che potranno trovarsi fatte.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. Restano aboliti gli officj dei protomedici del regno, beninteso, che dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, subitochè avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

§ 5. I visitatori che ogn' anno sono dal protomedico destinati nel regno restano parimenti aboliti; beninteso, che dovrà aver luogo tale abolizione, tostochè nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, subitochè avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo del nuovo codice delle leggi civili e criminali.

COLONNA ANNONARIA DI PALERMO.

Siccome il Parlamento si è occupato a stabilire in ogni città, e terra il peculio quando attualmente non l' abbiano, così si è creduto anche occuparsi dello stabilimento di una colonna annonaria per la capitale.

Ha richiamato alla sua memoria il Parlamento, che nei generali comizj tenuti nel 1648, allorchè per riparare allo sbilancio di quei tempi s' imposero le così dette nuove gabelle sul vino, farina, orzo, olio, ed altri generi, fu determinato dal civico consiglio, che tutti li cittadini palermitani dovessero pagare siffatte imposizioni senza alcuna eccezione di persone, ancorchè di classe privilegiata, e discendenti da sangue regio.

Placet Regiae Majestati.

Digitized by Google

§ 1. Essendosi però col tempo introdotte abusivamente delle franchezze, ed esenzioni contro le disposizioni del surriferito consiglio civico a favore della regia corte, e della truppa, ed importando queste attualmente onze sedicimila circa in ogn' anno, secondo il risultato di un coacervo di anni quattro, ha stabilito il Parlamento, che tutte somiglianti esenzioni restassero abolite dal primo gennaro del prossimo anno **1813**, e la divisata somma si cumulasse unitamente ad altre somme, che più sotto s' indicheranno, sino all' imponente somma di onze duecentomila.

Placet Regiae Majestati.

§ 2. Ha pure riflettuto il Parlamento, che dallo stesso civico consiglio si determinò che verificandosi degli avanzi di suddetti introiti, si debbano questi impiegare nella estinzione de' capitali delle soggiogazioni, e che in oggi tali avanzi ascendono alla somma di onze ventimila annuali circa.

Non ha trascurato il Parlamento di aver presenti le diverse disposizioni date dal governo di tempo in tempo per tali avanzi; ma fissandosi sul lodo pubblicato fra la deputazione di nuove gabelle, e i creditori soggiogatarj bimestranti dal duca Lucchesi allora pretore, e dal Marchese D. Donato Tommasi allora conservadore generale, che da S. M. fu approvato con dispaccio de' **10** luglio **1808** e fu dato alle stampe; ha ora il Parlamento rilevato, che in detto lodo si prescrive, che la somma di onze dodicimila novecentonovanta s' impiegasse porzione in isconto delle quattro annate di attrasso sulle dette soggiogazioni, e porzione in ricompra degli stessi bimestri.

Da ciò ne siegue, che rimangono onze settemila annue sulle riferite onze ventimila, che si è espressato di sopra, formate la quantità de' sopravanzi; quali onze settemila è stato solito girarsi al Senato per supplire al pagamento de' suoi debiti annonarj come si ordinò con real dispaccio de' **2** luglio **1810**.

Siccome però in virtù di un real dispaccio dei 6 agosto del corrente anno 1812 è stata accordata al riferito senato la intera percezione del primo e secondo tarì del nuovo imposto, onde così riparare ai suoi debiti, e dichiara la M. S. in detto dispaccio, che si riserva in appresso dare le provvidenze sugli avanzi delle nuove gabelle; così è, che il Parlamento stabilisce, che le accennate onze 7000, e tutta quella quantità di avanzi, che potesse esservi sopra le dette onze 7000 si unisse ogni anno all' espressate di sopra onze 16000, per la formazione del cumulo prescritto delle onze 200000, e ciò a contare dall' anno corrente, principiato il primo luglio 1812 e da correre a tutto li 30 giugno del prossimo anno 1813 che forma il così detto *anno pretorio.*

Placet Regiae Majestati.

§ 3. Viene pure in rilevare il Parlamento, che per determinazione del consiglio civico del 12 giugno del corrente anno 1812, e da S. M. approvata con dispaccio de'16 dello stesso, siasi accresciuto di altri tarì 6 il dazio della polizza del macino, e per il quale vi ha di già l' offerta di onze 23000 annuali. Essendosi bensì fatta una tale imposizione per rimborsarsi il senato della perdita, che sta soffrendo nell' attuale panizzazione dallo smaltirsi il pane a quel peso, che non permetterebbe il costo de' frumenti; ha stabilito il Parlamento, che dal giorno in cui sarà soddisfatto il senato della perdita di cui si tratta, prenda l' incarico di esigere le cennate onze 23000 annuali per il detto aumento sul macino la deputazione di nuove gabelle, come quella, che riscuote l' altro antico dazio sul riferito macino unitamente ad altri dazj civici e si aggreghino dette onze 23000 alle due partite indicate di sopra, componenti la somma di onze 23000 circa ogn' anno, per così eseguire con maggiore speditezza il cumulo di onze 200000 per la colonna annonaria.

Placet Regiae Majestati.

§ 4. La deputazione di nuove gabelle per come anderà incassando delle somme per conto di tale colonna annonaria, le giri al magistrato municipale per l' oggetto indicato.

Placet Regiae Majestati.

Digitized by Google

§ 5. Realizzato tale cumulo, resti abolito l'aumento suddetto di tarì 6 sul macino; e quanto ai sopravanzi si impieghino tutti per il destino fissato nel consiglio del 1648, quello cioè di andarsi estinguendo i capitali delle soggiogazioni sulla città di Palermo.

Placet Regiae Majestati.

§ 6. All'oggetto poi, che un tale cumulo fosse sempre esistente nella divisata somma di onze 200000, e non dovesse in altro uso impiegarsi, che nella compra in tempo opportuno de' grani per potersi acquistare a prezzo discreto, stabilisce il Parlamento, che il magistrato municipale a cui, a tenore della nuova costituzione, sarà affidata la cura dell'annona, panizzando a costo, e spese, debba andare rimettendo nella cassa della colonna annonaria, per come va smaltendo, tutta quella somma, che è stata presa, per l'acquisto de' grani suddetti.

Placet Regiae Majestati.

§ 7. Se nel tempo che dovrà scorrere sino al totale incasso delle onze 200000, crederà il magistrato municipale valersi di qualche somma, per l'oggetto sopra indicato, il Parlamento l'autorizza a ciò fare, ma colla condizione di sopra espressata.

Placet Regiae Majestati.

§ 8. In tutti gli altri casi però, non potrà giammai prendersi somma veruna dalla cassa della suddetta colonna, anche in quei di peste, alluvione, tremuoto, ed incendio, nei quali stabilisce il Parlamento che il magistrato municipale della città di Palermo debba altronde provvedere ed occorrere ai pressanti bisogni, dovendo sempre la stabilita colonna restare esistente.

Placet Regiae Majestati.

§ 9. Il riferito magistrato municipale curerà che nei libri di scrittura di sua dipendenza si apra un conto apparte sotto la rubrica di *Colonna Annonaria.* Sarà sua particolare incumbenza tal esatta esecuzione di quanto è stato prescritto dal Parlamento sul tale assunto, non meno che dal consiglio

civico, di cui dovrà restar ferma la solidale risponsabilità col detto magistrato municipale, perchè non si consumi la riferita colonna annonaria e non s' impieghi se non nell' oggetto espressato.

Placet Regiae Majestati.

§ 10. Alla fine poi di ogni anno debba il magistrato municipale presentare al consiglio civico il conto di tale amministrazione e darlo alle stampe per la pubblica intelligenza.

Placet Regiae Majestati.

§ 11. Il consiglio civico poi conformemente a quanto si è detto nel capitolo primo dei consigli civici, deputando cinque dei suoi membri, farà esaminare siffatto conto, acciò fattone ad esso il rapporto ne passi all' approvazione o disapprovazione.

Placet Regiae Majestati.

§ 12. In questo secondo caso i cinque membri surriferiti proporranno le loro querele presso i tribunali ordinari a carico di coloro che avranno mancato al loro dovere.

Placet Regiae Majestati.

ISTRUZIONI

riguardanti l' articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione dei rappresentanti alla camera dei Comuni.

N. 1. Sanzionato che sarà il capitolo nono dal potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del Comune ed a tre de' membri del consiglio civico di avere un' annua rendita netta di onze 18, potrà dare il suo voto, per la elezione del deputato o deputati di quel Comune e di quelli del Distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo Consiglio a voti segreti, appena pubblicato l' ordine

della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati Squittinatori.

Placet Regiae Majestati.

N. 2. Si eseguirà lo stesso anche da' parrochi curati e dagli arcipreti, ma a bocca, e nelle rispettive chiese e parrocchie.

Placet Regiae Majestati.

N. 3. Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, nei modi espressati di sopra, la maniera colla quale si farà la elezione dei deputati mentovati, e le qualità prescritte per questi ultimi.

Placet Regiae Majestati.

N. 4. Il parroco, curato, o l' arciprete di ogni villaggio o terra, e i parrochi, curati, o arcipreti dei rispettivi quartieri nelle grandi città faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità requisite per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da loro firmate al capitano, e ai tre squittinatori del luogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 5. Sarà di privativa ispezione dei rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare, e verificare *gratis* se esistano, o no nei pretendenti all' elettorato le qualità prescritte per gli elettori e di fare loro anche *gratis*, verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli del capitano, e del consiglio civico.

Placet Regiae Majestati.

N. 6. Un altro obbligo dei suddetti squittinatori, e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell' archivio del civico consiglio, e di rimetterne le copie da loro sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli al capitano, ed ai tre squittinatori del capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 7. Il capitano di ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l' ordine dal protonotaro del regno per la elezione dei deputati de' Comuni, dovrà farlo immediatamente pubbli-

care da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del Comune di presentarsi a lui e ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere da loro riconosciuti ed ottenerne in seguito un contrassegno del loro dritto all' elezione, tanto del deputato o deputati locali, quanto di quelli del distretto.

Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l' ora in cui si passerà all' elezione del deputato o deputati del luogo, e che gli elettori terminata che sarà l' elezione dei mentovati deputati, dovranno conferirsi al capoluogo, per dare personalmente o per procura il loro voto, per l' elezione dei deputati del distretto.

Placet Regiae Majestati.

N. 8. Il luogo di questa adunanza sarà aperto e spazioso, e il giorno d' assegnarsi sarà il quarto, a contare dalla pubblicazione del bando.

Placet Regiae Majestati,

con che secondo lo spirito del § 3 del capitolo X. del potere legislativo, il luogo dovrà essere la Casa Senatoria, o la sala del Civico Consiglio, ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti la radunanza duri per il corso di giorni otto, da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

N. 9. Pubblicato che sarà quanto si è espressato al numero settimo di queste istruzioni, si riunirà il civico consiglio, per passare alla elezione dei squittinatori nel modo espressato nel numero primo.

Placet Regiae Majestati.

N. 10. L' incarico del maestro-notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori e di formare i certificati e tutt' altro conveniente agli elettori ed ai deputati.

Placet Regiae Majestati.

N. 11. Cureranno i capitani e i squittinatori di fare il giorno vegnente e nei susseguenti affissare ne' luoghi pubblici le liste de' nomi dei candidati o sia dei pretendenti a rappresentare nel Parlamento e di trasmettere copie suggellate

e da loro firmate al capitan d'arme ed agli squittinatori del capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 12 Sarà dovere dei capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bollettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio e col nome dell' elettore da un lato.

Placet Regiae Majestati.

N. 13. L'oggetto di provvedere gli elettori di questi bollettini, sarà quello di poter giustificare al capitano e agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto al momento che soprantenderanno all' elezione dei deputati, il loro diritto di votare per dette elezioni.

Placet Regiae Majestati.

N. 14. Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascun comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capoluogo rispettivo per eleggere i deputati di quel distretto.

Placet Regiae Majestati.

N. 15. L'elezioni dei sopraddetti deputati si eseguiranno nel modo che segue:

Presederanno all'elezione dei deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, e a quella di deputato di distretto il capitan d'arme e gli squittinatori del capoluogo.

Placet Regiae Majestati.

N. 16. Gli uni e gli altri rispettivamente soprantenderanno alla recezione de' voti che si farà dal maestro-notaro.

Placet Regiae Majestati.

N. 17. Staranno questi a sedere attorno di un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l' elezione suddetta.

Placet Regiæ Majestati,

ma per il corso dei sopraddetti otto giorni, con dovere ricevere i voti, che mano mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo giorno sino al mezzodì, e il dopo pranzo due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

N. 18. Vi sarà all' uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli Elettori del loro particolare comune.

Placet Regiæ Majestati.

N. 19. Il capitan d' arme però, e gli squittinatori dei capiluoghi, che presederanno all' elezione dei deputati dei loro distretti, dovranno avere avanti a loro il registro dei nomi degli elettori di tutti i paesi dei cennati distretti.

Placet Regiæ Majestati.

N. 20. Radunati che saranno gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano che si desse principio alla votazione.

Stante la modificazioni fatte agli articoli 8 *e* 17, *Vetat Regia Majestas.*

N. 21. Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l' altro, ciascuno di loro metterà sul tavolino uno dei due bollettini espressati nel numero 12 e pronunzierà ad alta voce, e coll' ordine istesso il nome e cognome del candidato da lui prescelto.

Placet Regiae Majestati,

purchè tutto ciò si esegua durante il corso dei giorni otto stabiliti dall' articolo ottavo.

N. 22. Per questa prima volta, in caso che non vi sieno i capitan d' arme, così ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capiluoghi dei distretti.

Placet Regiae Majestati.

N. 23. Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quei fra i candidati, che li avranno ottenuto, e assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, nel quale scriverà i voti.

Placet Regiæ Majestati.

N. 24. Il tempo della elezione durerà al più tre giorni, e finita che sarà la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano, e dagli squittinatori del luogo i voti, che avrà ottenuto qualunque dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitano, e squittinatori.

Placet Regiae Majestati,

purchè il tempo si regoli a norma dell' articolo ottavo.

N. 25. Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti i voti, che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dai squittinatori, e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato coi suggelli del detto capitano, e del consiglio civico.

Placet Regiae Majestati,

regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26. Durante l' elezione, o finita la medesima, il maestro notaro non potrà negare a qualunque dei candidati, o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti che ha avuti. Questi all' incontro dovranno pagargliene i dritti.

Placet Regiae Majestati.

N. 27. Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città, l' impedire i disordini, e le irregolarità, e il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione: resterà però alle parti, che si crederanno gravate, terminata che sarà l' elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla camera dei Comuni, cui apparterrà il decidere se debba, o no ricominciarsi l' elezione per i candidati in contesa, e se il di già eletto dovrà rappresentare nella camera durante la nuova elezione.

Placet Regiae Majestati.

N. 28. Tanto i capitani, quanto gli squittinatori non potranno pigliare ingerenza nell' esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l' elezione, al protonotaro, e quindi alla camera dei comuni.

Placet Regiae Majestati.

N. 29. Tutte le anzidette istruzioni votate, e conchiuse, non vadano annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegnino al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il Regno.

Placet Regiae Majestati.

DECRETO PER LA LIBERTA' DELLA STAMPA.

§ 1. Ognuno potrà stampare, e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione, e ciò dal momento, che S. R. M. avrà sanzionato il presente capitolo.

Placet.

§ 2. I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinari Ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento, intendendosi per tali scritti tutti quelli che interamente di proposito trattano dei dogmi, e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani, e le versioni ed interpetrazioni del nuovo ed antico Testamento.

Placet,

restando soggetti ancora all' istessa censura tutti gli scritti riguardanti teologia dogmatica, e teologia morale, sia che ne trattino direttamente, o indirettamente, e ciò s' intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che si introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

§ 3. I. Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi;

Placet.

§ 4. II. Nei quali si offenda la persona del Re dichiarata inviolabile;

Placet.

§ 5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia;

Placet.

§ 6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812 cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato, per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due camere, l' una de' Pari, l' altra dei Comuni; il potere esecutivo presso il Re ed il

potere giudiziario presso i magistrati: che il solo Parlamento abbia il dritto d' imporre le tasse: che i funzionarj pubblici siano ad esso risponsabili, e niuno possa essere arrestato, e punito se non conforme alle leggi, e per via di ordini, o sentenze dei magistrati ordinarj;

Placet,

nell' intelligenza che il potere legislativo si intenda nel senso stesso espressato nel § 1 del cap. 1 del potere legislativo.

§ 7. V. Che promuovano direttamente e a disegno la disubbidienza alle leggi, ed ai mandati ed ordini dei magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione, tanto sulle leggi, quanto su di qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario;

Placet.

§ 8. VI. Che contengano libelli infamatorj, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarj alla decenza pubblica, ne' quali si svelino gl' intrighi, ed i segreti scandalosi delle famiglie.

Placet.

§ 9. Colui, che incorrerà nel primo dei suddetti delitti sarà condannato alla relegazione da uno anno sino a dieci:

Placet,

nell' intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finchè il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro, che introducono, vendono, e fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

§ 10. Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci;

Placet come sopra.

§ 11. Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro;

Placet come sopra.

§ 12. Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno fino a dieci;

Placet come sopra.

§ 13. Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due;

Placet come sopra.

§ 14. Nel sesto sarà obbligato l' editore al risarcimento dei danni, spese, ed interessi alla parte offesa.

Placet come sopra.

§ 15. Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione da sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto.

Placet come sopra.

Lo stampatore sarà obbligato:

§ 16. I. A far firmare dall' autore innanzi a due testimonj i fogli del manoscritto, che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l' originale.

Placet.

§ 17. II. Apporre il suo nome, il luogo, e l' anno dell' impressione.

Placet,

con che oltre ai sopraddetti doveri, sarà obbligato di presentare una copia di ciascuna opera, che stamperà, in segreteria dell' interno.

§ 18. Non sarà tenuto palesare il nome dell' autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l' istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene, che sono state prescritte per l' autore.

Placet.

§ 19. Colui, che falsificherà, ometterà il nome, il luogo, e l' anno della impressione, sarà condannato a pagare onze 200 applicabili ad un' opera pia dello stesso Comune.

Placet,

quante volte non vi sia complicazione di altri delitti, per li quali sono inflitte le pene di sopra stabilite, a cui pure dovrà esser soggetto.

Digitized by Google

§ 20. Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario.

Placet.

§ 21. Per tali giudizi si osserverà la forma vigente in regno de' giudizi criminali.

Placet.

§ 22. Trovatosi l'autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finchè il nuovo codice criminale fisserà distintamente e la forma de' giudizi, e le diverse qualità e gradi de' sopraddetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto.

Placet.

§ 23. Sotto il nome di autore verrà compreso anche l'editore, o colui che avrà consegnato allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell'autore.

Placet.

§ 24. Per le opere, che trattano di materie di religione, benchè siasi precedentemente stabilito, che non possono stamparsi senza previo permesso dell'ordinario vescovo, in caso di negativa del medesimo, l'interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario, la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della monarchia; la terza istanza in circostanza di difforme parere sarà avanzata nel primo caso al giudice della monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente.

Placet.

§ 25. Per la revisione da farsi dai vescovi per i libri di religione non si intenderà pregiudizio alcuno indotto ai dritti di regalia, ed alle preeminenze della monarchia di Sicilia.

Placet,

con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.

PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO

DI SICILIA.

Parlamento persuaso, che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l'ordine, e i diritti alla successione della corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M. V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M. V. riguardante l'ordine di detta successione, viene col più profondo rispetto a sommettere i seguenti articoli, su i quali prega, e supplica la M. V. volere accordare la reale sanzione.

§ 1. I. La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria.

Placet.

§ 2. II. La successione al trono sarà conservata nell'attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell'augusto, e magnanimo padre del nostro monarca.

Placet.

§ 3. La successione si deve regolare a forma di primogenitura col dritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio di maschio.

Placet.

§ 4. Fra questi discendenti però si stabilisce, che dovranno regnare discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine.

Placet.

§ 5. Fra i maschi si dovrà succedere con dritto di primogenitura.

Placet.

§ 6. Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito comecchè premorto trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato

dal momento della nascita; onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione.

Placet.

§ 7. Se mai il regnante della linea retta venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio paterno, o in maggior distanza, purchè però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo, che prossimamente si distacca, o si è distaccato dalla linea retta primogenitale.

Placet.

§ 8. Estinti tutti i maschi di maschi della di lui discendenza, e dei di lui fratelli, dovrà succedere quella femina del sangue, e dell' agnazione che al tempo della mancanza sia vivente, la quale fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita nei maschi.

Placet.

§ 9. Qualora l' ultima erede fosse maritata, e che venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio, e figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come Re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia.

Placet.

§ 10. In caso il marito premorisse alla moglie ultima erede, e che lasciasse un successore, qualora detta ultima erede passasse a seconde nozze sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone, che il medesimo eleggerà per tutori.

Placet.

§ 11. III. Tutte le quistioni o dubbj di qualunque sorta riguardanti l' attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet,

ma sempre con la real sanzione.

§ 12. IV. Riguardando tutti i legami di famiglia i dritti

alla successione, e le pretensioni che potranno nascere, tutti matrimonj che si contratteranno dal Re o dal suoi figli o figlie e successori dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto;

ma gl' individui della famiglia reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all' età di **25** anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimonj in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due camere del Parlamento (che è il solo caso, in cui esse vi si potrebbero opporre) sieno allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

§ **13.** V. In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il dritto di scegliere il suo Re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima.

Placet.

§ **14.** Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere un sovrano di un' altra nazione, ma sempre un principe ultragenito che non avesse sovranità alcuna in altro paese, e che dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale.

Placet.

§ **15.** VI. Il Re di Sicilia non potrà per qualunque siasi cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re che abbandonasse il regno senza il detto consenso o che prolungasse la sua dimora fuori dell' Isola al di là del tempo accordatogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la Nazione eleggerà il suo nuovo Re.

Veto,

in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire con il consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla costituzione.

§ 16. VII. Il Re non potrà mai o per Trattato o per successione ad un altro regno rinunziare o cedere a quello di Sicilia o in tutto o in parte con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l'erede immediato: in un tal caso ogni atto che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del Re.

Placet.

§ 17. VIII. Se il Re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro Regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro Regno, o Provincia.

Placet,

per l'indipendenza; tutto il dipplù resta a stabilirsi dal Re, e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro famiglia debba regnarvi.

§ 18. IX. Alla morte del Re l'immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del Regno.

Placet.

§ 19. Egli però dovrà nel corso, al più di due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento.

Placet.

§ 20. X. Ogni Re, o Regina erede, dal momento che sarà riconosciuto, o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, e in mano dell'Arcivescovo nella forma che segue:

Placet.

§ 21. « Noi ecc. Re o Regina di Sicilia promettiamo, e « giuriamo sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo,

« e sopra li quattro Evangeli di volere osservare, e fare osser-
« vare la religione cattolica apostolica romana, di volere os-
« servare e rispettare e fare osservare, e rispettare la Costi-
« tuzione di questo regno di Sicilia, e tutte quelle leggi fatte,
« e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e promet-
« tiamo sopra la detta Santa Croce di non volere mai atten-
« tare a cosa alcuna, che sia contro le leggi stabilite dal
« Parlamento, nè contro la felicità dei nostri sudditi ecc. ».

Placet,

con che le leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento, si intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

§ 22. Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il presente giuramento:

« La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere
« nella persona di ecc. il suo vero, e legittimo Re, o Regina
« costituzionale, e nello stesso tempo promette, e giura sopra
« la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra li quattro
« Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli
« accorda la Costituzione. »

Placet.

§ 23. XI. La maggiorità del Re sarà fissata all'età di anni 18; durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la reggenza dovrà esercitare l'autorità reale.

Placet,

rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del successore.

§ 24. XII. Qualora il Re fosse incapace di esercitare l'autorità reale per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una reggenza, come si è detto all'articolo XI, finchè durerà la sopradetta incapacità.

Placet;

nel solo caso di demenza.

§ 25. XIII. Dopo la morte del Re o Regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da se. Se però non vi sarà Parlamento esistente per essere stato sciolto dal defunto Re, i membri dell'ultimo Parlamento si riuniranno da loro e formeranno un nuovo Parlamento.

Placet.

§ 26. Il sopraddetto Parlamento, qualora il successore fosse di minor età, eleggerà una reggenza, come si è detto all'articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà, piu esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi che si fossero potuti introdurre, durante il regno precedente; e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principj e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato.

Placet, come al § 25.

§ 27. XIV. Se alla morte del Re vi fosse il successore di maggior età, potrà dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, sciogliarlo, ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della camera dei comuni.

Placet.

§ 28. In mancanza di eredi o successori il Parlamento che si prolungherà o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi nella scelta del nuovo Re.

Placet.

DELLA LIBERTA', DIRITTI, E DOVERI

DEL CITTADINO.

Capitolo I.

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsisia oggetto politico, lagnarsi delle ingiustizie fattegli senza aversi riguardo dai magistrati alle denuncie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si è fatto

lecito di dire. Sarà però punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet;

regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1 sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti; e proibito ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti, o sedizioni popolari.

Cap. ii. Ogni cittadino siciliano avrà il diritto di resistenza contro qualunque, che senza essere autorizzato dalla legge volesse usargli violenza, o con la forza, o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità; coslcchè non si riconosce nei Magistrati altro diritto, che quello, che la legge loro concede.

Placet;

ma nel senso che resta prescritto nei §§ 25, 26 e 27 del cap. I. del potere giudiziario.

Cap. iii. Un cittadino siciliano di qualunque classe siasi, non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità delle cariche nello stesso soggetto.

Placet;

intendendosi da oggi innanti, e non già per quelli cittadini, che li possiedono attualmente.

Cap. iv. La legge non dovendo stabilire se non pene schiettamente, ed evidentemente necessarie, nessun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto, ed applicata legalmente.

Placet;

con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla nuova compilazione del codice.

Cap. v. Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purchè li giri di mura di fabbriche alte palmi 8 almeno.

Placet;

intendendosi per cacce di cignali, cervi, daini, e capri, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S. R. M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI, e restando anche in facoltà di ognuno guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

Cap. VI. Nelle terre dei particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve, o cacce reali, o di altri principi, o signori, dovendosi riputare dette riserve, o cacce contrarie al dritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva si rinvigorisca, e si conservi il capitolo 28 del re Giacomo espressato nei seguenti sensi:

« Colla maggior severità proibiamo, che dall'altezza nostra « dai magistrati, o officiali della nostra curia, o da altro chicchessia non si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle « terre dei privati. E che per ragione di cotali foreste istesse « alcuno non si molesti nella coltivazione, e raccolta de' frutti « delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si « cagioni. »

Placet,

da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

Cap. VII. § 1. Nè l'erario, nè le chiese, nè le comunità, nè qualunque altra corporazione, o persona privilegiata potranno reclamare, o godere alcuna prerogativa, privilegio, e distinzione nelle loro cause di ogni sorta, giacchè in queste si dovrà sempre procedere e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate, come quelle di tutti gli particolari senza distinzione alcuna.

Ci riserviamo di manifestare il nostro real animo su di questo e dei quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostochè gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti, e delucidati dal nuovo codice, che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione

inglese, o principalmente per quanto riguarda i privilegi dell'erario.

§ 2. Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell'erario ha goduto finora; derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge, o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X tit. II *de Officio magistratorum* § 22 nella prammatica VII, tit. III *de Officio conservatoris regii patrimonii*, e nella prammatica unica titolo X, *de officio perceptorum* § 16.

§ 3. Cosicchè i procuratori, ed avvocati dell'erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune, o corporazione, o di qualunque particolare senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice, o magistrato, cui si apparterrà giusta la presente Costituzione; come neppure potranno occupare gli altrui beni di propria autorità priacchè ne avessero dalle sentenze dei giudici, o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

§ 4. Finalmente il fisco non potrà più godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite, e fondo della così detta addizione *in diem*, nè restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio, o consuetudine; a qual oggetto deroga il Parlamento qualunque legge, e statuto, che vi si potesse opporre.

§ 5. Per le chiese, comunità, e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e resistibile, il nuovo codice civile fisserà i necessarj provvedimenti analoghi.

Cap. viii. Ogni cittadino siciliano sarà riputato come facendo parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità che quelle stabilite dalla legge.

Veto,

per la prima parte: *Placet* riguardo a non riconoscere altre autorità che quelle stabilite dalle leggi.

Cap. ix. Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di cono-

scere la Costituzione del regno e tutte le leggi che la compongono; così sarà obbligo dei parrochi e dei magistrati municipali l'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere della Università e delle scuole pubbliche e private il leggere due volte l'anno la Costituzione.

Placet.

Cap. x. Ogni Siciliano per poter avere parte diretta o indiretta alla formazione della legge dovrà saper leggere e scrivere; e così nel 1830 non sara permesso ad alcun Siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore.

Placet.

Cap. xi. Ogni cittadino siciliano che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, nè potrà essere ammesso nei consigli civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale.

Veto.

Cap. xii. Ogni Siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, menocchè fosse impedito per ragion di parentela.

Placet.

Cap. xiii. Ogni Siciliano non potrà prendere servizio sotto altra Potenza senza il permesso del Re; ed ottenendolo non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene che stabilirà il nuovo codice.

Placet.

TITOLO II.

Potere esecutivo

Capitolo i.

§ 1. Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione siciliana presso le Potenze straniere.

Placet.

§ 2. Quella di far la guerra, e la pace, quando lo giudicherà; e il proporre, o conchiudere qualsivoglia Trattato con le altre Potenze, a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del Regno.

Placet.

§ 3. Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà composto dei quattro segretari di Stato, e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici compresi li suddetti segretari, che devono esser membri del medesimo durante la loro carica. Del pari l'eleggere tutti quei consiglieri di Stato, che S. M. giudicherà, che dovranno essere Siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet;

nel senso che il segretario di affari esteri, e quello dell'interno, o sia di grazia e giustizia, saranno consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo, come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

§ 4. Sarà la M. S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace, ed allo stabilimento dei trattati con le potenze estere.

Placet.

§ 5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di domandar conto, e ragione di qualunque atto del potere esecutivo; di processare e punire i ministri, e i membri del consiglio, quantevolte li troverà contrari alle prerogative, ed agl' interessi della nazione.

Placet.

§ 6. Apparterrà a S. R. M. l'eleggere tra i soli Siciliani i quattro segretari di Stato, e i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli nei diversi dipartimenti ad elezione della M. S., come pure l'eleggere fra i soli Siciliani gl'impiegati subalterni. *Placet,*

per l'avvenire, ma non già per gli attuali impiegati.

§ 7. L'onorare quei che ne saranno degni delle solite cariche e dignità di corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobiltà.

Placet;

restando però a nostro arbitrio creare quante altre nuove cariche di corte vorremo, e conferire, o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

§ 8. Il dare col consenso del Parlamento gratificazioni, o pensioni a coloro, che per utili servizi prestati allo Stato, si saranno resi benemeriti alla patria.

Placet.

§ 9. Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso, ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet;

restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l'introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del Regno.

§ 10. Il regolare, e comandare le forze tutte di terra, e di mare di Sicilia; talchè il Re dovrà sempre considerarsi come il loro Generalissimo.

Placet.

§ 11. Il conferire tutti li benefici ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli Siciliani; e le commissioni, che sarà necessario di dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet;

ma con tutte le altre provviste, e nomine ecclesiastiche, solite farsi finora da S. M.

§ 12. L'erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l'istituto e i regolamenti.

Placet.

§ 13. Il sovraintendere al commercio interno, ed esterno della nazione, ed a tutte le opere, ed istituzioni pubbliche,

come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S. M. sanzionate.

Placet.

§ 14 Il far grazia, o alleggerire, o commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza; in quei casi però soltanto nei quali l' azione contro il reo sarà di privata natura, e si sarà compensato il danno, o l'interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet,

e far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

§ 15. Il curare, che i ministri, e generalmente gli amministratori tutti delle cose pubbliche adempiano i loro doveri; il domandar conto, e prendere informazione della loro condotta; l'ammonire quelli che con poca lode si comporteranno ne' loro uffici; ed il punire quelli altri, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità, e dei magistrati competenti.

Placet.

§ 16. Il far eseguire le sentenze che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorità e magistrati competenti.

Placet.

§ 17. Sia abolito il sistema di eccitative che oggi si osserva nelle reali segreterie di Stato, per mezzo delle quali, interferendosi da'ministri nelle pendenze giudiziarie de'particolari, si verrebbe ad attaccare l'indipendenza del potere giudiziario, già sanzionata da S. M.; quindi si stabilisce che non s'intende in virtù di questo articolo autorizzato verun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie dei particolari introdotte innanzi ai differenti magistrati.

Placet.

menocchè per l'esecuzione di ciò che resta stabilito nel § 15 di questo stesso capitolo.

§ 18. Il Re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretari di Stato che ne saranno sempre

risponsabili al Parlamento; nè valga a questi, per iscusare la loro colpa, l'allegare qualunque ordine di S. R. M.

Placet.

§ 19. Il Parlamento poi ritiene per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze, e S. R. M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione.

Placet.

Capitolo II.

§ 1. Non ostante l'eminente dignità, che ha il Re di Generalissimo, non potrà egli introdurre, nè tenere in Sicilia altre truppe, e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet;

salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipolati dei Trattati.

§ 2. Sua Real Maestà non potrà giammai obbligare alcun Siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet;

menocchè in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

Capitolo III.

§ 1. Apparterrà a S. R. M. l'amministrazione della rendita nazionale, e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro, e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet;

con le condizioni e modificazioni opposte ai seguenti paragrafi.

§ 2. Restano quindi soppressi la Deputazione del regno, ed il Tribunale del real patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet;

ma d'aver luogo dal primo settembre 1813, beninteso

che resteranno per giudicare le cause dell' erario gli attuali ministri togati con l'attuale avvocato fiscale pel tribunale del patrimonio, fintantocchè non sarà stabilito, e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo, come stabilire un tribunale per l'erario, a tenore della Costituzione inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

§ 3. Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S. R. M. eleggersi quattro gran camerari, e porre sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze.

Placet.

§ 4. La durata della carica di essi gran-camerari sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§ 5. Dippiù quattro vice-camerari da eleggersi da S. R. M.

Placet.

§ 6. La durata della carica de' quattro vice-camerari sarà amovibile ad arbitrio di S. R. M.

Placet.

§ 7. Un tesoriere generale.

Placet.

§ 8. Un conservadore generale.

Placet.

§ 9. Un avvocato.

Placet.

§ 10. Un procuradore generale dell'erario.

Placet.

§ 11. Ventitrè segreti.

Placet.

§ 12. Ventitrè proconservatori.

Placet.

§ 13. Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di Distretto.

Placet;

con che il Parlamento dovrà per i sopraddetti impiegati stabilire le rispettive preeminenze, e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

§ 14. La durata di questi uffiziali sarà perpetua, ma amovibile per delitto, o per mancanza in officio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet;

con che s'intendano i sopraddetti impieghi ugualmente di nostra elezione, ed amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo debbano godere di tutte le preeminenze e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d'Inghilterra gli impiegati per l'erario.

§ 15. Due gran-camerarj avranno per ognuno assegnati otto distretti; il terzo ne avrà sette, e le isole adiacenti per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet;

ma con quelle facoltà, e poteri per essi, e loro dipendenti, che sinora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, sintantochè il nuovo codice ne avrà fissate le giurisdizioni, e facoltà, in conformità della Costituzione inglese.

§ 16. Il quarto poi sarà solamente incaricato di soddisfare i creditori dello Stato, come sono i tandisti, assegnatarj, creditori della rendita dei milioni e simili.

Placet.

§ 17. Tutti gli altri cespiti, e beni nazionali, che non cadono sotto i ripartimenti dei distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerarj.

Placet.

§ 18. Ogni gran-camerario avrà sotto di lui un vice-camerario per assisterlo nelle sue differenti incumbenze.

Placet.

§ 19. Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarj, presiedendovi il segretario di Stato delle finanze. Uno dei vice-camerarj v'interverrà in giro in qualità di segretario

Un tale consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana.

Placet.

§ 20. Per qualunque sua risoluzione, ed operazione sarà insieme col ministro delle finanze risponsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso.

Placet.

§ 21. Il tesoriere generale sarà il cassiere dello Stato, e terrà per via dei suoi uffiziali la scrittura di cassa.

Placet.

§ 22. In di lui nome si riceveranno, e si pagheranno tutte le somme per conto dello Stato medesimo.

Placet.

§ 23. Il conservadore generale co'suoi uffiziali terrà la scrittura di tutti gl'introiti ed esiti dell'erario, e ne presenterà regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze.

Placet.

§ 24. L'avvocato, ed il procuradore generale dell'erario maneggeranno tutti i negozj litigiosi dell'erario stesso presso i magistrati ordinarj.

Placet;

ma presso quel magistrato, che verrà dal Parlamento stabilito, e con che ritengano le preeminenze e giurisdizioni, che finora hanno goduto, fintantochè il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione inglese.

§ 24. Si stabiliranno simili avvocati, e procuradori ne'differenti distretti presso i segreti quante volte saranno necessarj.

Placet;

con la riserva di sopra.

§ 26. I segreti dei distretti sotto gli ordini dei gran-camerarj amministreranno, e riscuoteranno tutti gli introiti dell'erario dei loro rispettivi distretti. In ogni mese per mezzo delle compagnie d'arme trasmetteranno al tesoriere generale le somme da loro riscosse. *Placet;*

restando in facoltà del ministro di finanze, di usare tutti gli altri mezzi, che crederà opportuni.

§ 27. I proconservadori faranno ne'distretti lo stesso officio, che il conservadore generale di Palermo.

Placet.

§ 28. I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico, che i segreti ne'loro distretti.

Placet.

§ 29. I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto mede simo, e riscuoteranno, e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi Nazionali esistenti ne' territorj delle stesse popolazioni.

Placet.

§ 30. ogni pagamento, che si farà all'erario, dovrà farsi per via de'banchi di Palermo e di Messina.

Placet.

§ 31. Tutti i surriferiti pubblici funzionarj non avranno soldi fissi, ma il cinque per cento sopra tutte le somme, che riscuoteranno, e faranno passare nell'erario, da ripartirsi secondo il rango, e le fatighe di ognuno, in quella proporzione, che a proposta del ministro delle finanze, stabilirà il Parlamento.

Placet.

per il cinque per cento; ma con quella ripartizione, che giudicheremo di stabilire.

§ 32. Siccome in forza dei sopraddetti decreti devonsi riunire insieme diversi archivi ed ufici, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze; così il segretario di Stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopraddetti oggetti, e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento, per approvarlo, o per farvi quei cambiamenti, che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al potere esecutivo, faremo quegli stabilimenti, che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

CAPITOLO IV.

§ 1. I libri della reale conservadoria dovranno essere pubblici, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet;

precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano da'notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

§ 2. Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare ogn'anno al Parlamento il dettagliato conto di tutti gl'introiti ed esiti dell'erario. Il Parlamento nei casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d'irregolarità, malversazione, o peculato, lo punirà, dovendolo sempre accusare la camera dei comuni, e processare e giudicare quella dei signori.

Placet.

§ 3. Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per li quattro gran-camerari.

Placet.

§ 4. I conti suddetti del segretario di Stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la Nazione.

Placet.

CAPITOLO V.

§ 1. Non si potrà creare in questo Regno alcun nuovo ufficio o carico senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica essere solamente amministrata, e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica, nè alienare, nè dare, come si dice in feudo, dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee e capaci di ben servire lo Stato. *Placet.*

restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purchè sieno senza emolumenti.

§ 2. Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formarvi una rendita corrispondente al fruttato attuale, da stabilirsi con un coacervo decennale o dandogli il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per 100.

Placet;

con che per quei che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro, siano di nostra elezione.

Capitolo vi.

§ 1. I benefizi ecclesiastici, gl'impieghi, le dignità, gli uffici e cariche di qualunque natura senza distinzione, ed eccezione alcuna, neppure dell'arcivescovado di Palermo, e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno, nè dovranno mai conferirsi, che ai soli Siciliani.

Placet;

per quelli da conferirsi da oggi innanzi.

§ 2. Per Siciliani s'intendono quelli unicamente, che sono nati in Sicilia, e da padri siciliani; siccome pur quelli che sono nati fuor di Sicilia, ma da padri siciliani, non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet;

intendendosi benanche per Siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senzachè possano reclamare altra patria.

§ 3. Per ciò che riguarda i gradi militari, qualunque non sia Siciliano, non potrà mai essere considerato ne' reggimenti siciliani.

Placet.

§ 4. Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi però, di qualunque

classe sia il loro rango, debbono prestare il solenne giuramento all'osservanza della costituzione.

La formola del giuramento si proporrà in appresso.

Placet;

con che resti fissato per le truppe estere quanto si è detto al § 1 capitolo I di questo titolo; e per il giuramento dovrà prestarsi tanto a noi che alla costituzione, ci riserbiamo dichiarare il nostro Real animo dopochè ce ne verrà presentata la formola.

§ 5. Nei corpi facoltativi, e nella real marina non potrà essere proposto verun estero. Gli attuali però, che sono in tali corpi, potranno rimanervi.

Placet.

§ 6. Nell' Artiglieria, e corpo del Genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantochè non si formi la intera armata siciliana, e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro Real animo.

§ 7. Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi veruno estero, senza il consenso del Parlamento.

Placet.

§ 8. I governi militari, il comando dei porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze, di fortezze, castelli, ed isole, di corpi d'armata, di flotte e flottiglie siciliane, non potranno averlo uffiziali esteri; senza il consenso del Parlamento.

Placet;

con che debba ciò aver luogo per gl'impieghi che anderanno a provvedersi da oggi innanzi.

§ 9. E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente capitolo, per ciò che riguarda i gradi militari.

Veto.

§ 10. Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del Regno, o prenderà per moglie una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche, e pubblici offici di qualsisia sorta. *Placet.*

§ 11. Le lettere di naturalizzazione, o il dritto della cittadinanza siciliana potrà accordarsi a forestieri dal solo Parlamento: ma saranno i figliuoli dei naturalizzati, e non già i naturalizzati stessi, quei che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche, e pubblici offici, come i Siciliani di origine.

Placet,

per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del § 2 di questo capitolo.

TITOLO III.

Potere Giudiziario.

Capitolo i.

La potestà di giudicare sarà nell' applicare le leggi a' casi, ed a' fatti tanto nel civile, che nel criminale.

§ 1. Risiederà esclusivamente presso que' magistrati cui sarà conferita.

Placet.

§ 2. Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinari, e magistrature stabilite nella presente costituzione, e quindi le cause pendenti non si potranno avocare anche col rimedio del giusto ricorso al principe, nè declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, nè accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinari rimedi stabiliti da un giudice, o tribunale ad un altro, presso de' quali pienamente si eserciterà il potere dei giudizi.

Placet;

per come all'articolo dell'abolizione de' Fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà eser-

citata dagli attuali magistrati ordinari finchè non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

§ 3. Qualunque giudice, tribunale, e magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, tanto a dire che non potrà giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato.

Placet.

§ 4. La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del Re, presso cui risiede il potere esecutivo. Gli ordini, proviste, ed esecutorie emanate dai magistrati saranno autorizzate col nome di S. R. M.

Placet.

§ 5. Le sentenze tanto nel civile, che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet,

senzachè il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto resta stabilito nel § 2 del capitolo xxv del potere legislativo.

§ 6. Nelle sentenze si dovrà premettere la legge o l'argomento tirato direttamente dalla stessa; accennare l'azione prodotta coll'applicazione della legge premessa; la conchiusione sarà la sentenza, assolvendo o condannando il reo o convenuto tanto nel civile che nel criminale.

Placet.

§ 7. Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua.

Placet.

§ 8. Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata.

Placet.

Digitized by Google

§ 9. Le materie tutte di fatto nei giudizi si civili che criminali sian decisi da un Giurì, per la formazione ed applicazione del qual sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resti intieramente incaricato il Comitato per la formazione dei codici civile e criminale.

Placet;

riserbandoci di dichiarar il nostro Real animo, dopochè avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.

§ 10. Nel criminale ove la sentenza dichiarerà l'accusato innocente, non sarà appellabile; se questa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi che il codice stabilirà, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet;

riserbandoci di esaminare le leggi che si proporranno nel nuovo codice.

§ 11. Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio o assoggettita a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno e d'ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Placet;

con che ciò s'intenda per i soli Siciliani e che resti sempre la facoltà nei ministri di Stato di ordinare lo arresto di chiunque, purchè prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai magistrati ordinari.

§ 12. Saranno, per qualsisia causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per *Alta Economia*, *de Mandato Principis etc.* sotto la pena contro qualunque che praticherà o contribuirà all'esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrari, della perdita di qualunque pubblico officio, di onze 1000 a profitto dell'Erario e della relegazione in un'Isola di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione.

Placet.

§ 13. Sua Real Maestà non farà giammai grazia per simili delitti. *Placet.*

§ 14. I magistrati e i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino che per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, fuori che nei seguenti qualificati delitti; cioè:

Placet.

§ 15. I. Quello di lesa Maestà divina;

Placet.

§ 16. II. Quello di lesa Maestà umana che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore e la sua vita o quella di S. M. la Regina, o dei successori al trono, o del suo Vicario generale; *Placet;*

con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e Real Famiglia che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione inglese.

§ 17. III. Quello di sedizione che comprende l'effettive congiure contro del Governo e della pubblica tranquillità;

Placet.

§ 18. IV. Quello di omicidio;

Placet.

§ 19. V. Quello d' incendio;

Placet.

§ 20. VI. Quello di furto con violenza;

Placet.

§ 21. VII. Quello di falsificazione di moneta o di scrittura.

Placet;

sia di scritture, e di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillità, alla morale, e alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo codice.

§ 22. Per li suddetti delitti potranno i magistrati e tribunali procedere per la via dell'informazione e dell'inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non previi i legali indizi, e le ben fondate presunzioni del di lui reato, locchè sarà largamente definito nel nuovo codice.

Placet.

§ 23. La forza militare non potrà impiegarsi all'arresto dei rei, che a domanda e sotto la direzione dei magistrati ordinari.

Placet.

§ 24. Non potrà giammai adoperarsi contro il popolo che nei soli casi di sedizione.

Placet.

§ 25. Ogni uffiziale di giustizia per procedere all'arresto di qualunque persona dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l'ha incumbenzato, nel quale verrà espressato il nome della persona da carcerarsi, il delitto, di cui viene imputato, l'accusatore, gl'indizi e le ragioni, per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet;

senza però espressarsi gli accusatori e gl'indizi.

§ 26. Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata e punita come resistenza diretta alla legge; ed all'incontro qualsisia atto di resistenza con cui si opporrà un cittadino all'esecuzione dei mandati di arresto, che manchino alle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge.

Placet.

§ 27. Si eccettuano però i casi, in cui, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole o ritrovato *in flagranti*, allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato, non solo dagli uffiziali di giustizia, ma ben ancora da qualunque particolare.

Placet.

§ 28. A qualunque arrestato, anche per le di sopra espressate ragioni, dopo ventiquattr'ore del suo arresto nel modo e forma di sopra stabilita, gli sarà fatta nota la causa, per cui sta in prigione, la persona che fa istanza, gli atti e le prove che vi concorrono.

Placet;

con che resti riserbato al nuovo codice di stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti, e delle pruove, che si dovranno comunicare all'arrestato.

§ 29. I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice, o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino è detenuto.

Placet.

§ 30. Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattr' ore, prender conto, e sentire il detenuto, e questi ha il dritto di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione.

Placet.

§ 31. Qualunque arrestato o detenuto condotto innanzi al giudice dovrà essere abilitato a prestare idonea pleggeria e posto in libertà fino alla conchiusione della causa; salvo che non si tratti di alcuno dei qualificati delitti.

Placet.

§ 32. Le leggi del nuovo codice dovranno fissare il modo, col quale debbano assicurarsi le persone, ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone.

Placet.

§ 33. Le testimonianze contro gli accusati, o inquisiti dovranno essere prese sopra tutto il fatto alla presenza degli accusati, o inquisiti medesimi; ed anco di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni, che vorrà, e notare le risposte e deposizioni come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale.

Placet.

§ 34. Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l' uso della tortura nelle procedure criminali di questo Regno: saranno in conseguenza proscritti li così detti dammusi, ferri ai piedi, e alle mani, ed ogn'altra qualunque sevizia, che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà,

ed espongono spesso gl' innocenti deboli, e sottraggone i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi.

Placet.

§ 35. Il nuovo codice fisserà le istruzioni della processura, e li motivi ad inquirire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei, adottandosi la legge dell' *habeas corpus*, e li provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del uostro Regno, lo spirito e costume nazionale.

Placet.

§ 36. Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque sorta contro un detenuto sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ben anche alla perdita della carica, e verrà condannato a quelle pene e multa, che largamente fisserà il nuovo codice penale.

Placet.

§ 37. Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona nei casi in cui non si trova o non si ammette mallevadore, non mai però a molestare i detenuti.

Placet.

§ 38. Quindi saranno esse pubbliche carceri, autorizzate dalle leggi, salubri e convenevoli alla condizione del detenuto che non deve esser soggetto alla pena, prima che la sentenza del giudice l'abbia dichiarato reo.

Placet.

§ 39. Nel nuovo codice dovrà fissarsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali, saranno formati con brevità, ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie pruove, affinchè l'azione e dritto di ognuno abbia sollecito espedimento, ed i delitti sieno prontamente puniti.

Placet.

§ 40. Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l'immediatà ispezione del supremo tribunale di cassazione.

Placet.

Capitolo ii.

Delle qualità dei giudici e magistrati.

§ 1. Niuno potrà esser giudice ed occupare alcuna magistratura, se non sia nato siciliano;

Placet.

§ 2. Se non abbia l'età compita di anni 30;

Placet.

§ 3. Se non abbia dato sufficienti prove di probità;

Placet.

§ 4. Se non sia laureato nell'uno e l'altro diritto in una delle due Università degli studi di Palermo e di Catania;

Placet.

§ 5. Se non abbia la rendita stessa che il Parlamento ha fissato per essere elettore nella rappresentanza della camera dei comuni. *Placet.*

§ 6. I giudici e magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet;

menocchè per i giudici di pace.

§ 7. Sono proibiti di tenere veruna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse. *Placet;*

menocchè per i giudici di pace.

§ 8. Non potranno giammai rappresentare, sia alle reali secreterie, sia al Parlamento per riforma, o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo.

Placet.

Capitolo iii.

Dell' abuso del potere giudiziario.

§ 1. Qualunque giudice, ed intiero tribunale sarà sindicabile. Lo saranno ancora tutti gli uffiziali ed impiegati nell'amministrazione della giustizia.

Placet.

Digitized by Google

§ 2. Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindicatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato nel modo e forma che si stabilirà nel codice suddetto.

Placet.

§ 3. Qualunque persona offesa, ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento, per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo e forma, che si stabilirà nel codice suddetto.

Placet;

beninteso che ciò si pratichi per mezzo di uno dei membri del Parlamento.

§ 4. In corso della processura sino alla sentenza diffinitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà.

Placet.

§ 5. Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, ed assoggettiti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice.

Placet.

§ 6. I tribunali non potranno conoscere, nè giudicare le cause attive de'segretarj di Stato, per lo dipartimento dei quali sono nominati.

Veto;

stante la risponsabilità dei giudici.

ABOLIZIONE DE' FORI.

§ 1. Aboliti i feudi, e tutte le preeminenze, e giurisdizioni feudali (come si disse all'articolo XII, già da S. R. M. sanzionato) la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S. R. M., secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet;

ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preeminenze da fissarsi per l'erario.

§ 2. Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse, le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali, o per le cause che appartengono alla regia Monarchia, ed apostolica Legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati, e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo codice, talchè le cause tanto attive che passive, così civili, che criminali di ogni sorta, di ogni classe di cittadini, dell'erario, o del fisco, di tutti i comuni, e corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate, e decise dai magistrati, e tribunali ordinarj dalla costituzione stabiliti.

Placet;

salvo restando il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio XIII, per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, e a condizione che i redattori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani Pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quanto dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegi dell'erario, e con che si pratichi quanto si è detto al § 2 capitolo I del potere giudiziario, finchè non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

§ 3. I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra ne'quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi, o a bordo di legni di guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato, che sarà prescritto dalle ordinanze dell' esercito, che dovrà presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet.

riserbandoci noi di emanare le nostre risoluzioni sul

nuovo codice militare, che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni, come si è detto nel § 2 capitolo I del potere legislativo.

§ 4. Per le cause criminali il Parlamento specificherà come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i pari (giusta l'articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico, e privilegiato carattere, in conformità alle massime della Costituzione d'Inghilterra.

Placet,

riserbandoci noi apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il Parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.

§ 5. Sarà però rispettata l'immunità personale degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet,

dovendosi nel nuovo codice tener presenti i concordati, e le bolle esecutoriate in questo regno.

GIUDIZIO DE'GIURI, O SIA UGUALI.

§ 1. Il giudizio de'Giuri, o sia uguali, giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizj criminali ugualmente per ogni classe di cittadini.

Placet,

per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento, riserbandoci noi dichiarare il nostro real animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

§ 2. I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla camera de' Pari in quei casi, e con quegli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

§ 3. I Pari spirituali saranno giudicati dalla camera dei Pari in quei casi permessi dalle leggi della chiesa.

§ 4. Il comitato, che sarà incaricato della formazione del codice civile e criminale, regolerà l' adottato sistema de' Giuri alle circostanze locali e morali di questo regno.

§ 5. Egualmente si adotterà per i giudizi civili in quei casi e modi, che lo crederà conveniente.

§ 6. Lo stesso comitato stenderà le forme, e i modi da praticarsi nei giudizi dei Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra.

PIANO DI FINANZE.

§ 1. Il Parlamento applicatosi a provvedere ai bisogni dello Stato, considerando da una parte l'infelice attuale posizione delle finanze, e dall'altra la necessità di prontamente occorrere alla difesa dello Stato, allo splendore del trono, ed al decoroso mantenimento della real corte, non avendo potuto per la ristrettezza del tempo verificare dettagliatamente il patrimonio attivo dello Stato, nè fissarne colla conveniente esattezza lo stato passivo, si è contentato formare per ora un piano promodale, perchè provveduti così i bisogni dello Stato dell'anno corrente, si potesse dal prossimo Parlamento stabilire un nuovo piano generale di finanze; e quindi confermando quanto nel capitolo 2° del potere legislativo trovasi stabilito, che alla Nazione si apparterrà da oggi in avanti la proprietà di tutti i beni ed introiti dello Stato di qualunque natura compresi quelli sinora riguardati come beni della corona, è venuto a stabilire:

Placet.

§ 2. Che restino aboliti tutti i dazi, tasse ed imposizioni estinti in virtù degli stabilimenti del Parlamento del 1810, non meno quelli della decima e tarì feudale, tarì di possessione, dogane interne del regno, ed altri dall'attuale Parlamento soppressi; e quindi, che s'intenda sciolto qualsisia contratto di arrendamento fatto per tali percezioni, senzachè si potesse pretendere dai contraenti compenso veruno.

Che perciò lo stato attivo, e promodale del patrimonio dello Stato depurato dai pesi inerenti sia, e s' intenda stabilito nel modo seguente, cioè:

Onze 799000 per le imposizioni stabilite dal Parlamento del 1810, incluse le onze 156382 che risultano di meno dai catasti del dazio del 5 per 100, come si asserisce.

Placet;

a tenore del capitolo 3° § 3 dei consigli civici.

§ 3. Ha però il Parlamento decretato che non siano esentati dalla suddetta tassa del 5 per 100 i proprietari di case rivelate in rendita di onze 24 annuali o infra, che per ciò abbiano detti proprietari la facoltà di disporne, e locare dette case a mente del suddetto Parlamento del 1810, intendendosi al tempo stesso abolito qualsisia privilegio accordato sinora dalle leggi, e consuetudini di questo Regno a militari, forensi, o conduttori di qualsivoglia classe, o condizione privilegiata, restando però tutte le quote di contribuzione stabilite dal detto Parlamento, che fanno parte delle sopraddette onze 799000, con restare abolite tutte le tasse locali del regno, come fu allora detto, per pagarsi i precedenti donativi, ed abolita ancora la tassa suppletoria di tarì 3, e gr. 15 a botte stabilita sul consumo del vino.

Onze 45500 per le bolle della Crociata, secondo il piano presentato dalla real segreteria di finanze.

Onze 17750 per regio lotto, secondo il piano presentato come sopra.

Onze 1398 dalle polizze d'arme, giusta il piano presentato como sopra.

Onze 1672 dalla mezz'annata, secondo il piano presentato come sopra.

Onze 4521 dalle poste di Palermo e di Messina, come sopra.

Onze 35284 dalle segrezie.

Onze 96250 dalle dogane, collettorie marittime, compreso il porto franco di Messina, il dazio dell'1 per 100 sopra i generi che s'introducono in quella città per consumarsi nel regno, il diritto di dogane sopra i generi provenienti dalle Calabrie e la tratta della seta di Palermo e Messina, come sopra.

Placet,

intendendosi che per le case di onze 24 infra avrà effetto dalla prossima indizione seconda 1813 e 1814 in poi.

§ 4. Circa al sopraddetto articolo delle dogane, dovrà il ministro delle finanze prendere in considerazione le seguenti riforme proposte dal Parlamento, e presentare al nuovo Parlamento un piano, onde potersi poi passare con maturezza a stabilire le riforme medesime.

Placet;

per formarsi il piano, tenendo presenti le seguenti modificazioni, notate ai numeri che seguono.

I. Che si porti a compimento la già intrapresa nuova tariffa;

Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo, dietro che sarà stabilito il nuovo sistema di dogane.

II. Che si mettano in vigore gli stabilimenti toccanti il deposito loco bastimento, proposti nella suprema giunta delle dogane sotto li 18 aprile 1805 ed indi autorizzati con successivi reali dispacci, e ciò tanto per questa dogana di Palermo, quanto per la dogana di Siracusa, a cui si è accordato detto deposito loco bastimento;

Dichiareremo il nostro real animo in seguito che ci verrà presentato il nuovo piano per il sistema delle dogane da stabilirsi.

III. Che si assegni un conveniente e proporzionato salario agli impiegati delle dogane;

Placet.

IV. Che si facciano degli uffici presso il ministro di S. M. Britannica per poter visitare di concerto cogli impiegati del prelodato ministro tutte le piccole barche e principalmente Maltesi, onde impedirsi il continuo traffico de'contrabandi;

Placet.

V. Che si abolisca qualsisia sorta di franchigia, sia militare, sia di corpi privilegiati di casa reale o altro;

Placet;

con che il Parlamento abbia riguardo ai padri onusti



Digitized by Google



MAZZINI.

Google

poveri, e rifletta alle conseguenze che ne potranno avvenire per il trattato con la Gran Brettagna dei 12 settembre 1812.

VI. Che tutti i dazj doganali si riducono ad unico e solo, abolendo la loro moltiplicità, perchè essendo questa nociva al commercio, rende più complicato al tempo stesso il sistema di amministrazione;

Ci riserviamo prender ciò in considerazione allo stabilimento del nuovo sistema di dogane, per come di sopra si è specificato nel num. I di questo paragrafo.

VII. Che si aboliscano le dogane interne del regno, come è stato conchiuso al capitolo III, § 3 dei consigli civici e magistrature municipali, quali giunte al cattivo stato delle strade, paralizzano moltissimo il commercio e circolazioni interne.

Onze 11355 dai regi caricatori, secondo il piano presentato dalla real segreteria di finanze.

Onze 6669 dalla contea di Mascali secondo il piano presentato come sopra.

Onze 10500 dalle rendite diverse ed introiti eventuali come sopra.

Onze 5000 dall'arcivescovado di Morreale, secondo l'ultimo rischiaramento della real segreteria di finanze.

Onze 5088 dalla decima sulle pensioni secondo il piano come sopra.

Onze 30919, 24 dagli avanzi annuali sull'incamerata contea di Modica, secondo il piano come sopra.

Onze 79363, 19 dagli avanzi annuali sugli effetti sequestrati.

Onze 8021 aumento su tali beni per l'anno corrente, come per rischiaramento della real segreteria di finanze.

Placet;

Il Parlamento dovrà avere in considerazione per la sopraddetta partita dei sequestri i diritti degli Spagnuoli, per non calcolare su i loro beni come fondi dell'erario, per come si dichiarò da S. R. M. con di-

spaccio de' 30 ottobre 1812, ed oggi si è parimenti da noi manifestato con dispaccio del 23 di questo mese di maggio.

§ 5. Nell'intelligenza che le due penultime sopraddette partite sono state dal Parlamento depurate di tutte le pensioni ed assegnazioni gratuite che rimangono sospese in virtù dell'appresso stabilimento; Come pure delle onze 1005, 1, 10 annuali, che si pagano alla Compagnia di Gesù in surrogato della rendita delli sali di Otranto e Basilicata.

Onze 1414, 26 per causa del surrogato del tabacco sulle isole adiacenti.

Onze 560000 per sussidi inglesi al cambio di tarì 42.

Onze 21938, 11 dagl'infrascritti cespiti amministrati sinora dal ministro della guerra.

Per terza pensionabile sinora assegnata per le spese della guerra onze 7926, 24.

Per fondi di lucri onze 4665, 1.

Per orfanotrofio militare onze 3755, 4.

Dal monte delle vedove onze 628, 2.

Decima sulle prede onze 4953, 10.

Placet;

ma nell'intelligenza che il Parlamento nuovo dovrà prendere in esame tutte quelle pensioni che promanano da cause onerose, o remuneratorie, e che la giustizia in conseguenza esige che venissero continuate.

§ 6. Più onze 3511 godute finora sul fondo di lucri dai castellani, governadori di piazze ed altro, e che ceder devono ora in vantaggio dello Stato.

Placet.

§ 7. Più onze 4632 per altra tassa addizionale di 15 per 100, che ha il Parlamento imposto, oltre alla decima sopra tutte le pensioni, assegnazioni gratuite, o sussidi che restano escluse dallo stabilimento, di cui si parlerà a suo luogo.

Totale onze 1847687, 20.

Placet.

§ 8. Ha di più stabilito il Parlamento, che la terza pen-

sionabile dovrà d' oggi innanzi dedursi generalmente sopra tutti i beni soggetti ad una tale deduzione, con chè non s'intendano incluse quelle piccole abbadie, la di cui rendita non monti ad onze 150 annuali, ed inclusi quelli sinora non gravati, dovendo regolarsi la medesima sugli ultimi nuovi riveli, e cedere interamente a beneficio dello Stato, secondo che verranno meno le assegnazioni fattene.

Placet;

atteso i bisogni straordinari dello Stato; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo al nuovo Parlamento riguardo al sistema.

Stabilito così il patrimonio attivo dello Stato, il Parlamento nel dover fissare il patrimonio passivo, ha conchiuso prima d' ogn' altro:

§ 9. Che si assegni per lista civile, compreso quanto si è finora pagato alla Real Corte per titolo di casa reale, straordinario di corte, borsigli, franchigie su i generi, o in denaro, ed altro la somma di onze 241000.

Quale somma mensualmente ripartita in onze 20083, 10 è da distribuirsi nel modo seguente; cioè:

Onze 6000 a S. M. il Re, e sua real consorte, durante la vita di S. M. tutto compreso come sopra,

Onze 4000 alla prelodata M. S. in titolo di sussidi, e per un anno corso dal primo settembre, e da correre per tutto agosto prossimo venturo 1813.

Onze 500 per mantenimento della sua real corte, e per un anno come sopra.

Onze 5000 alle LL. AA. RR. Principe e Principessa ereditarii, e per loro Real Famiglia, durante la vita, come sopra, di S. M. il Re, o sia della assunzione della prelodata A. S. al trono.

Onze 1000 alla stessa A. S. per la carica di vicario generale del Regno e durante la medesima come sopra.

Onze 1583, 10 alla prelodata A. S. in titolo di sussidi, e

per un anno corso dal primo settembre 1812 e da correre per tutto agosto 1813.

Onze 2000 alla principessa D. Amalia Duchessa d'Orleans, per un anno come sopra.

Placet.

§ 10. Dovendosi imputare nelle sopraddette assegnazioni quanto dal primo di settembre scorso si fosse alle dette reali persone pagato per questo conto di casa reale e rubriche suddette.

Placet.

§ 11. Consente ancora il Parlamento, che S. A. R. il principe D. Leopoldo, oltre ai beneficî ecclesiastici, di cui egli gode, goda pure finchè non sarà determinato altrimenti in appresso dal Parlamento, di tutti quei proventi e beni, che sono nazionali, e si trovano annessi all'amministrazione della badia della Magione: tuttavia dichiara il Parlamento, che qualora S. A. R. volesse rinunziare alla nazione, sua vita durante, i frutti, e l' amministrazione della badia e commenda della Magione, della badia di santa Maria di Altofonte, della procura di Bisacquino, dei beni e delle pertinenze di Prizzi, e di Palazzo Adriano e di altri, in tal caso il Parlamento gli assegna d'ora per allora, e durante la sua vita, onze 24000 annuali da pagarglisi ad onze 2000 al mese, nell'intelligenza, che non s'intenda in virtù delle precedenti assegnazioni arrecare alcun pregiudizio ai dritti e pretese, che si potranno su tali beni da chicchessia esperire.

Placet;

purchè restino egualmente fermi ed intatti gli attuali dritti e prerogative dell'erario sopra gli anzidetti beni.

§ 12. Più si lascia a S. R. M. vita durante l'uso dei fondi di Lupo, Ficuzza e Cappelliere di dipendenza dell'arcivescovado di Morreale, e delli tre fondi di santa Maria del Bosco, Giacomazzo e Carrubbelli dell'abolito monistero di santa Maria del Bosco suddetto.

Placet.

§ 13. Ha parimenti stabilito, che si assegnino per soldi e

spese dei ministri esteri, consoli, corrieri, ed altro appartenente al corpo diplomatico onze 30000, nell' intelligenza che debbano tali impiegati essere siciliani nati, giusta quanto si è dal presente Parlamento in altro luogo stabilito.

Placet;

per la riforma delle sopraddette assegnazioni, ma d'aver luogo dal giorno che potranno venire notificati i sopraddetti ministri ed impiegati di ogni sorta nelle relazioni estere: per le condizioni poi degli impiegati *Placet*, ma da dovere aver effetto per quei, che da oggi innanzi saranno promossi, menochè dal Parlamento non si voglia fare, in considerazione dei servizi prestati sopra un decennio dagli attuali ministri, un congruo assegnamento.

§ 14. Il Parlamento però ha creduto fare un'eccezione per il duca di Serra-Capriola ministro in Pietroburgo, ancorchè non nato Siciliano, per i suoi lunghe i distinti servizi, tutte le volte, che S. M. non crede proprio far novità sul medesimo.

Placet.

§ 15. Come pure ha creduto lasciare in libertà del ministro delle relazioni estere l'eleggere fra siciliani, o esteri, i consoli ed i corrieri.

Placet.

§ 16. Dippiù ha stabilito che si assegni per le spese della guerra la infrascritta somma; cioè:

Onze 979696 per le forze di terra.

Onze 225106 per la real marina.

Oltre alla somma di onze 236062 assegnate; cioè:

Onze 101168 per le forze di terra.

Ed onze 134894 per la real marina.

Placet.

§ 17. Per la formazione, cioè del nuovo piano di guerra e degli altri bisogni di detto ramo: con che però si debba una tal somma pagare al ministro della guerra sulle precipue somme, che perverranno dalla esazione dei crediti dello stato, e colle seguenti condizioni:

Dichiareremo il nostro real animo quando il nuovo piano de' bisogni sarà a noi presentato dall'imminente Parlamento.

§ 18. Che il supplemento alla nuova armata da formarsi sia tutto composto d'individui ed uffiziali siciliani nati.

Placet;

intendendosi a seconda del cap. VI, § 11 del potere esecutivo.

§ 19. Che intanto per adempire ad un tale oggetto nella mancanza di verun altro piano generale da adottarsi, si completi promodalmente la forza proposta, con iscegliere un proporzionato numero di uffiziali ed individui dell' armata dei volontari siculi, che vorranno arrolarvisi, per licenziarsi poi a misura che si supplirà altrimenti alla sopraddetta forza.

Ci riserviamo a dichiarare il nostro real animo dietro che ci sarà presentato il piano dal Parlamento imminente.

§ 20. Che per i corpi facoltativi in mancanza di Siciliani valgano a coprirvi dei posti degli uffiziali esteri attualmente impiegati ne' medesimi.

Placet;

come al § 6 del cap. VI del potere esecutivo.

§ 21. Autorizza il Parlamento il ministro della guerra a poter invertire quelle somme che potrà non erogare per le dette cause relative alle truppe di terra, in quello che possa essere necessario nel ramo medesimo, dovendone dar conto al venturo Parlamento.

Placet.

§ 22. Finalmente il Parlamento ha assegnato al ministro della guerra onze 2000 al mese per poter pagare gli uffiziali ed individui superanti dell'armata di terra e di mare sopra i crediti in aumento a quegli assegnati e dello stesso modo e maniera; con che il detto ministro debba occuparsi di andar disgravando tal peso, con dimettere (come meglio potrà) tutti questi uffiziali ed individui che abbiano servito meno di dieci anni nella linea, quale somma calcolata ad anno, importa onze 24000.

Il ministro della guerra presenterà al nuovo Parlamento il vero stato degli uffiziali e di altri individui superanti, appartenenti al suo ramo.

§ 23. Ha ugualmente determinato il Parlamento che in vista delle attuali urgenze dello stato, si sospendano tutte le pensioni, sussidi, o assegnazioni gratuite, siano anche date *in feudum* accordate sinora a non nati siciliani e ad impiegati civili e militari, ancorchè siciliani, con la semplice eccezione di quelle assegnate ad esteri degenti in reclusori o luoghi di educazione, ed a letterati cattedratici nella somma di onze 1168 circa.

Intuitivamente alla sopraddetta sospensione il Parlamento ha stabilito, che si diano onze 10000 a S. R. M. e per essa a S. A. R. il Vicario Generale, perchè l'A. S. possa soccorrere a tutte quelle persone di condizione quatrimestranti che crederà beneficare, sino al nuovo Parlamento, per via del ministro delle finanze.

Placet;

tenendo presente per le pensioni quanto si è detto al § 5 del presente piano.

§ 24. Ha di più il Parlamento depurata la partita di onze 111895 che si spende per la tesoreria generale di Palermo dalle pensioni, sussidi, assegnazioni ecc. sospese come sopra, come pure dalle onze 1500 annotate nelle assegnazioni onerose in favore del monistero de' Benedittini di Morreale, per causa del censo loro dovuto sopra il feudo di Renda e Misero Cannono, non appartenente allo stato e che dovrà da oggi innanzi soddisfarsi dall'attuale possessore, per cui risulta una tal partita in onze 103727.

Placet.

§ 25. Più onze 8292 per la partita in onze 11000 spesa per la tesoreria generale di Messina, stantechè si è depurata di onze 2216 erogate per oggetti particolari di strade di detta città, come altresì di onze 492, risultanti da due partite di onze 100 per una, altra di onze 180 ed altra in onze 112 di assegnazioni e sussidi sospesi, come sopra.

Placet.

§ 26. Più onze 8500 per li quattro Segretari di stato, cioè di Relazioni estere, Finanze, Guerra e Marina, ed Interno ad onze 2000 per ciascheduno, incluse onze 500 di gratificazione al segretario di stato per relazioni estere, per spese straordinarie, nell'intelligenza che s'intendono al tempo stesso sospesi i soldi accordati agli ex-segretari di stato.

Placet.

§ 27. Onze 15000 per li carcerati, presidiari, e servi di pena di qualunque sorta, atteso lo sfratto già seguito di non pochi esteri che facevano esito di onze 20000.

Il Parlamento però desidera che il ministro della guerra presentasse un piano di economia, onde alleggerire la nazione di un tal peso.

Placet.

§ 28. Onze 900 per limosine e mercedi alla Pantelleria.

Placet.

§ 29. Onze 57420 per assegnatari sopra i scudi 300000.

Placet.

§ 30. Onze 16512 per detti sulle tande.

Placet.

§ 31. Onze 29640 per detti su i due milioni.

Placet.

§ 32. Più onze 10000 per le assegnazioni da farsi al comuni del regno, alle commende dell' ordine Gerosolimitano e reali abadie in surrogato di beni e rendite loro vendute.

Placet.

§ 33. Il Parlamento però nell'assegnar la sopraddetta somma di onze 10000, dichiara di riserbare il giudizio sulla restituzione dei fondi alienati al futuro Parlamento; e supplica S. M. sospendere il compimento di dette vendite o alienazioni, ancorchè fossero iniziate.

Purchè ciò si esamini con quelle vedute di giustizia che convengono, *Placet.*

§ 34. Onze 3200 alla casa di Airoldi sull'abolito ramo di decima e tarì.

Placet.

§ 35. Onze 33600 per le strade del Regno.

Placet.

§ 36. Onze 3200 per li ponti.

Placet.

§ 37. Onze 4000 per le torri.

Placet.

§ 38. Più onze 17848 assegnate per num. 23 compagnie d'arme, composte di un capitano e dodici uomini col soldo di onze 400 annuali per il primo e di onze 96 per uno per li secondi, per gli oggetti indicati dal Parlamento del 1810 non meno che dal presente, per mesi sei, con chè però debbansi corrispondere dal giorno che S. M. li metterà in esercizio.

Placet.

§ 39. Più onze 20000 accordate al ministro delle finanze per esiti di spese non prevedute, per remissioni di mercedi ai fittajuoli dei fondi dello stato, e per la minorazione che potrebbe sperimentarsi nel prodotto dei cespiti eventuali e di quelli dipendenti dal commercio per anno uno a tutto agosto 1813. *Placet.*

§ 40. Più onze 600 a D. Vincenzo li Pomi per adempire all'obbligo dei caratteri per la stamperia, come dall'offerta accettata ed approvata dal Parlamento.

Placet,

come incoraggiamento, restando per la stamperia stabilito quanto si disse al § 11 del cap. XVII del potere legislativo.

§ 41. Più onze 13596 assegnate prudenzialmente al ministro delle finanze, per pagamento delle pensioni, sussidi e assegnazioni gratuite, sospese per un terzo corso dal primo settembre e da correre a tutto dicembre prossimo venturo 1812.

Placet.

§ 42. Più onze 2902, tarì 19 e gr. 6 per spese del presente Parlamento, da distribuirsi come per nota.

Più onze 156382 per quelle stesse mancanti dai catasti del dazio del 5 per 100.

Incluse le onze 236072 assegnate al ministro della guerra delle precipue somme che perverranno dalla esazione dei crediti dello stato, come si è detto che si deducono dalla sopraddetta somma.

Resta il patrimonio passivo onze 2016089, 19. 6.

BILANCIO DEL PATRIMONIO ATTIVO E PASSIVO DELLO STATO.

Patrimonio passivo	onze	2016089, 19, 6.
Patrimonio attivo	onze	1847687, 20, 0.
Resta un disavanzo di	onze	168401, 29, 6.

Placet.

§ 43. Circa alle suddette onze 156382 che mancano dal catasto dei riveli, crede il Parlamento che ciò derivi dalla poca esattezza nei riveli fatti e che perciò volendo aversi una perfetta ed indubitata cognizione della massa delle rendite tassabili, rivelata per la indizione decimaterza, ha decretato il Parlamento che per farsi una esatta rettificazione di essi riveli, abbia il ministro delle finanze ad ingiungere con proclama i rivelanti e generalmente i possessori tutti di fondi a correggere gli errori che possono per inavvertenza esser corsi nei riveli presentati, ed esibire tali correzioni dentro il termine di mesi due dal giorno della pubblicazione del proclama, con produrre gli atti di gabella dei fondi, e di locazione delle case fatte per la detta indizione decimaterza, e dove questi manchino, produrre, giusta quanto fu stabilito nel Parlamento del 1810 una fede del netto ritratto di economia, firmata con giuramento dai proprietari o loro procuratori, ed avvalorata dalla fede di un probo ed onesto agrimensore per la misura dei beni rusticani, o architetto pei fondi urbani: passato il qual termine si abbiano da pubblicare in istampa tutti gli eseguiti riveli nominativi e quantitativi sotto la responsabilità del prelodato ministro delle finanze e si abbiano da affissare nei pubblici luoghi della capitale e dei rispettivi co-

muni, promettendo ai denunzianti, che faranno costare una occultazione nella quantità e valore dei beni rivelati, o l'esistenza di un qualche contratto non accusato, il triplo di quella somma che risulterà doversi aggravare di più su tali beni e da gravarsi ancora a carico dell'occultante, oltre all'appropriazione del capitale di una tal rendita, metà per il denunziante e metà a vantaggio dello stato. Le stesse leggi e penali avranno luogo contro quelli che dentro il termine sopra descritto avranno mancato di fare i loro riveli.

Placet;

in quanto alla rettificazione dei riveli; in quanto però alla forma e metodo, faremo presentare dal ministro delle finanze un progetto al Parlamento, affinchè possa prenderlo in esame.

§ 44. Vuole inoltre il Parlamento, che si portino a compimento inalterabilmente dentro il termine di mesi quattro gli strasatti ordinati dal Parlamento del 1810.

Placet.

§ 45. Or' il Parlamento, abbenchè abbia proposto dei mezzi onde supplire al mentovato voto dei catasti e di tutte le altre erogazioni necessarie allo Stato, abbenchè abbia riformato alcune partite di esito, differendole a più felici circostanze, pure, per assicurare maggiormente la rendita dello Stato, e per contestare alla Nazione tutta, ed alla Maestà del Re non solo il suo disinteresse, che la sua riconoscenza a quanto S. M. ha accordato in questo straordinario Parlamento, ha determinato tassarsi tutte le proprietà comprese nel Parlamento del 1810 del due e un mezzo per cento, oltre la tassa del 5 per 100, aumentando la ritenzione al sette e mezzo per cento, come fu stabilita, e colle stesse condizioni del cennato Parlamento del 1810.

Placet.

§ 46. Riflettendo però il Parlamento, che la rendita, che si ricaverà dall' addizione della già detta tassa del due e un mezzo per cento sopra le proprietà, lascerà un voto nel Patrimonio dello Stato più di onze 60000, così per riempire il

medesimo ha stabilito, che s'imponghi una tassa di tarì due a barile legale sull'esportazione del vino per fuori regno.

Si lascia al Parlamento imminente lo stabilire questo articolo.

§ 47. Ha inoltre determinato il Parlamento che il prelodato ministro di finanze, abbia nell'intervallo di tempo tra l'attuale e prossimo futuro Parlamento a verificare con la massima esattezza possibile tutti i rami di pubblica amministrazione, e presentare gli stati dettagliati, ed individuali di ognuno di essi di lordo e con lo sfogo soltanto de'pesi inerenti, e delle spese di amministrazione, unitamente agli stati di esiti, che generalmente si fanno per le spese e bisogni dello Stato, dovendo lo stesso praticare per lo resto dei crediti dello Stato medesimo.

§ 48. Che abbia il prelodato ministro ugualmente a suggerire tutti i miglioramenti e riforme, di cui ogni ramo è suscettibile, con arrendare al tempo stesso tutto ciò, che dei pubblici cespiti ne sia comportabile; e che abbia similmente a liquidare e classificare i debiti dello Stato, siano annuali, che quantitativi, presentando un piano giustificativo dei medesimi.

Placet.

» All'oggetto poi di far note al Parlamento le difficoltà che » giudichiamo potersi incontrare sullo esatto adempimento di » quanto il Parlamento stabilì relativamente al presente piano » di finanze, abbiamo ordinato al ministro delle finanze stesse » di presentare qui appresso, o separatamente un prospetto » colle necessarie dilucidazioni ».



APPUNTAMENTO

fatto dai tre bracci ecclesiastico, militare e demaniale.

N.° 1.

Colui il quale presenterà al nuovo Parlamento un piano di educazione e d'istruzione pubblica, che sarà dal medesimo riconosciuto il più utile o della più facile esecuzione, riceverà un premio di onze 400.

Il piano dovrà contenere:

1. Il regolamento per tutti li pubblici studî del regno.

2. Modo d'insegnarsi e conservarsi sempre viva nelle popolazioni la memoria della nuova Costituzione.

3. Metodo e riforme per tutti i collegi, seminari ecclesiastici e laicali, e stabilimenti di educazione dell'uno e l'altro sesso, attualmente esistenti in questo regno.

4. Metodo per il buon ordine e regolamento delle diverse accademie civili e militari.

Placet.

SUPPLICA DELL'INTIERO PARLAMENTO A SUA REAL MAESTA'

N.° 2.

Il Parlamento supplica S. R. M. per degnarsi di tenere in considerazione tutti quegli impiegati secondari e subalterni siciliani, che han finora ben servito la M. S. e lo Stato, e che per le nuove leggi stabilite dal Parlamento medesimo, restano privi degl'impieghi, e delle cariche che hanno fino a quest'oggi nell'antico sistema esercitato.

Placet;

per tutti quelli, che avranno ben servito allo stato, e saranno riconosciuti idonei, e probi.



PROPOSTA IN FORMA DI GRAZIA

fatta dal braccio demaniale alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico.

N.° 3.

Il braccio demaniale, conoscendo di quale importanza sia l'agevolazione del commercio di questo Regno, e considerando la vantaggiosa posizione del conosciuto porto di Siracusa, tanto in rapporto al levante, quanto per la vicinanza della isola di Malta, ha votato di accordarsi al porto suddetto, e dogana di Siracusa la facoltà di essere sito di deposito loco bastimento; con chè però i magazzini, custodi, e tutte le altre spese abbisognevoli debbansi subire dal comune stesso di Siracusa, e non già dall'intiera Nazione.

Pregano inoltre i cennati due bracci la M. S. perchè si compiaccia accordare l' uguale grazia di deposito loco bastimento a quei moli, e porti del Regno, che crederà a proposito per li vantaggi del commercio generale della Sicilia, colle medesime condizioni di sopra indicate.

Placet;

uniformemente a quanto sta espressato nella sanzione del N.° 11, § 4 del piano di Finanze.

ALTRA PROPOSTA DEL BRACCIO DEMANIALE

alla quale si uniformò il braccio ecclesiastico.

N.° 4.

Persuaso il braccio demaniale della somma necessità di portare a compimento le strade in Sicilia, ha votato, che tanto per la scelta del piano migliore, per recare a compimento le strade in Sicilia al più presto possibile, ed impiegando i mezzi più economici: quanto per lo regolamento, onde impiegare i mezzi per lo mantenimento delle stesse ne sia

incaricato il ministro delle finanze sotto la propria risponsabilità, e dovendo darne conto al Parlamento; beninteso che il prelodato ministro debba pria d'ogni altro portare a compimento la strada consolare già cominciata da Palermo a Messina per la via delle montagne. Ha inoltre votato, che si mettano in opera d'oggi innanzi le barriere o sia catene ecc., per la conservazione delle strade già fatte.

Placet;

purchè con ciò non si intenda indotta alcuna restrizione a quanto viene fissato nel § 13 del cap. I, e nel § 1, cap. III del potere esecutivo, intorno alle prerogative inerenti alla corona.

CAPITOLO SEPARATO

conchiuso dal Parlamento inerente al capitolo VI del potere esecutivo.

N.° 5.

Il Parlamento, siccome nel capitolo VI del potere esecutivo stabilì la esclusione degli esteri dai comandi militari; attesa oggi l'esistenza in questo regno delle truppe di S. M. Britannica nostra alleata, ha creduto fare eccezione alle attuali misure adottate relativamente all'armata, ed uffiziali inglesi.

Sanzionato nel § 1, cap. II del potere esecutivo.

NOTA DEI PARI SPIRITUALI.

1 Arcivescovo di Palermo.
2 Arcivescovo di Messina.
3 Arcivescovo di Morreale.
4 Vescovo di Catania.
5 Vescovo di Siracusa.
6 Vescovo di Girgenti.
7 Vescovo di Patti.
8 Vescovo di Cefalù.
9 Vescovo di Mazzara.
10 Vescovo di Lipari.
11 Archimandrita di Messina.
12 Gran priore di s. Giovanni di Messina.
13 Abate di s. Lucia.
14 Commendatore della Magione di Palermo.
15 Abate di s. Maria di Altofonte detta del Parco.
16 Abate di s. Spirito.
17 Abate di s. Maria di Maniace.
18 Abate di sant' Angelo di Brolo.
19 Abate di s. Pietro e Paolo d' Itala.
20 Abate di s. Giovanni gli Eremiti.
21 Abate di s. Maria la Novara
22 Abate di s. Maria la Grotta
23 Abate di s. Maria di Roccamadore.
24 Abate di s. Pietro e Paolo della forza di Agrò.
25 Abate di s. Maria di Gala.
26 Abate di s. Maria di Mandanici.
27 Abate di s. Pantaleone.
28 Abate di s. Maria de Milis.
29 Abate di san Michele di Troina.
30 Abate di s. Gregorio lo Gibiso.
31 Abate di s. Maria di Roccadia.
32 Abate di s. Filippo de Grandis.
33 Abate di s. Filippo di Fragalà.
34 Abate di s. Maria di Bordonaro.
35 Abate di s. Nicolò la Ficò.
36 Priore di s. Andrea di Piazza.
37 Priore di santa Croce di Messina.
38 Abate di s. Spirito di Caltanissetta.
39 Abate di s. Nicandro.
40 Abate di s. Caterina di Linguaglossa.
41 Abate di s. Lucia di Noto.
42 Abate di s. Maria di Terrana.

43 Priore de' beneficî di san Matteo la Gloria di Messina.
44 Abate di s. Maria delle Giumbarre.
45 Abate di s. Maria la Novaluce.
46 Abate di s. Maria del Piano di Capizzi.
47 Abate di s. Giacomo di Altopasso di Naro.
48 Abate di s. Martino de Scalis.
49 Abate di s. Placido di Messina.
50 Abate di s. Nicolò l'Arena.
51 Precettore di s. Calogero.
52 Priore di s. Maria la Nova di Morreale.
53 Abate di Gangi lo Vecchio.
54 Abate di s. Maria di Pedaly.
55 Abate della SS. Trinità di Castiglione.
56 Abate di s. Anna la Porcella.
57 Abate di s. Maria dell'Arco.
58 Abate di s. Anastasia.
59 Abate della SS. Trinità di Delia.
60 Abate di santa Maria del Fundrò.
61 Abate di s. Filippo di s. Lucia.

Si avverte che nella presente nota sono incluse le abadie, che trovansi attualmente riunite in unico individuo, il quale non avrà nella camera dei Pari, che un sol voto, a norma dello stabilimento del Parlamento; non potendosi togliere dalla nota tali abadie, perchè estinto il possessore attuale, tali abadie vengono a dividersi.

Sono però mancanti dalla presente nota le tre abadie di s. Filippo d'Argirò, s. Elia d'Ambola e del SS. Salvadore la Placa, quali abadie, comechè trovansi assegnate all'Università degli studi di Palermo, hanno perciò perduto la rappresentanza nella camera dei Pari, avendone acquistato un'altra in quella dei Comuni: e ciò a norma pure di quanto ha stabilito il Parlamento.

È nota dei prelati ed abati Parlamentari, oggi detti Pari spirituali, estratta dal ruolo che si conserva nell' officio di protonotaro di questo regno di Sicilia.

Gaetano Rutè reg. coad.

NOTA DEI PARI TEMPORALI.

1 Principe di Butera.
2 Principe di Castelvetrano.
3 Principe di Paternò.
4 Principe di Castelbuono.
5 Principe di Trabia.
6 Principe di Castiglione.
7 Principe di Villafranca.
8 Principe di Paceco.
9 Principe di Roccafiorita.
10 Principe di Scaletta.
11 Principe di Maletto.
12 Principe di Pantellaria.
13 Principe di Palazzolo.
14 Principe di Leonforte.
15 Principe di Carini.
16 Principe di Castelnuovo.
17 Principe di Campofranco.
18 Principe di Aragona.
19 Principe di Scordia.
20 Principe di Valguarnera.
21 Principe di Resultano.
22 Principe di Partanna.
23 Principe di Malvagna.
24 Principe di Calvaruso.
25 Principe di Monforte.
26 Principe di Palagonia.
27 Principe di Cassaro.
28 Principe di Biscari.
29 Principe di Mezzojuso.
30 Principe di Montevago.
31 Principe di Mirto.
32 Principe di Galati.
33 Principe di Raffadali.
34 Principe di Militello V. D.
35 Principe di Cerami.
36 Principe di Campofiorito.
37 Principe di Aci ss. Ant. e Filippo.
38 Principe di Sciara.
39 Principe di s. Antonino.
40 Principe di Comitini.
41 Principe di Furnari.
42 Principe di Rosolini.
43 Principe di Spadafora.
44 Principe di Rammacca.
45 Principe di s. Teodoro.
46 Principe di Belmonte.
47 Principe di Ficarazzi.
48 Principe della Mola.
49 Principe di Camporeale.
50 Principe di Castelforte.
51 Duca di Bivona.
52 Duca di Castrofilippo.
53 Duca di Palma.
54 Duca di Raitano.
55 Duca di Montagna.
56 Duca di Pilaino.
57 Duca di Serradifalco.
58 Duca di Sperlinga.
59 Duca di Gualtieri.
60 Duca di Misterbianco.
61 Duca di Cesarò.

62 Duca di Carcaci.
63 Duca di Castelluccio.
64 Duca di Acquaviva.
65 Duca di s. Giacomo Villarosa.
66 Duca di Sorrentino.
67 Duca di Vatticani.
68 Duca di Bronte.
69 Marchese di Marineo.
70 Marchese di Giarratana.
71 Marchese di Sambuca.
72 Marchese di Montemaggiore
73 Marchese di s. Croce.
74 Marchese Sortino.
75 Marchese della Motta.
76 Marchese di Tortorici Li Grauiti.
77 Marchese di Roccalumera.
78 Marchese di s. Cataldo.
79 Marchese di Ogliastro.
80 Marchese di Lucca.
81 Marchese di Capizzi.
82 Marchese di Mongiuffi Melia
83 Marchese di Camporotondo
84 Marchese di Alimena.
85 Marchese di Murata la Cerda
86 Marchese delli Bagni.
87 Marchese di s. Ferdinando
88 Marchese di Marianopoli, seu Manchi Raddusa.
89 Conte di Modica.
90 Conte di Naso.
91 Barone della Ficarra.
92 Barone di Castania.
93 Barone di s. Stefano di Mistretta.
94 Barone di Tripi.
95 Barone di Longi.
96 Barone di Pettineo.
97 Barone di Prizzi.
98 Barone delli Martini.
99 Barone di Rocca.
100 Barone di Godrano.
101 Barone di Casalnuovo.
102 Barone di Vita.
103 Barone di Tusa.
104 Barone di s. Carlo.
105 Barone di Vallelunga.
106 Barone di Caggi.
107 Barone di Baucina.
108 Barone della Ferla.
109 Barone di Gallidoro.
110 Barone di Riesi, seu Altariva.
111 Barone di Villadoro.
112 Barone di Campobello.
113 Barone di Malinventre, seu Catena nuova.
114 Barone di Villasmundo.
115 Barone di Castelnormando
116 Barone di Giardinello.
117 Barone di Pachino.
118 Barone di s. Pietro Clarenza.
119 Barone di Alminusa.
120 Barone di Villalba.
121 Barone di s. Cono.
122 Barone di Villaura.
123 Barone di s. Stefano di Briga.
124 Barone di Belvedere.

È nota dei principi, duchi, marchesi, conti e baroni parlamentari, oggi detti Pari temporali, estratta dal ruolo, che si conserva nell' officio di protonotaro di questo Regno di Sicilia.

GAETANO RUTÈ REG. COAD.

MAPPA

DEL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI

DELLA CAMERA DEI COMUNI

a tenore delle rispettive popolazioni delle città e terre secondo la numerazione del 1798, *e secondo quel ch' è stato stabilito dal Parlamento.*

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Palermo	*secondo si è stabilito dal Parlamento*	6
Messina		3
Catania		3
Aci Reale	14994	1
Adernò	6623	1
Alcamo	13000	1
Aragona	6552	1
Augusta	9443	1
Avola	6782	1
Bisacquino	8080	1
Bronte	9253	1
Caccamo	6424	1
Calatafimi	10000	1
Caltagirone	19609	2
Caltanissetta	15627	1
Canicattì	16455	1

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Carini	7000	1
Calascibetta *perché godeva la rappresentanza*		1
Castelbuono	7080	1
Castellammare	6000	1
Castelvetrano	11782	1
Castrogiovanni	11145	1
Castronovo *perchè godeva la rappresentanza*		1
Castroreale e Casali	11146	1
S. Cataldo	7879	1
Cattolica	7060	1
Cefalù	8957	1
Chiaramonte	6594	1
Chiusa	6002	1
Ciminna	6150	1
Comiso	10445	1
Corleone	12527	1
Favara	7598	1
S. Filippo d'Argirò	6118	1
Girgenti	14882	1
Grammichele	7687	1
Leonforte	9757	1
Licata	11250	1
Licodia	6905	1
Linguaglossa *perchè godeva la rappresentanza*		1
Lipari	12483	1
S. Lucia *perchè godeva la rappresentanza*		1
Lentini *perchè godeva la rappresentanza*		1
Marineo	6545	1
S. Margherita	7274	1
Marsala	20559	2
Mascali	15705	1
Mazzara	8335	1
Mazzarino	10686	1
Menfi	6236	1

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Milazzo	6520	1
Militello V. N.	7205	1
Mineo	8026	1
Mistretta	8050	1
Modica	17574	1
Monte s. Giuliano	8172	1
Morreale	12776	1
Mussomeli	9276	1
Naro	10759	1
Nicosia	12064	1
Niscemi	6678	1
Noto	11065	1
Palazzolo	8520	1
Partanna	11000	1
Partinico	9772	1
Paternò	9808	1
Patti *perchè godeva la rappresentanza*		1
Petralia Sottana	6551	1
Piazza	11904	1
Pietraperzia	8292	1
Pozzo di Goto *perchè godeva la rappresentanza*		1
Polizzi	*Idem*	1
Prizzi	7455	1
Ragusa	16616	1
Rametta *perchè godeva la rappresentanza*		1
Randazzo	*Idem*	1
Racalmuto	7650	1
Salemi	12258	1
Sambuca	8728	1
Sciacca	11514	1
Scicli	6659	1
Siracusa	15851	1
Sortino	7155	1
Spaccaforno	8095	1

CITTA' E TERRE	POPOLAZIONI	VOTI
Sutera *perchè godeva la rappresentanza*		1
Taormina	*Idem*	1
Termini	14150	1
Terranova	9234	1
Tortorici *perchè godeva la rappresentanza*		1
Traina	7001	1
Trapani	24330	2
Vittoria	9966	1
Vizzini	9181	1
		105

E più numero 46 voti pei rappresentanti de' ventitre distretti a numero due per distretto 46

Università degli studi di Palermo 1

Detta per aver perduto la rappresentanza nella camera dei pari, qual proprietaria di Badie 1

Università degli studi di Catania 1

Sono in tutto 154

È copia della mappa di popolazioni, secondo la numerazione delle anime del 1798, per la rappresentanza nella camera dei comuni, ridotta agli atti dell'officio di protonotaro di questo regno di Sicilia.

GAETANO RUTÈ REG. COAD.

G

Manifesto del Tenente Generale Lord Guglielmo Bentinck: 31 *ottobre* 1813.

Avendo il Tenente Generale Lord Guglielmo Bentinck contratto l'impegno con S. M. il Re e S. A. R. il Principe Ereditario di garantire che pel real assenso dato allo stabilimento di una Costituzione libera in Sicilia non si comprometta nè la salvezza della Corona, nè la pubblica tranquillità, come anche in vista di altre pure troppo ovvie considerazioni fa egli noto: Che sino a tanto che il Parlamento da convocarsi non sarà per provvedere al buon ordine e ben essere di questa Isola, sino a tanto che l'attuale confusione e disordine, che minacciano di una fatale distruzione non meno la libertà dei sudditi che la conservazione dello Stato, non saranno per cessare, e fino a tanto che l'opera gloriosa della Costituzione sì felicemente cominciata nel Parlamento del 1812, non venga regolarmente consolidata, si rende egli responsabile di mantenere la pubblica tranquillità del regno con la forza affidata al suo comando. Fa egli di più manifesto che sarà per punire per via d'un sommario processo militare i disturbatori della pubblica quiete, gli assassini, ed altri nemici della Costituzione che potrebbero in qualunque siasi modo attraversare le misure del Governo o fare allo stesso delle opposizioni.

Palermo, 31 ottobre 1813.

W. G. Bentinck.

H

Note communiquée par M. William A' Court, Lors de l'evacuation de la Sicile par les troupes Anglaises.

Les heureux événements qui ont eû lieu dernierment en Europe ayant essentiellement changé les rapports de la Grande Bretagne en vers la Sicile, il est nécéssaire que le représentant

de S. M. Britannique fasse connaître à la nation Sicilienne les sentiments dont le Gouvernement Anglais est animé, et les vues sur lesquelles il porte actuellement son attention principale. Cette mesure est d'autant plus nécéssaire que dans le choc des partis, le droit de mediation à été peut-étré aussi exagéré d'un côté qu'il a été imprudemment et inutilment désapprouvé de l'autre. La Grande Bretagne, par les sacrifices qu'elle a faits pour la sécurité et la prosperité de la Sicile, a le droit d'espérer que ses avis seront reçus avec déférence, et qu'on leur prétera l'attention qu'ils méritent, d'autant plus que la modération avec laquelle elle est disposée à exercer ce privilége que lui ont acquis les bienfaits qu'elle a répandus sur la Sicile, doit-étre considerée comme une preuve suffisante de son éloignement à s'emparer d'une influence illegale et incompatible avec les principes de la Constitution et la dignité d'un état independant.

Il n'est pas nécéssaire de remonter à la sourée des causes d'où sortit le voeu général de la nation pour la réforme de la Constitution du pays, on pourrait les trouver dans l'avancement progressif de la civilisation, dans la propagation des lumières et dans l'insuffisance des Institutions humaines, qui ne peuvent résister aux abus et aux détériorations aux quelles elles sont sujettes, et qui durant le changement des opinions et des circonstances ne peuvent offrir à la prospérité du peuple les mêmes garanties qu'à l'époque de leur fondation.

Mais quoique le désir d'un changement fût presque général, cépendant lorsque on voulut fixer les bornes qu'on devait assigner aux innovations proposées, on rencontra les plus grandes difficultés. Dans cet etât de choses, il était tresnaturel que la nation portât ses regards sur un pays qui malgré son peu d'étendue et sa faible population comparativement, avait cependant, non seulement sû se défendre et se maintenir contre le torrent qui avait renversé les principaux royaumes de l'Europe, mais méme avait pû préter une main protectrice à ceux qu'on menaçait et qu'on opprimait. On est convaincu et à raison que la Grande Bretagne doit sa splendeur et sa

prosperité à ses sages et exellentes institutions; c'est pouruoi l'on a conçu l'espoir que l'adoption d' une forme de Gouvernement semblable assurerait les mêmes avantages à la Sicile, dout la position insulaire et les institutions primitives offrent une sorte de ressemblace, avec celles de sou puissant allié. L' Angleterre ne pouvait être insensible aux réclamations qui lui avaient été adressées, et lorsque elle se chargea de la protection de la Sicile, contre toute invasion étrangere, elle ne fit que céder aux invitations qu'elle avait reçues, et devint ainsi la protectrice et le soutien des innovations fondées sur des principes aussi justes qu'honorables pour ceux qui en sont les auteurs. C' est sous de tels aupices que fut commencée l'oeuvre de la Constitution; si par la suite elle a rencontré dans sa marche des difficultés qui ne pouvaient pas être prévues, et des obstacles qui semblent même ancore insurmontables, il faut songer à la grandeur de l'entréprise, il faut se ressouvenir de la facilitè avec laquelle plusieurs changements importants ont dèja été accomplis, et pardessus tout, il faut combattre cet esprit d' avilissement, qui porte à considérer tout essai d'amélioration comme un projét chimérique et Inutile. Il est difficile et peut-être même impossible de transporter d'un pays à un autre ses lois, ses formes et ses institutions, la différence des moeurs, des prejugés, de la religion et de l'éducation opposent une barriere insurmontable à l'achévement d'une révolution aussi complete.

La Grande Bretagne n'a jamais voulú imposer une telle condition à la Sicile: Comme l' amie et l' alliée de la nation Sicilienne, son devoir consistait simplement à seconder l'adoption de la partie de la Constitution, qu' apres un gràve et múr examen, on aurait trouvée la plus propre à satisfaire les souhaits du peuple, et à assurér son bonheur et sa prosperitè. Dans les débats ultérieurs qui pourront précéder l' accomplissement de la Constitution, la Grande Bretagne croit devoir recommander à la nation Sicilienne, de prendre en sérieuse considération la nécessité de laisser une proportion raisonnable, de pouvoir au Gouvernement executif, et, en même

temps, elle s'empresse de rappeler au Gouvernement l'exemple du roi de France, qui lorsqu' il fut reinstallé sur le Tróne de ses péres, octroya à son peuple les priviléges et les avantages d'un Gouvernement libre, autant qn'ils pouvaient s'allier avec l'autorité de la Couronne, la conservation de l'ordre publie et les moeurs et le earaetére de la nation française. La Grande Bretagne eroit devoir recommander en même temps de préter une grande attention au eode des lois et aux dispositions nécessaires pour en assurer l'éxecution; elle rappelle à la nation Sieilienne, que la félicité d'un peuple depend beaucoup-plus d'une administration pure et impartiale de la justiee, que de la portion du pouvoir politique, qui pourrait lui tomber en partage. La possession entiére de la liberté civile est la base la plus ferme sur laquelle on puisse établir le pouvoir politique. L'Angleterre éspére que pour obtenir ee bien inappréelable, la nation Sicilienne y donnera principalment son attention, qu' elle n'a portée, jusqu'a ee jour, que sur des objets de moindre importanee. L' Angleterre accorderait avec le plus grand empressement, à toute modification de Gouvernement prudent et tempéré la sanetion et l' appui qu' il est en sa puissanee d'aeeorder. Elle exige cependant, comme une condition de l' assistanee qu'elle préterait, que ee ehangement soit opéré par le Parlement, qu' il soit accompli d'une maniére légale et constitutionelle, aussi éloignée d'un eoté de toute influenee indirecte d'une autorité répressive, que, de l' autre de tout exereiee illégal, d' aetion populaire.

Le eonseil et l'assistance qu'elle offre ne doivent étre envisagés que sous le point de vue de l' intime amitié, et de l'allianee qui unit l'Angleterre a S. M. Sicilienne. La proposition qu'elle a faite tout récemment de retirer ses troupes de la Sicile, serait une preuve suffissante, si cependant il était besoin de preuves, que l' Angleterre n'a pas la moindre envie d' exercer aucune influenee militaire dans les conseils du roi ou de la nation.

L'attitude qu'elle a été obligée de prendre pendant la guerre a donné naissànce à pleusieurs fausses rumeurs pour la réfu-

tation desquelles il suffit de se rappeler la bonne foi réconnue de la Grande Bretagne et la loyauté de sa conduite. On ne se saurait trop déplorer la continuation de l' esprit de parti en Sicile, et comme les vues de la Grande Bretagne sont uniquement dirigées vers la prosperité de l'ile, rien ne peut-être plus loin des intentions de son Gouvernement, que de voir le Ministre anglais résidant à Palerme de devenir le centre d'un parti. Le Gouvernement Anglais en faisant cette declaration, croit qu'il n'est pas inutile d'ajouter qu'il se considéré comme hautement intéressé au sort de ces individus, qui ont soutenu les mesures du Gouvernement interieur de la Sicile, et auxquels la situation critique du pays, pendant les trois dernières années, obligeait le représentant de l' Angleterre à suggérer les droites et honorables intentions dont ils étaient animés.

Ces individus sont parfaitement connus, et les abandonner serait incompatible avec le caractère et la dignité de la nation Britannique. Elle a un droit incontestable d'insister pour qu' aucun d' eux ne soit inquiété, ni dans sa personne, ni dans ses biens, pour la part qu' il aurait pu prendre à l'établissement et au soutien de la Constitution, et la parfaite sécurité de ces individus, doit-étre regardée comme le ***sine qua non*** de la protection et de l'alliance de l'Angleterre. Les rapports nécéssaires que la paix générale à établis entre les deux nations, l' ont determinée à faire cette déclaration publique des sentiments et des intentions de son Gouvernement. L' intervention de la Grande Bretagne dans les affaires domestiques de la Sicile, n'a été motivée que par les causes les plus pures d'une amitié désinteressée. Elle serà pleinement récompensée de tous les sacrifices, qu' elle a faits, s' il est avéré que ses efforts pour le bien, la felicité et la prosperité de la nation Sicilienne, ont été heureusement couronnés.

I

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc.; Infante di Spagna; Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. ecc.; Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Il Congresso di Vienna nell'atto solenne a cui dee l'Europa il ristabilimento della giustizia, e della pace, confermando la legittimità, dei dritti della nostra Corona, ha riconosciuto noi ed i nostri eredi e successori, Re del regno delle Due Sicilie.

Ratificato un tale atto da tutte le Potenze, volendo noi, per quanto ci riguarda, mandarlo pienamente ad effetto, abbiamo determinato di ordinare e constituire per legge stabile e perpetua de' nostri Stati le disposizioni seguenti:

Art. 1.° Tutti i nostri reali dominj al di qua e al di là del Faro constituiranno il regno delle Due Sicilie.

2.° Il titolo che noi assumiamo fin dal momento della pubblicazione della presente legge è il seguente:

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

3.° Tutti gli atti, ch' emaneranno da noi, o che saranno spediti nei nostro real nome da funzionari pubblici nel nostro regno delle Due Sicilie, porteranno nell' intestazione il titolo che abbiamo annunziato nell'articolo precedente.

4.° Le plenipotenze e patenti che si trovano date a' nostri ambasciatori, ministri, ed agenti qualunque presso le potenze estere, saranno immediatamente ritirate, e contraccambiate nel tempo medesimo con altre da spedirsi a tenore dell' art. secondo.

5.° La successione nel regno delle Due Sicilie sarà perpetuamente regolata colla legge del nostro augusto genitore Carlo III, promulgata in Napoli nel dì 6 d'ottobre 1759.

6.° Stabiliamo una Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, che sarà sempre nel luogo della nostra ordinaria re-

sidenza, e verrà preseduta da uno dei nostri Segretari di Stato ministri, il quale avrà il titolo di ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie.

7.° Si terrà in essa cancelleria generale il registro, ed il deposito di tutte le leggi, e decreti che saranno emanati da noi.

8.° Il ministro cancelliere apporrà il nostro real suggello a tutte le nostre leggi, e decreti, e riconoscerà e contrassegnerà in essi la nostra firma. Il medesimo sarà incaricato della spedizione di tutte le nostre leggi, e decreti, a tutte le autorità costituite nel regno delle Due Sicilie, e veglierà per la loro pubblicazione, e collezione.

9.° Vi sarà inoltre in essa cancelleria generale un consiglio per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di portarsi dai nostri ministri alla nostra sovrana decisione nel nostro consiglio di cancelleria.

Il ministro cancelliere ne sarà il presidente.

10.° Una nostra legge particolare fisserà l'organizzazione interna della cancelleria generale, e determinerà più distintamente le attribuzioni del ministro cancelliere ed il supremo consiglio di cancelleria. Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro di grazia e giustizia munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato vegliare ala sua pubblicazione,

Caserta, il dì 8 dicembre 1816.

Il Segretario di Stato. Firmato Ferdinando.
Ministro di grazie e giustizia. *Il Segretario di Stato.*
Ministro Cancelliere.
Firmato *Marchese* Tommasi. Firm. Tommaso di Somma.

Pubblicata in Napoli nel 9 di dicembre 1816.

K

Ferdinando I, per la grazia di Dio, Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. ecc., Gran Principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc.

Volendo confermare i privilegi conceduti da noi, e da' Sovrani nostri augusti predecessori a' nostri carissimi Siciliani, e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi colla unità delle instituzioni politiche che debbon formare il diritto pubblico del nostro regno delle Due Sicilie, abbiamo colla presente legge sanzionato quanto segue:

Art. 1.° Tutte le cariche, ed uffici, ed ecclesiastici della Sicilia al di là del Faro, saranno conferiti privativamente ai Siciliani a tenore dei sovrani nostri predecessori, senza che potranno aspirarvi mai gli altri nostri sudditi de' nostri reali dominj al di qua del Faro.

Nello stesso modo che i Siciliani non potranno aspirare alle cariche ed agli uffici civili ed ecclesiastici de' suddetti altri nostri reali dominj, includiamo nella mentovata privativa a favore de' Siciliani anche l'arcivescovado di Palermo, quantunque lo stesso fosse stato riservato al sovrano arbitrio nella amplissima grazia conceduta a'medesimi dal nostro augusto genitore Carlo III.

2.° A tutte le grandi cariche del nostro regno delle Due Sicilie i nostri sudditi della Sicilia al di là del Faro saranno ammessi in proporzione della popolazione di quell' isola. Formando questa la 4.ª parte della intera popolazione di tutt'i nostri reali dominj il nostro consiglio di Stato sarà composto per una quarta parte di Siciliani, e per le altre tre parti di sudditi degli altri nostri reali dominj. La stessa proporzione sarà osservata per le cariche de' nostri ministri e segretari di Stato, per quelle de' capi della nostra real Corte, e per quelle dei nostri rappresentanti ed agenti presso le potenze estere.

3.° Invece de'due consultori siciliani, che, per concessione del nostro augusto genitore, formavan parte dell'estinta Giunta di Sicilia, vi sarà sempre colla stessa proporzione indicata nell'articolo precedente un numero di consiglieri siciliani nel supremo consiglio di cancelleria del regno delle Due Sicilie.

4.° Gl' impieghi della nostra armata di terra e di mare, e quelli della nostra casa reale saranno conferiti promiscuamente a tutti i nostri sudditi di qualsivoglia parte de' nostri reali dominj.

5.° Il Governo dell' inteso regno delle Due Sicilie rimarrà sempre presso di noi. Quando risiederemo in Sicilia, lasceremo ne'nostri dominj al di qua del Faro per nostro Luogotenente generale un principe reale della nostra famiglia, o un distinto personaggio che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un principe reale, avrà presso di sè uno de' nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de' detti ministeri e segreterie di Stato, che giudicheremo necessario di lasciare per lo governo lccale di quella parte de' nostri reali dominj; se non sarà un principe reale. Il luogotenente avrà egli stesso il carattere di nostro ministro e segretario di Stato, corrisponderà egli stesso co'ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà presso di sè i mentovati due o più direttori per l' oggetto anzidetto.

6.° Quando risederanno ne' nostri reali dominj al di qua del Faro, vi sarà allo stesso modo in Sicilia per nostro luogotenente generale un real principe della nostra famiglia o un distinto personaggio, che sceglieremo tra i nostri sudditi. Se sarà un principe reale, avrà parimenti presso di sè uno de' nostri ministri di Stato, il quale terrà la corrispondenza co' ministeri e segreterie di Stato residenti presso di noi, ed avrà inoltre due o più direttori, che presederanno a quelle porzioni de' detti ministeri e segreterie di Stato, che giudicheranno necessario di far rimanere in Sicilia. Se non sarà un principe reale, il luogotenente di Sicilia avrà egli medesi-

mo il carattere di nostro ministro e segretario di Stato, corrisponderà egli medesimo co' ministeri e segreterie di Stato, residenti presso di noi, ed avrà presso di sè per l'oggetto indicato i mentovati due o più direttori.

7.° Cotesti direttori, tanto nel primo, quanto nel secondo caso saranno scelti tra i nostri sudditi di qualsivoglia parte de' nostri reali dominj, siccome relativamente alla Sicilia era stabilito per le antiche cariche di consultore, di conservatore, e di segretario del Governo, alle quali in sostanza vanno ad essere sostituite quelle dei suddetti direttori.

8.° Le cause de' Siciliani continueranno ad essere giudicate fino all'ultimo appello ne' tribunali di Sicilia. Vi sarà perciò in Sicilia un supremo tribunale di giustizia superiore a tutti i tribunali di quell'isola, ed indipendente dal supremo Tribunale di giustizia de' nostri dominj di qua del Faro, siccome questo sarà indipendente da quello di Sicilia, quando noi faremo la nostra residenza in quell' isola. Una legge particolare determinerà l'organizzazione di questi due tribunali supremi.

9.° L' abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri nostri dominj di qua del Faro.

10.° La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarà in ogni anno fissata e ripartita da noi, ma non potrà accedere la quantità di annue once un milione ottocento quarantasettemila seicento ottantasette, e tarì venti, stabilita per patrimonio attivo della Sicilia dal Parlamento nell'anno 1813; qualunque quantità maggiore non potrà essere imposta senza il consenso del Parlamento.

11.° Sulla quota anzidetta sarà prelevata in ogni anno una somma non minore di once centocinquantamila, e sarà impiegata nel pagamento de' debiti non fruttiferi, e degli arretrati degli interessi de' debiti fruttiferi della Sicilia fino alla estinzione degli uni e degli altri. Seguita tale estinzione, la stessa annua somma rimarrà destinata per fondo di ammurtizzazione del debito pubblico della Sicilia.

12.° Finchè il sistema generale dell' amministrazione civile e giudiziaria del nostro regno delle Due Sicilie non sarà pro-

mulgato, continueranno in Sicilia tutti gli affari giudiziari ed amministrativi ad avere quello stesso corso ed andamento che hanno avuto finora.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di Stato, ministro di grazia e di giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato, ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Caserta, il dì 11 dicembre 1816.

Firmato Ferdinando.

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. Firmato *Marchese* Tommasi.

Il Segretario di Stato Ministro cancelliere. Firmato Tommaso di Somma.

Pubblicata in Napoli nel dì 12 di dicembre 1816.

L

Trattato conchiuso a Parigi il 10 *giugno* 1817 *tra le Corti d'Austria, di Spagna, di Francia, della Gran Brettagna, di Prussia e di Russia, il quale, in esecuzione dell' art.* 99 *dell' atto del congresso, determina la reversione dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.*

In nome della santissima ed indivisibile Trinita'

Avendo riconosciuto che il motivo che ha indotto S. M. cattolica a differire la sua adesione al trattato segnato nel congresso di Vienna il 9 giugno 1815, non che a quello di Parigi del 20 novembre del detto anno, consisteva nel desi-

derio di veder stabilire col consenso unanime delle Potenze che vi erano chiamate, l'applicazione dell'artic. 99 del detto trattato del 9 giugno, ed in conseguenza della reversione dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla dopo la morte di S. M. l'Arciduchessa Maria Luisa;

Che l'adesione summentovata era necessaria per completare l'assentimento generale alle transazioni sulle quali gl'interessi politici e la pace dell'Europa sono principalmente fondati;

Che S. M. cattolica, persuasa di tal verità, ed animata dai medesimi principii de' suoi augusti alleati, si è decisa, di sua piena volontà, a dare la sua adesione al detto trattato, in virtù di atti solenni firmati a tal effetto il 7 ed 8 giugno 1817, ed essendo stato in conseguenza giudicata convenevole di soddisfare al tempo stesso alle domande di S. M. cattolica, le quali concernono la reversione de' detti Ducati, d'un modo proprio a contribuire di vantaggio alla consolidazione della pace e della buona intelligenza felicemente ristabilite ed esistenti in Europa, le Loro Maestà Imperiali e Reali d'Austria, di Spagna, di Francia, della Gran Brettagna, di Prussia e di Russia, han nominato a tal effetto; cioè:

S. M. l'Imperatore d'Austria, Re di Ungheria, di Boemia; il signor Niccolò Carlo Barone di Vincent, Commendatore dell'Ordine militare di Maria Teresa, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo e dell'Ordine della Spada di Svezia, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine militare de' Paesi Bassi, Commendatore dell'Ordine reale e militare di s. Luigi, Suo Ciamberlano, Consigliere intimo attuale, Tenente generale delle sue armate, Colonnello proprietario di un Reggimento di Cavalleggieri ecc. ecc., e suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. cristianissima;

S. M. il Re delle Spagne e delle Indie; il sig. Carlo Gutierrez de Los Rios, Fernandez de Cordova, Sarmiento de Sotto Major etc., Conte di Fernan Nunnez e de Barajas, Marchese di Castel-Moncayo, Duca di Montellano, de l'Arco d'Aremberg, Principe di Barbanzon e del Santo Impero Romano ecc., cinque volte Grande di Spagna, di prima classe, Cavaliere del-

l'insigne Ordine del Toson d'oro e Gran Croce dell'Ordine di Carlo III, Suo Gentiluomo di Camera, in esercizio Suo Cacciator maggiore, Colonnello del Reggimento degli Ussari di Ferdinando VII ecc. ecc., Suo Ambasciatore presso Sua Maestà cristianissima;

S. M. il Re di Francia e di Navarra; il signor Armando Emmanuele du Plessis-Richelieu, Duca di Richelieu, Cavaliere dell' Ordine reale e militare di s. Luigi, e degli Ordini di s. Alessandro Nervsky, s. Wladimir e s. Giorgio di Russia, Pari di Francia, Suo primo Gentiluomo di Camera, Suo Ministro e Segretario di Stato degli affari esteri, e Presidente del Consiglio de' suoi Ministri;

S. M. il Re del Regno unito della Gran Brettagna e d' Irlanda; il signor Carlo Stuart, Gran Croce dell' onorevolissimo Ordine du Bain, e dell' antico Ordine della Torre e della Spada, Suo Consigliere intimo attuale ecc. ecc. ecc., e Suo Ambasciadore straordinario e plenipotenziario presso S. M. cristianissima;

S. M. il Re di Prussia; il signor Carlo Federico Henry, Conte di Goltz, Cavaliere della Croce di ferro di prima classe, e dell'Ordine pel Merito militare di Prussia, Gran Croce dell' Ordine di s. Anna, Cavaliere dell' Ordine di s. Giorgio di quarta classe, e dell'Ordine di s. Wladimir di terza classe di Russia, Commendatore dell'Ordine del merito militare di Francia, Cavaliere dell' Ordine militare di Maria Teresa d' Austria, di quello della Spada di Svezia, e di quello del merito militare di Baviera, Suo Generale Maggiore ed Invialo straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. cristianissima.

S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, Re di Polonia; il sig. Carlo Andrea Pozzo di Borgo, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di s. Wladimir di seconda classe, di s. Anna della prima, di s. Giorgio della prima, Gran Croce dell'Ordine di Carlo III di Spagna, di quello di s. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, di s. Ferdinando di Napoli, dell' Aquila rossa di Prussia, e dell'Ordine de' Guelfi di Hannovre, Commendatore dell' Ordine reale e militare di s. Luigi, Tenente generale delle sue ar-

mato, Suo Ajutante di campo generale ecc. ecc., Suo Ministro plenipotenziario presso S. M. cristianissima;

I quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. primo. Lo stato di attuale possesso de'Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, non che quello del Principato di Lucca, essendo determinati dalle stipulazioni dell' atto del congresso di Vienna, le disposizioni degli articoli 99, 101, e 102 sono e restano mantenute in tutta la loro forza e valore;

Art. secondo. La reversibilità de' Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, preveduta dall'art. 99 dell' atto finale del congresso di Vienna è determinata nel modo seguente:

Art. terzo. I Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, dopo la morte di S. M. l'Arciduchessa Maria Luisa, passeranno in piena sovranità a S. M. l'Infante di Spagna Maria Luisa, all'Infante D. Carlo Luigi suo figlio, e suoi discendenti maschi in linea diretta e mascolina, all'eccezione de' distretti compresi negli Stati di S. M. I. e R. Apostolica sulla sinistra riva del Pò, i quali resteranno in piena proprietà alla suddetta Maestà conformemente alla restrizione stabilita dall' art. 99 dell' atto del congresso.

Art. quarto. A quella stessa epoca, la reversibilità del Principato di Lucca, preveduta dall'art. 101 dell'atto del congresso di Vienna, avrà luogo ne' termini e sotto le clausole del medesimo articolo, in favore di S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana.

Art. quinto. Quantunque la frontiera degli Stati Austriaci in Italia sia determinata dalla linea del Pò, pur nondimeno è convenuto di comune accordo, che la fortezza di Piacenza, offrendo un interesse più particolare al sistema di difesa dell'Italia, S. M. I. R. Apostolica, conserverà in quella città, fino all'epoca delle reversioni, dopo l'estinzione del ramo Spagnuolo de' Borboni, il dritto di guarnigione puro e semplice; tutti i dritti regali e civili su quella città, essendo riservati al futuro Sovrano di Parma.

Le spese ed il mantenimento della guarnigione nella città

di Piacenza saranno a peso dell' Austria, e la sua forza in tempo di pace, sarà determinata all' amichevole tra le alte parti interessate, prendendo pur nondimeno per regola il maggiore alleviamento possibile degli abitanti.

Art. sesto. S. M. I. R. Apostolica si obbliga a pagare a S. M. l'Infante Maria Luisa le somme arretrate dal 9 giugno 1815 e provenienti dalle stipulazioni del paragrafo secondo dell' articolo 101 dell' atto del congresso, e di continuarne il pagamento secondo le medesime stipulazioni e colle medesime ipoteche. Essa si obbliga inoltre a far pagare a S. M. l' Infante l' ammontare delle rendite percepite nel Principato di Lucca dalla medesima epoca fino al momento dell' entrata in possesso di S. M. l' Infante, deduzione fatta delle spese di amministrazione. La liquidazione di tali rendite avrà luogo all'amichevole tra le alte parti interessate, e nel caso di differenza di opinione, esse se ne rimetteranno all' arbitramento di S. M. cristianissima.

Art. settimo. La reversione de' Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, in caso dell' estinzione del ramo dell' Infante D. Carlo Luigi, è esplicitamente mantenuta ne' termini del trattato di Aix-la-Chapelle del 1748 e dell' articolo separato del trattato tra l'Austria e la Sardegna del 20 maggio 1815.

Art. ottavo. Il presente trattato, spedito in settuplo, sarà unito all'atto supplementario del trattato generale del congresso di Vienna, sarà ratificato dalle alte parti rispettive, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello spazio di due mesi o prima se sarà possibile. In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 10 del mese di giugno l'anno di grazia 1817.

Firmati *Il Barone de Vincent.*
Il Conte di Fernan Nunnez Duca di Montellano.
RICHELIEU.
CH.S STUART.
I. *Conte de' Goltz.*
POZZO DI BORGO.

M

Notificazione delle patente di S. M. I. A. per la formazione del Regno Lombardo Veneto 16 *aprile* 1815.

S. M. l' augusto nostro Sovrano, fermo in quei sentimenti di predilezione pe' suoi stati in Italia, che già manifestò sin dai primi momenti del reingresso ne'medesimi delle sue truppe; ora che le solenni transazioni politiche hanno fissato i certi limiti di detti stati, si è degnato compiere le intenzioni benefiche sin d'allora mostrate, e formare de' suoi stati in Italia un Regno Lombardo-Veneto.

Una tale determinazione, che conserva ad ogni città tutti i vantaggi de' quali godeva, ed ai sudditi italiani di S. M. quella nazionalità che a ragione tanto apprezzano, non può non essere riconosciuta universalmente come una delle pruove più luminose del paterno affetto con cui l'augusta Casa d'Austria ha sempre riguardato gli italiani. Un Viceré, di cui S. M. si riserva la nomina, rappresenterà in questo regno la sua augusta persona, e l' organizzazione del regno sarà conforme anche all' indole ed alle abitudini degli italiani. L' onorevole incarico impostomi da grazioso decreto di S. M. di essere Luogotenente del Viceré, mi riesce doppiamente grato per potere a popolazioni, che nelle relazioni avute per più anni con loro mi hanno sempre inspirato stima e affezione, annunciare anche in prevenzione della imminente proclamazione solenne del nuovo regno e delle relative disposizioni, tali sovrane beneficenze, base sicura della loro durevole felicità.

Milano, 16 aprile 1815.

Il Luogotenente del Viceré
BELLEGARDE F.-M.

N

Alla Nazione del Regno delle Due Sicilie.

Essendosi manifestato il voto generale della Nazione del regno delle Due Sicilie di volere un governo costituzionale, di piena nostra volontà consentiamo e promettiamo nel corso di otto giorni di pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione della costituzione le leggi veglianti saranno in vigore.

Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le truppe ritornino a' loro corpi ed ogni altro alle sue ordinarie occupazioni.

Napoli, 6 luglio 1820.

FERDINANDO.

O

La Costituzione del regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per il regno delle Spagne nell'anno 1812, e sanzionata da S. M. cattolica nel marzo di quest' anno; salve le modificazioni che la rappresentanza nazionale, costituzionalmente convocata, crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali dominj.

Napoli, 7 luglio 1820.

FRANCESCO *Vicario* (1).

(1) Lo stesso decreto ricomparve in firma del re, il quale aggiunse: » Confermare quell' atto e promettere l' osservanza della costituzione sotto la fede e parola di Re, riserbandosi di giurarla nelle debite forme: ratificare inoltre da allora tutti gli atti posteriori che da suo figlio si sarebbero fatti per la esecuzione della costituzione ».

P

COSTITUZIONE DI SPAGNA

promulgata in Cadice il 19 marzo 1812,

in Napoli il 7 luglio 1820, ed in Torino il 13 marzo 1821

TITOLO I.

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA, E DEGLI SPAGNUOLI.

Della Nazione Spagnuola.

Art. 1. La nazione spagnuola, è la riunione di tutti gli spagnuoli *d'ambi gli emisferi.*

2. La nazione spagnuola è libera, indipendente, nè è, nè può essere patrimonio d'alcuna famiglia o persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali.

4. La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl'individui che la compongono.

Degli Spagnuoli.

5. I. Sono spagnuoli tutti gli uomini liberi nati e stabiliti nei dominii delle Spagne come li figli de' medesimi.

II. Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Cortes carta di naturalizzazione.

III. Quelli che senza la stessa provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della monarchia.

IV. Li liberti dacchè acquistano la libertà nelle Spagne.

6. L'amor di patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli spagnuoli, così pure l'essere giusti e benefici.

7. Ogni spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi, e rispettare le autorità costituite.

8. È pure obbligato ogni spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire, in proporzione de'suoi averi, ai pesi dello Stato.

9. È pure obbligato ogni spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.

TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE, SUA RELIGIONE, E GOVERNO, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI.

Del Territorio delle Spagne.

10. Il territorio spagnuolo comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, Aragona, Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, Murzia, Navarra, Provincie Vascongade, Siviglia, e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa: Nell'America settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Youckatan, Guatimala, le Provincie interne di Oriente, Provincie interne d' Occidente, l' isola di Cuba, con le due Floride, la parte spagnuola dell' Isola di s. Domingo, e l' isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell'uno ed altro mare: Nell'America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuola, il Perù, Chili, le Provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel mare Pacifico, e nell'Atlantico: Nell'Asia le isole Filippine, e quelle che dipendono dal loro governo.

11. Si farà una divisione più conveniente del territorio spagnuolo con una legge costituzionale, tosto che le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.

Della Religione.

12. La religione della nazione spagnuola è, e sarà perpe-

tuamente la cattolica apostolica romana, unica veritiera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l'esercizio di qualunque altra.

Del Governo.

13. L'oggetto del Governo è la felicità della nazione, posto che il fine d'ogni società politica, non è altro che il ben essere degl'individui che la compongono.

14. Il Governo della nazione spagnuola, e una Monarchia moderata ereditaria.

15. La potestà di far le leggi risiede nelle Cortes con il Re.

16. La potestà di far eseguire le leggi risiede nel Re.

17. La potestà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali risiede nei tribunali civili stabiliti dalla legge.

Dei Cittadini Spagnuoli.

18. Sono cittadini quei Spagnuoli che per ambe le linee traggono la loro origine dai dominî spagnuoli, di tutti due gli emisferi, e sono stabiliti in qualunque parte de' medesimi dominî.

19. È pure cittadino ogni forestiero che acquistando dei diritti di essere Spagnuolo, otterrà dalle Cortes la carta speciale di cittadino.

20. Perchè lo straniero possa ottenere dalla Cortes la detta carta, dovrà essere ammogliato con una Spagnuola, o avere introdotto o stabilito nelle Spagne qualche invenzione e pregievole industria, o acquistato de' beni stabili per li quali paghi una contribuzione diretta, o stabilito nel commercio con un capitale proprio e considerevole a giudizio delle medesime Cortes, o aver prestato de' servigi segnalati in bene e difesa della nazione.

21. Sono pure cittadini li figli legittimi dei forestieri domiciliati nelle Spagne, che essendo nati nei dominî spagnuoli, non siano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo; aventi ventun' anni compiti, e stabiliti in qualunque parte dei medesimi dominî, esercitando in essa qualche professione, ufficio, od utile industria.

22. Agli Spagnuoli che per qualunque linea sieno creduti e reputati per originarî dell'Africa sarà aperta la porta della virtù e del merito per essere cittadini, in conseguenza di ciò le Cortes concederanno carta di cittadino a quelli che abbiano resi dei servigi qualificati alla Patria, a quelli che si distinguono col suo talento, applicazione e condotta, con la condizione che siano figli di legittimo matrimonio, di padre libero, e che siano ammogliati con donna libera, e stabiliti nei dominî delle Spagne, o ch'esercitano qualche professione, ufficio o industria utile con capitale proprio.

23. Solo quelli che siano cittadini, potranno ottenere impieghi municipali, o eleggere a tali impieghi nei casi contemplati dalla legge.

24. La qualità di cittadino spagnuolo si perde prima colla naturalizzazione in paese estero. 2. Col prendere impiego di altro governo. 3. Per sentenza con cui s'infliggano pene afflittive e infamanti, quando non si sia ottenuta la riabilitazione. 4. Per avere risieduto cinque anni consecutivi fuori del territorio spagnuolo senza commissione o permissione del governo.

25. L'esercizio de' medesimi diritti si sospende: 1. In virtù d'interdizione giudiziaria per incapacità fisica o morale. 2. Per lo stato di debitore fallito, o di debitore al pubblico Erario. 3. Per lo stato di servo domestico. 4. Per non aver impiego o officio, o maniera di vivere conosciuta. 5. Per essere stato processato criminalmente. Dall' anno 1830, dovranno sapere leggere e scrivere, quelli che di nuovo entrassero nell'esercizio dei diritti di cittadino.

26. Solo per le cause contemplate dagli articoli precedenti si possono perdere o sospendere i diritti di cittadino, e non per altre.

Digitized by Google

TITOLO III.

DELLE CORTES

del modo di formare le CORTES.

27. Le Cortes sono la riunione di tutti li deputati che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini nella forma che si dirà.

28. La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in tutti e due gli emisferi.

29. Questa base è la popolazione composta dai nazionali che per ambe le linee siano originarî dei dominî spagnuoli, e di quelli che abbiano ottenuto dalle Cortes la carta di cittadino, come pure di quelli compresi nell' art. **21**.

30. Per il computo della popolazione dei dominî europei servirà l' ultimo censimento dell' anno **1797**, finchè si possa averne un altro nuovo, e si procederà in modo corrispondente al computo della popolazione di quelli di oltremare, servendo intanto i censimenti più autentici tra quelli ultimamente formati.

31. Per ogni settantamila anime di popolazione composta come si è detto nell' art. **29** si farà un deputato alle Cortes.

32. Distribuita la popolazione per le differenti provincie se risultasse in qualcuna l' eccedenza di più di **35m.** anime, si eleggerà un deputato di più, come se questa eccedenza ammontasse a **70m.**; se non passasse il numero di **35m.** non sarà calcolata.

33. Se vi fosse qualche provincia la cui popolazione non arrivasse a **70m.** anime, ma non sia sotto i **60m.**, eleggerà per sè un deputato, e se fosse minore di questo numero, si unirà alla sua più vicina per completare il numero di **70m.** ricercato; eccettuato da questa regola l' isola di s. Domingo, che nominerà un deputato, qualunque sia la sua popolazione.

Della nomina dei deputati delle Cortes.

34. Per l'elezione dei deputati delle Cortes si terranno le assemblee elettorali di parrocchia, di territorio e di provincia.

Delle assemblee elettorali di Parrocchia.

35. Le assemblee elettorali di parrocchia si componeranno di tutti li cittadini stabili e residenti nei distretti della rispettiva parrocchia tra l quali si comprendono gli ecclesiastici secolari.

36. Queste assemblee si raduneranno sempre nella penisola e isole, e possessioni adiacenti. La prima domenica del mese di ottobre dell'anno antecedente all' installazione solenne delle Cortes.

37. Nelle provincie di oltremare, si raduneranno la prima domenica del mese di dicembre, quindici mesi avanti che si radunino le Cortes con avviso che dovranno dare anticipatamente le autorità rispettive.

38. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà per ogni duecento cittadini un elettore parrocchiale.

39. Se il numero delli cittadini della parrocchia eccedesse il numero di 300 ancorchè non arrivi a 400 si nomineranno due elettori, se eccedessero il numero di 500 ancorchè non arrivassero a 600 se ne nomineranno tre, e così progressivamente.

40. Nelle parrocchie il cui numero delli cittadini non arrivi a 200 ma giunga a 150 si nominerà un elettore, ed in quelle che non abbiano questo numero si riuniranno i cittadini a quelli dell'altra più vicina parrocchia, per nominare l' elettore o elettori che secondo il numero gli appartengono.

41. L' assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromissarî, perchè questi nominino l' elettore parrocchiale.

42. Se nell'assemblea parrocchiale si avessero da nominare due elettori parrocchiali, si eleggeranno ventuno compromissarî, e trentuno di questi, se dovessero eleggersene tre, nè si potrà in nessun caso far eccedere questo numero di compromissarî, a fine di evitare la confusione.

43. Per conciliare il maggior comodo delle popolazioni piccole, si osserverà, che quella parrocchia che arrivasse ad aver

venti cittadini eleggerà un compromissario, quella che ne avrà trenta a quaranta ne eleggerà due, e tre quella che ne avesse da cinquanta a sessanta, e così progressivamente. Le parrocchie che si trovassero avere meno di venti cittadini, si uniranno con le più prossime per eleggere il compromissario.

44. I compromissarî delle parrocchie delle piccole popolazioni, eletti che siano in questa forma, si uniranno nel paese più a proposito per comporre il numero di undici o almeno di nove, e nomineranno un elettore parrocchiale. Se giungeranno a ventuno o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali, se fossero trentuno o almeno venticinque, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondono.

Per essere nominato elettore parrocchiale, si richiede essere cittadino dell'età maggiore di venticinque anni, abitante e residente nella parrocchia.

46. L'assemblee di parrocchia saranno presiedute dal capo politico, o l'alcalde della città, villa o comune in cui si congregheranno con l'assistenza del parroco e con la maggiore solennità di quest' atto, e se in una medesima popolazione, per ragione del numero delle sue parrocchie, si trovassero due o più assemblee, una sarà presieduta dal capo politico alcalde, e l'altra dall'altro alcalde, e li reggitori levati a sorte presiederanno alle altre.

47. Arrivata l'ora della riunione che si farà nelle case comunali, o nel luogo a ciò destinato per costume, uniti che siano li cittadini che vi sono concorsi, passeranno alla parrocchia col presidente, e nella stessa si celebrerà una messa solenne dello Spirito santo dal parroco, che farà un discorso corrispondente alle circostanze.

48. Finita la messa anderanno al luogo donde vennero, e si darà principio all'assemblea, nominando due assistenti allo scrutinio, ed un segretario tra li cittadini presenti, e tuttociò a porta aperta.

49. In seguito il presidente dimanderà se alcun cittadino deve esporre qualche cosa relativa a corruzione o subornamento, perchè l'elezione cada sopra qualche determinata per-

sona, e se lo fosse, dovrà farsi una giustificazione pubblica e verbale del medesimo atto. Essendo certa l'accusa, resteranno privi di voce attiva e passiva, quelli che avessero commesso qnesto delitto, e da questo giudizio, non potrà ammettersi ricorso alcuno.

50. Se si suscitassero dubbî sopra qualcuno dei presenti, che non avesse le qualità ricercate per poter votare, la medesima assemblea deciderà nell'atto quel che le parerà, e sarà quello eseguito senza ricorso alcuno per questa volta, e per questo solo effetto.

51. Si procederà immediatamente alla nomina dei compromissarî locchè si farà venendo indicato da ogni cittadino un numero di persone eguali a quello de' compromissarii, avvicinandosi al tavolo, ove si troveranno il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario, e questo lo scriveranno in una lista in sua presenza, e in questo e negli altri atti d'elezione niuno potrà votare per se medesimo, sotto pena di perdere il diritto di votare.

52. Finito questo atto, il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario riconosceranno le liste, e si pubblicheranno ad alta voce li nomi dei cittadini che saranno stati eletti compromissarî per aver ricevuto maggior numero di voti.

53. Li compromissarî nominati si ritireranno in un luogo separato, prima che si disciolga l'assemblea, e conferendo fra loro, procederanno a nominare l'elettore o gli elettori di quella parrocchia, e resteranno eletti quello o quelli che riuniranno più della metà dei voti; in seguito si pubblicherà la nomina degli elettori all'assemblea.

54. Il segretario estenderà l'atto di nomina che potrà essere firmato dal presidente e compromissarî, e si darà copia dello stesso firmato dalli medesimi alla persona o persone elette, onde gli consti la sua nomina.

55. Niun cittadino potrà scusarsi da quest'incarico per motivo o pretesto alcuno.

56. Nell'assemblea parrocchiale nissun cittadino si presenterà con armi.

57. Verificata che sia la nomina degli elettori si scioglierà immediatamente l'assemblea, e sarà nullo qualunque altro atto che si cercasse di mischiarvi.

58. Li cittadini che avranno composta l' assemblea si trasporteranno alla parrocchia ove si canterà un solenne *Te Deum* conducendo l'elettore o elettori tra il presidente, gli assistenti allo scrutinio, e il segretario.

Delle assemblee elettorali di territorio.

59. Le assemblee elettorali di territorio si comporranno degli elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni territorio alla fine di nominare l' elettore o elettori che devono concorrere alla capitale della provincia, per eleggere li deputati delle Cortes.

60. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole, e possessi adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell' anno anteriore a quello, in cui dovranno unirsi le Cortes.

61. Nella provincia d' oltremare, si terranno la prima domenica del mese di gennaio prossimo seguente al mese di dicembre, in cui saranno tenute le assemblee di parrocchia.

62. Per venire in cognizione del numero degli elettori, che abbia a nominare ogni territorio, si osserveranno le seguenti regole.

63. Il numero degli elettori di territorio, sarà triplice al numero dei deputati che si dovranno eleggere.

64. Se il numero dei territorî della provincia fosse maggiore di quello degli elettori, che si richiedono con l' articolo precedente per la nomina dei deputati che gli corrispondano, si nominerà non ostante un elettore per ogni territorio.

65. Se il numero dei territorî fosse minore del numero degli elettori che si devono nominare, ogni territorio ne eleggerà uno, due, o più, sino a completare il numero richiesto; ma se mancasse tuttavia un elettore sarà nominato dal territorio di maggior popolazione. Se tuttavia ne mancasse altro lo no-

minerà il territorio che gli viene appresso nel numero della popolazione, e così successivamente.

66. Per quanto resta stabilito negli art. 31, 32, e 33, e negli articoli precedenti il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori a ognuno de' suoi territorî.

67. Le assemblee elettorali di territorî saranno presiedute dal capo politico, o dal primo alcalde della popolazione del capo luogo di quel territorio, e ad esso si presenteranno gli elettori parrocchiali co' documenti che accreditino la loro elezione perchè siano registrati i nomi nel libro in cui si hanno da estendere gli atti dell'assemblea.

68. Nel giorno destinato gli elettori di parrocchia si uniranno col presidente nelle sale comunali a porta aperta, e comincieranno dal nominare un segretario, e due assistenti allo scrutinio tra gli stessi elettori.

69. In seguito presenteranno gli elettori i certificati della loro nomina, che dovranno essere esaminati dal segretario o dagli assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se questi sieno o no in regola. Li certificati del segretario ed assistente allo scrutinio saranno esaminati da una commissione di tre individui dell' assemblea che si nominerà perchè informi pure nel seguente giorno sullo stato degli stessi.

70. In questo giorno congregati gli elettori parrocchiali si leggeranno le informazioni intorno al certificato, e se vi fosse ostacolo per alcuno di essi, o degli elettori per difetto di qualcuna delle qualità ricercate, l' assemblea risolverà definitivamente quanto le parerà, e ciò sarà eseguito senza ricorso.

71. Finito questo atto passeranno gli elettori parrocchiali col presidente alla Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dall'ecclesiastico di maggior dignità che farà un discorso relativo alle circostanze.

72. Compito questo atto religioso si restituiranno alle case comunali, e occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza leggerà il segretario questo capitolo della costituzione, e in seguito farà lo stesso il presidente per quanto si

contiene nell' articolo 49, e si osserverà tutto quello che in essi viene prescritto.

75. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell'elettore, o elettori di territorio, eleggendoli di uno in uno, e per scrutinio secreto mediante cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome della persona che ognuno elegge.

74. Finita la votazione, il presidente, il segretario ed assistenti allo scrutinio faranno l' incontro dei voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo favore almeno la metà dei voti, o uno di più, pubblicando il presidente ogni elezione. Se nessuno avesse ottenuto la pluralità assoluta dei voti, li due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà la sorte.

75. Per essere elettore di territorio si richiede di essere cittadino, che si trovi nell' esercizio de' suoi diritti, che sia maggiore dei venticinque anni, abitante e residente nel territorio, che sia di stato secolare, o dell'ecclesiastico secolare, potendo cadere l' elezione nei cittadini che compongono l' assemblea, e in quelli fuori della stessa.

76. Il segretario estenderà l' atto che dovrà essere firmato dal presidente, e dagli assistenti allo scrutinio, e se ne darà copia firmata dalli medesimi alla persona, o persone elette per farne constare la nomina. Il presidente di quest' assemblea rimetterà altra copia firmata da lui e dal segretario al presidente dell'assemblea di provincia, ove si farà notoria l'elezione per mezzo delle carte pubbliche.

77. Nelle assemblee elettorali di territorio si osserverà tutto quello che è prescritto per le assemblee elettorali di parrocchia negli articoli 55, 56, 57 e 58.

Delle assemblee elettorali di provincia.

78. Le assemblee elettorali di provincia si comporranno degli elettori di tutti i territori di essa che si uniranno nella capitale, alla fine di nominare i deputati che le competono per assistere alle *Cortes* come rappresentanti della nazione.

79. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre del l'anno antecedente alle Cortes.

80. Nelle provincie d' oltremare si terranno nella seconda domenica del mese di marzo dell' anno medesimo, in cui si uniranno le assemblee di territorio.

81. Saranno presiedute queste assemblee dal capo politico della capitale della provincia, a cui si presenteranno gli eletti di territorio col documento della loro elezione perchè i loro nomi si registrino nel libro in cui si devono estendere gli atti dell'assemblea.

82. Nel giorno destinato si uniranno gli elettori di territorio nelle case comunali, o nel luogo più a proposito per un atto tanto solenne a porta aperta, e si comincieranno a nominare a pluralità di voti col presidente un segretario e due assistenti allo scrutinio fra i medesimi elettori.

83. Se ad una provincia non spettasse più che un deputato, concorreranno per lo meno cinque elettori per la nomina, distribuendo questo numero fra i territorî in cui fosse divisa la provincia, o destinato i territorî a questo solo effetto.

84. Si leggeranno li quattro capitoli di questa costituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leggeranno i certificati degli atti delle elezioni fatte nei capi luoghi de' territorî, rimessi dai presidenti rispettivi, e similmente presenteranno gli elettori li certificati della loro nomina per essere esaminati dal segretario ed assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se siano o no in regola. Li certificati del segretario e dell'assistente allo scrutinio, saranno esaminati da una commissione di tre individui dell' assemblea, che si nomineranno all' effetto, perchè informino sopra gli stessi nel giorno seguente.

85. Uniti gli elettori di territorio si leggeranno le informazioni sopra li certificati; e se vi fosse ragione da opporre ad alcuno degli stessi elettori per difetto di alcune delle qualità richieste, l'assemblea risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà, e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

86. In seguito si diriggeranno gli elettori di territorio col loro presidente alla Cattedrale o Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal vescovo, o in suo difetto dall' ecclesiastico di maggior dignità, che farà un discorso analogo alle circostanze.

87. Finito quest'atto religioso ritorneranno al luogo da dove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza; dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che si contengono nell'art. 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

88. Si procederà in seguito dagli elettori che si troveranno presenti alla elezione del deputato o deputati. Essi li eleggeranno di uno in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla sua presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

89. Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessuno avesse unita la maggiorità assoluta dei voti, li due che avranno avuto il maggior numero entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l'elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

90. Dopo l' elezione dei deputati si procederà alla nomina dei supplenti col medesimo metodo e forma, ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte di quella dei deputati che le appartengono. Se ad alcuna provincia non toccasse di eleggere più di uno o due deputati, eleggerà non ostante un deputato supplente. Questi concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi la morte del principale eletto, o sia impossibilitato a giudizio delle medesime, in qualunque tempo che uno o l'altro accidente si verifichi dopo la elezione.

91. Per essere deputato alle Cortes si richiede di essere cittadino, che si trovi nell' esercizio de' suoi diritti, che sia

Digitized by Google

maggiore in età dei venticinque anni, e che sia nato nella provincia, e sia stabilito in essa con la residenza almeno di sette anni, e sia di stato secolare, o dell'ecclesiastico secolare, potendo cadere l'elezione nei cittadini, che compongono l'assemblea come in quelli fuori di essa.

92. Si richiede inoltre per essere eletto deputato di Cortes di avere una rendita annuale proporzionata procedente da'beni proprî.

93. Si sospende la disposizione dell'articolo precedente sino che le Cortes che si terranno d'ora innanzi, dichiarino essere già arrivato il tempo in cui esso possa aver effetto, stabilendo la quota della rendita, e la qualità dei beni. Ciò che allora sarà risoluto si terrà per costituzionale, come se in questo fosse stato espresso.

94. Se succedesse che una medesima persona fosse stata eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella ove si trova stabilita, sussisterà, la elezione per il titolo della residenza.

95. I ministri, i consiglieri di Stato, e gli impiegati nella casa reale non potranno esser eletti deputati di Cortes.

96. Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cortes nessun forestiere, ancorchè abbia ottenuto dalle Cortes carta di cittadino.

97. Niuno impiegato pubblico, nominato dal governo potrà essere eletto deputato di Cortes per la provincia, in cui esercita il suo impiego.

98. Il segretario estenderà gli atti delle elezioni, a'quali firmeranno insieme con lui il presidente, e tutti gli elettori.

99. In seguito accorderanno a tutti gli elettori senza scusa alcuna, e a cadauno dei deputati tutti i più ampli poteri, secondo la seguente furmola, rimettendo a ogni deputato suo corrispondente il potere per presentarsi nelle Cortes.

100. Li poteri saranno concepiti in questi termini: *Nella città di . . . . di . . . . a . . . . dell'anno di . . . . nelle sale di . . . . trovandosi congregati li signori (qui si porranno i nomi del presidente e degli elettori di territorio che formano l'assemblea elettorale*

della provincia) dissero avanti di me infrascritto, scrivente e testimonî convocati, che essendosi proceduto secondo la regola della costituzione politica della Monarchia spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchiali, e di territorio, con tutte le solennità prescritte dalla medesima costituzione, come consta dai certificati, che originali si esibiscono, riuniti gli espressi elettori dei territorî della provincia di . . . nel giorno . . . del mese di . . . . del presente anno . . . aveano fatto la nomina delli deputati, che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alle Cortes, e che furono eletti per deputati per questa provincia li signori N. N. come risulta dagli atti estesi e firmati da N. N. Che in conseguenza loro conferiscono ampi poteri tutti uniti e a cadauno da sè, per adempire e disimpegnare le auguste funzioni del loro incarico, e perchè con gli altri deputati di Cortes, come rappresentanti della nazione spagnuola possino accordare e risolvere quanto intendessero conducente al bene generale della stessa, in forza delle facoltà che la costituzione determina, e dentro i limiti che la medesima prescrive, senza poter derogare, alterare o variare in nessuna maniera, nessuno degli articoli, sotto nessun pretesto, e che gli accettanti si obbligano per se stessi, ed a nome di tutti gli abitanti di questa provincia, in virtù delle facoltà che loro son concesse come elettori nominati con quest'atto, e tener per valido, ed obbedire e compire quanto tali deputati di Cortes facessero, e risolvessero, secondo i regolamenti della costituzione politica della Monarchia spagnuola, e questo espressero ed accordarono alla presenza di N. N. testimoni, che con li signori accordanti si firmano qui sotto.

101. Gli assistenti allo scrutinio e il segretario, rimetteranno immediatamente una copia firmata dai medesimi degli atti delle elezioni, alla deputazione permanente delle Cortes, e faranno che si pubblichino le elezioni col mezzo della stampa, rimettendo un esemplare ad ogni popolazione della provincia.

102. Sarà provveduto all' indennizzazione dei deputati per le rispettive provincie, come della deputazione permanente. Si

abbonerà inoltre ai deputati d'oltremare ciò che le provincie stesse giudicheranno necessario per le spese del loro viaggio di venuta e di ritorno.

103. Si osserverà nelle assemblee elettorali di provincia tutto quello che si prescrive negli articoli 55, 56, 57 e 58, ad eccezione di quanto vien prescritto dall'art. 328.

Della installazione delle Cortes.

104. Si uniranno le Cortes tutti gli anni nella capitale del regno nell'edifizio destinato a questo solo oggetto.

105. Quando trovassero conveniente il traslatarsi in altro luogo, potranno farlo, semprecchè sia in luogo non distante dalla capitale più di dodici leghe, e che convengano della traslazione le due terze parti dei deputati che saranno presenti.

106. Le sessioni delle *Cortes* in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo di marzo.

107. Le *Cortes* potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi:

1.° A richiesta del Re.

2.° Se le *Cortes* le credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

108. I deputati si rinnoveranno nella loro totalità ogni due anni.

109. Se la guerra, o l'occupazione di qualche parte del territorio della monarchia dall'inimico impedissero, che si potessero presentare a tempo tutti od alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavandoli a sorte fino a completare il numero che loro corrisponda.

110. I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

111. Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle Cortes facendo scrivere i loro nomi, e quello della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime Cortes.

112. Nell'anno della rinnovazione dei deputati si farà il

15 di febbraio a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente e da segretari e assistenti ai scrutinî, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra quelli restanti individui che la compongono.

113. In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i loro poteri, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui, perchè esaminino i poteri di tutti i deputati, e un' altra di tre perchè esaminino quelli dei cinque individui che compongono la commissione.

114. Il giorno 20 del medesimo febbraio si farà a porta aperta la seconda assemblea preparatoria nella quale le due commissioni informeranno sopra la legittimità dei poteri, avendo avuto presenti le copie delle elezioni provinciali.

115. In questa assemblea e nelle altre che siano necessarie sino al giorno 25 si risolveranno definitivamente e a pluralità di voti, i dubbi che si suscitassero sopra la legittimità dei poteri, e la qualità dei deputati.

116. Nell'anno seguente a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria, e il giorno 20 di febbraio e sino al 25 quelle che si credessero necessarie nel modo e forma di ciò che si è espresso nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimità dei poteri dei deputati che di nuovo si presentassero.

117. In tutti gli anni il giorno 25 di febbraio si terrà la ultima assemblea preparatoria, nella quale si farà prestare il giuramento da tutti i deputati, ponendo la mano sopra i santi evangeli, con la formola seguente: Giurate di difendere e conservare la religione cattolica, apostolica, romana, senza ammettere alcun' altra nel regno? . . . R. Sì, giuro . . . Giurate osservare e far osservare religiosamente la costituzione politica della Monarchia spagnuola sanzionata dalle Cortes generali e straordinarie della nazione nell'anno 1812? . . . R. Sì, giuro ... Giurate di condurvi bene fedelmente nell' incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in tutto, e il bene e la prosperità della medesima nazione? . . . Sì, giuro . . . Se farete così Dio vi premierà, e se no, ve lo imputi.

Digitized by Google

118. In seguito si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati per scrutinio segreto e a pluralità assoluta dei voti un presidente, un vice-presidente, e quattro segretarî, e con ciò si terranno per costituite e formate le Cortes, e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

119. Si nominerà nel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui e due segretarî perchè possano dar parte al Re d'essersi costituite le Cortes, ed il presidente che hanno eletto, affine che manifesti se assisterà all'apertura delle Cortes che si terranno il giorno 1.° di marzo.

120. Se il Re si trovasse fuori della capitale gli si farà questa participazione in iscritto, e il Re risponderà nel medesimo modo.

121. Il Re assisterà da se medesimo all'apertura delle Cortes, e se si trovasse impedito lo farà il presidente nel giorno stabilito, senza che per nessun motivo possa differirsi ad altro. Le stesse misure e formalità si osserveranno per l'atto di chiudere le Cortes.

122. Nella sala delle Cortes entrerà il Re senza guardie, e solamente lo accompagneranno le persone determinate dal cerimoniale per il ricevimento e congedo del Re, come sarà prescritto nel regolamento del governo interno delle Cortes.

123. Il Re farà un discorso nel quale proporrà alle Cortes quel che credesse conveniente, e al quale il presidente risponderà in termini generali. Se il Re non assistesse rimetterà il suo discorso al presidente, perchè da esso si legga nelle Cortes.

124. Le Cortes non potranno deliberare in presenza del Re.

125. Nei casi in cui i segretarî del dispaccio faccino alle Cortes alcune proposizioni a nome del Re, assisteranno alle discussioni quando, e nel modo che le Cortes determinassero, e parleranno tra essi, ma non potranno star presenti alla votazione.

126. Le sessioni delle Cortes saranno pubbliche, e solo nei casi che esigono riserva si potrà far sessione segreta.

127. Nelle discussioni delle Cortes, ed in tutto il di più che apparterrà al suo governo e ordine interno, si osserverà

il regolamento che si forma da esse Cortes generali e straordinarie, senza pregiudizio delle riforme che le successive trovassero più conveniente di fare in esso.

128. I deputati saranno inviolabili per le loro opinioni, e in nessun tempo e caso, nè da nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le stesse. Nelle cause criminali che contro loro s'intentassero, non potranno essere giudicati se non dal tribunale delle Cortes nel modo e forma che si prescrivono dal regolamento del governo interno delle medesime. Durante le sessioni delle Cortes non potranno essere impediti civilmente, nè soggetti ad esecuzione per debiti.

129. Durante il tempo della deputazione, contato per questo effetto dal dì che la nomina consta, nella Corte permanente, non potranno i deputati accettare per sè nè sollecitare per altri alcun impiego a cui provveda il Re, nè alcun avanzamento a meno che non sia di scala nella rispettiva carriera.

130. Nel medesimo modo non potranno durante il tempo nella loro deputazione e un anno dopo dell' ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè, nè sollecitare per altre pensioni, nè decorazioni alcune che siano di provenienza del Re.

Della facoltà delle Cortes.

131. Le facoltà delle Cortes sono:

1. Proporre, e decretare le leggi e interpretarle e derogarle in caso necessario.

2. Ricevere il giuramento del Re, del principe delle Asturie, e della reggenza, come si previene a suo luogo.

3. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di diritto che occorra in ordine alla successione della corona.

4. Eleggere la reggenza o reggente del regno come lo prescrive la costituzione, e stabilire i limiti coi quali la reggenza e il reggente hanno da esercitare la autorità reale.

5. Fare il pubblico riconoscimento del principe di Asturia.

6. Nominare tutore al Re minore come lo prescrive la costituzione.

7. Approvare prima della sua ratifica i trattati di alleanza offensiva, quelli dei sussidî e li speciali di commercio.

8. Concedere, o negare l'ammissione di truppe straniere nel regno.

9. Decretare la creazione, e soppressione degli impieghi nei tribunali stabiliti dalla costituzione, ed egualmente la creazione e soppressione dei pubblici uffici.

10. Fissare tutti gli anni dietro proposta del Re le forze di terra e di mare, determinando quelle che si dovranno tenere in piedi in tempo di pace, e il loro aumento in tempo di guerra.

11. Dar ordini agli eserciti, armata, e milizie nazionali in tutti i rami che li costituiscono.

12. Fissare le spese dell'amministrazione pubblica.

13. Stabilire annualmente le contribuzioni e imposte.

14. Approvare il riparto delle contribuzioni fra le provincie.

15. Esaminare e approvare i conti del versamento dei capitali pubblici.

16. Stabilire le dogane e regolare i diritti.

17. Disporre il conveniente per l'amministrazione, conservazione, ed alienazione dei beni nazionali.

18. Determinare il valore, peso, lega, tipo e denominazione delle monete.

19. Adottare il sistema che si giudicasse più comodo e giusto per i pesi e misure.

20. Promovere e fomentare ogni specie d'industria, e rimovere gli ostacoli che si frapponessero.

21. Stabilire il piano generale di pubblico insegnamento in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per l'educazione del principe delle Asturie.

22. Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del regno.

23. Proteggere la libertà politica della stampa.

24. Realizzare la responsabilità dei ministri ed altri pubblici impiegati.

25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o negare il loro consentimento in tutti quelli casi ed atti, per i quali è provveduto nella costituzione esser questo necessario.

Della formazione delle leggi, e della sanzione reale.

132. Ciascun deputato ha facoltà di proporre progetti di legge alle Cortes, purchè li presenti in iscritto, ed esponga le ragioni sulle quali si fonda.

133. Due giorni almeno dopo presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per una seconda volta, e le Cortes delibereranno se debba o no essere ammesso a discussione.

134. Ammesso che sia a discussione, se a giudizio delle Cortes, la gravità dell'oggetto lo richiederà, sarà previamente trasmesso ad una commissione.

135. Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discussione, si leggerà per la terza volta, e si potrà fissare il giorno in cui aprirne la discussione.

136. Nel giorno fissato per la discussione, dovrà questa abbracciare il progetto nella sua totalità, ed in cadauno dei suoi articoli.

137. Sarà in potere delle Cortes il determinare quando sembri loro che la materia sia stata sufficientemente discussa; ciocchè determinato si risolverà se vi sia luogo o no a raccorre i voti.

138. Deciso che sia esservi luogo a raccorre i voti, si procederà a far ciò immediatamente, ammettendo o rigettando in tutto o in parte il progetto, o variandolo o modificandolo secondo le osservazioni che saranno state fatte nella sua discussione.

139. La votazione si farà a pluralità assoluta di voti, e per potervi procedere sarà necessaria la presenza di uno almeno più della metà del totale dei deputati che debbono comporre le Cortes.

140. Se le Cortes rigetteranno un progetto di legge che fu assoggettato al loro esame, o risolveranno, che non deve procedersi alla votazione, non potrà essere riproposto nel medesimo anno.

141. Se sarà stato adottato, si estenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà alle Cortes; ciò fatto, e sotto-

scritti ambi gli originali dal presidente, e da due segretarî, saranno immediatamente presentati al Re da una deputazione.

142. Il Re sanziona le leggi.

143. La sanzione del Re consiste in questa formola segnata di sua mano: *Si pubblichi come legge.*

144. Nega il Re la sanzione colla seguente formola egualmente segnata di sua mano: « *ritorni alle Cortes* » accompagnando nel tempo stesso una esposizione delle ragioni che indussero a negarla.

145. Avrà il Re trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa: se dentro questo spazio non avrà data o negata la sanzione, appunto perciò si intenderà che l' abbia data, e la darà in effetto.

146. Data o negata la sanzione dal Re, passerà alle Cortes uno dei due originali con la formola rispettiva, affinchè ne sieno informate. Questo originale si conserverà nell' archivio delle Cortes, e il duplicato resterà in potere del Re.

147. Se il Re negasse la sanzione non si tornerà ad agitare il medesimo soggetto nelle Cortes di quell'anno; ma potrà farsi in quelle dell'anno seguente.

148. Se nelle Cortes del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto, presentato che sia al Re, potrà darne la sanzione o negarla per la seconda volta a termini degli articoli 143 e 144, ed in questo ultimo caso non si tratterrà del medesimo soggetto in quell'anno.

149. Se di nuovo, e per la terza volta, fosse proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto nelle Cortes del seguente anno, per ciò appunto s' intende che il Re vi dà la sua sanzione, e presentandoglielo la darà in effetto per mezzo della formola espressa nell'articolo 143.

150. Se, prima che spiri il termine di trenta giorni, entro i quali il Re deve dare o negare la sua sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni, il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se questo termine passasse senza che l'avesse data, per ciò stesso

s' intenderà data, e la darà in effetto nella forma prescritta; se poi il Re avesse negata la sanzione, queste Cortes potranno trattare di quello stesso progetto.

151. Se anche, dopo negata dal Re la sanzione ad un progetto di legge, passino alcuno od alcuni anni senza che si proponga lo stesso progetto, e si torni poi a suscitare nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o in quella delle due deputazioni, che immediatamente lo susseguono, si considererà sempre come lo stesso progetto, per gli effetti della sanzione del Re, di cui trattano i tre articoli precedenti; ma se nel corso delle tre deputazioni suddette non tornasse a proporsi, quantunque in appresso fosse riprodotto negli identici termini, si considererà come progetto nuovo per gli effetti indicati.

152. Se la seconda o terza volta che si propone il progetto, dentro il termine prefisso dall'articolo precedente, fosse rigettato dalle Cortes, in qualunque tempo fosse riprodotto di poi, sarà sempre tenuto per progetto nuovo.

153. Si deroga alle leggi colle medesime formalità, e per la stessa trafila con cui si stabiliscono.

Delle promulgazioni delle Leggi.

154. Pubblicata la legge nelle Cortes, si farà di ciò avvisato il Re; affinchè si proceda tosto alla sua promulgazione solenne.

155. Il Re nel promulgare le leggi userà della formola seguente: *N. (il nome del Re) per la grazia di Dio, e per la costituzione della Monarchia spagnuola, Re delle Spagne, a tutti quelli, che vedranno e intenderanno le presenti fa sapere: che le Cortes hanno decretato, e Noi abbiamo sanzionato ciò che segue: (e qui il testo letterale della legge). Per tanto comandiamo a tutti i tribunali di giustizia, capi, governatori, ed altre autorità sì civili, che militari, ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, di osservare e far osservare, compire, ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Sappiatelo per il suo adempimento; e fate in modo*

che sia stampata, pubblicata, e posta in circolazione. (*Va diretta al ministro rispettivo*).

156. Tutte le leggi saranno per ordine del Re, e' dei rispettivi segretarî del dicastero comunicate a tutti e cadauno i tribunali supremi, agli alcaldi, ed altri capi ed autorità superiori, che le faranno passare ai subalterni.

Della Deputazione permanente delle Cortes.

157. Le Cortes prima di separarsi nomineranno una deputazione che si chiamerà deputazione permanente delle Cortes, composta di sette individui tratti dal loro seno, tre delle provincie d'Europa, e tre d'oltremare, ed il settimo sarà estratto a sorte fra i deputati d' Europa e d' oltremare.

158. Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due supplenti alla deputazione, uno d'Europa ed uno d'oltremare.

159. La deputazione permanente sederà nell' intervallo per la rinnovazione delle Cortes.

160. Le facoltà di questa deputazione sono:

1. Vegliare all'osservanza della costituzione e delle leggi per dar conto alle prossime Cortes delle infrazioni che avrà notate.

2. Convocare le Cortes straordinarie nei casi prescritti dalla costituzione.

3. Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.

4. Passare avviso ai deputati supplenti onde concorrano in luogo dei deputati ordinarî; e se accadesse la morte o impossibilità assoluta dei deputati e supplenti di una provincia, comunicare gli ordini corrispondenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.

Delle Cortes Straordinarie.

161. Le Cortes straordinarie saranno composte dei medesimi deputati, che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

162. La deputazione permanente delle Cortes le convocherà per un giorno determinato nei tre casi seguenti;

1. A regno vacante.

2. Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti, onde assicurarsi della inabilità del Re.

3. Quando in circostanze critiche e per ardui affari trovasse il Re conveniente che si convocassero, e di ciò notificasse la deputazione permanente delle Cortes.

163. Le sessioni straordinarie delle Cortes comincieranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

164. Le Cortes straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

165. La riunione delle Cortes straordinarie non impedisce l'elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

166. Se le Cortes straordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò, per cui quelle erano state convocate.

167. La deputazione permanente delle Cortes continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato nell'articolo precedente.

TITOLO IV.

DEL RE.

Della inviolabilità del Re, e della sua autorità.

168. La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

169. Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

170. L' autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell' ordine pubblico per l'interno, ed alla sicurezza dello stato per l' estero, conforme alla costituzione ed alle leggi.

171. Oltre alla prerogativa che compete al Re di sanzio-

nare le leggi e promulgarle, gli competono anche come prin cipali le facoltà seguenti :

1. Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni che crede necessarî alla esecuzione delle leggi.

2. Provvedere affinchè in tutto il regno si amministri pronta e completa giustizia.

3. Dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentale alle Cortes.

4. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra proposizione del consiglio di stato.

5. Provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

6. Nominare a tutti i vescovadi, ed a tutte le dignità e beneficî ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio di stato.

7. Concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi.

8. Comandare gli eserciti e le armate, e nominare i generali.

9. Disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

10. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze, e nominar gli ambasciatori, ministri e consoli.

11. Provvedere alla fabbricazione delle monete, sulle quali s'imprimerà la di lui effigie, ed il suo nome.

12. Decretare il versamento dei fondi destinati a cadauno dei rami della pubblica amministrazione.

13. Far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

14. Fare alle Cortes le proposizioni di legge o di riforma, che creda conducenti al bene della nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

15. Accordare la esecuzione, o sospendere i decreti dei consigli, e bolle pontificie col consenso delle Cortes, se conterranno disposizioni generali: ascoltando il consiglio di stato, se versano sopra affari particolari, o governativi, e se contengono punti contenziosi, trasmettendo il suo esame e decisione al supremo tribunale di giustizia, affinchè risolva in conformità alle leggi.

16. Nominare e destituire liberamente i segretarî di stato, e ministri.

172. Le restrizioni dell'autorità del Re sono le seguenti:

1. Non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Cortes nelle epoche e casi fissati dalla costituzione, nè sospenderle, nè disciorglierle, nè in maniera alcuna incagliarne le sessioni e deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.

2. Non può il Re assentarsi dal regno senza il consentimento delle Cortes, e se lo facesse s'intenderà avere rinunciato al trono.

3. Non può il Re alienare, cedere e rinunciare, od in qualunque maniera trasmettere in altri l'autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative.

Se per qualunque causa volesse abdicare il trono in favore del successore immediato, non potrà farlo senza il consentimento delle Cortes.

4. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villa o luogo, nè parte alcuna del territorio spagnuolo, per piccola che sia.

5. Non può il Re fare alleanza offensiva, nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.

6. Non può del pari obbligarsi per trattato a dar sussidî ad alcune potenze straniere senza il consenso delle Cortes.

7. Non può il Re cedere, nè alienare i beni nazionali senza il consenso delle Cortes.

8. Non può il Re imporre da per sè contribuzioni dirette, nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome, o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Cortes.

9. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

10. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione, nè turbarne il possesso, uso e godi-

Digitized by Google

mento; e se in alcun caso fosse necessario per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, o se gli dia una buona sostituzione in compenso, a giudizio di probe persone.

11. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà, nè imporgli alcuna pena di sua autorità. Il ministro che firmasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, saranno responsabili alla nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale.

Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l' arresto di qualunque individuo, potrà il Re rilasciare ordini a tale effetto; sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente.

12. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Cortes onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse, s'intenderà avere abdicata la corona.

173. Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore quando entra a governare il regno, presterà giuramento avanti le Cortes sotto la formola seguente:

N. (e qui il suo nome) per la grazia di Dio e la costituzione della Monarchia spagnuola, Re delle Spagne, giuro per Iddio e per li santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun'altra nel regno; che conserverò e farò conservare la costituzione politica e le leggi della Monarchia spagnuola, non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò, nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari, nè altra cosa, se non quelle che saranno decretale dalle Cortes; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò soprattutto la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato, o parte di esso facessi il contrario, non devo essere ubbidito, e tutto quello che contravvenisse, sia nullo, e di verun va-

lore. Così facendo Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa, e se no, me lo imputi.

Della successione della Corona.

174. Il regno della Spagna è indivisibile; e l'avvenimento al trono è regolato per ordine di primogenitura fra i discendenti legittimi maschi e femmine delle linee, che si esprimeranno.

175. Non possono essere Re delle Spagne, se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.

176. Nel medesimo grado e linee i maschi dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea, o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschi di linea, o di grado posteriore.

177. Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii, e succedere immediatamente all' avolo, per diritto di rappresentazione.

178. Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.

179. Il Re delle Spagne è il signor D. Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.

180. In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di Borbone succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschi come femmine; in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli, e zii, li fratelli di suo padre, siano maschi come femmine, e li discendenti legittimi di questi per l' ordine che si è prescritto, osservando in tutto il diritto di rappresentazione, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

181. Le Cortes dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa, per cui meritino perdere la corona.

182. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Cortes faranno nuovi cambiamenti come crederanno che più importi alla nazione, seguendo sempre l'ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

Digitized by Google

183. Quando la corona abbia da ricadere immediatamente, o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito, senza consentimento delle Cortes, e se facesse il contrario, si intende che abdicherà la corona.

184. Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.

Della minorità del Re e della Reggenza.

185. Il Re è minorenne fino agli anni diciotto compiti.

186. Durante la minorità del Re il regno sarà governato da una reggenza.

187. Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

188. Se l'impedimento del Re oltrepassasse i due anni, e l'immediato successore ne avesse più di diciotto, le Cortes potranno nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

189. Caso che vacasse il trono essendo minore il principe delle Asturie, finchè si riuniscano le Cortes straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisionale sarà composta della Regina madre, se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Cortes, i più anziani per ordine della loro elezione in deputati e di due consiglieri del consiglio di stato i più anziani, cioè il decano e quello che lo segue; se non vi sia Regina madre entrerà nella reggenza il consigliere di stato terzo d'anzianità.

190. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall' individuo della deputazione permanente delle Cortes, primo ad essa nominato.

191. La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimoverà o nominerà ad impiego se non che interinamente.

192. Riunite che sieno le Cortes straordinarie, esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

193. Onde poter essere individuo della reggenza si richiede di essere cittadino in esercizio de' suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

194. La reggenza sarà presieduta da quello fra suoi individui che sarà designato dalle Cortes, toccando a queste stabilire in caso neccssario, se debba esservi torno nella presidenza, ed in quai termini.

195. La reggenza eserciterà l' autorità del Re, nei termini che le Cortes stimeranno bene.

196. L' nna e l' altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell'articolo **175**, aggiungendo la clausola di fedeltà al Re; e la reggenza permanente aggiungerà inoltre che osserverà le condizioni che le avessero imposte le Cortes per l' esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d'essere impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento, di esserne tenuti e puniti gl'individui come traditori.

197. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

198. Sarà tutore del Re minorenne la persona che il Re defunto avesse nominata nel suo testamento. Se non lo avrà nominato sarà tutrice la Regina madre finchè resti vedova. In sua mancanza il tutore sarà nominato dalle Cortes. Nel primo e terzo caso il tutore dovrà essere un naturale del regno.

199. La reggenza provvederà affinchè la educazione del Re minore sia la più conveniente al grande oggetto dell'alta sua dignità, e che sia eseguita conforme al piano che approveranno le Cortes.

200. Queste fisseranno il soldo cho dovranno godere gl'individui della reggenza.

Della famiglia Reale
e del riconoscimento del Principe d'Asturia.

201. Il figlio primogenito del Re s' intitolerà principe di Asturia.

202. Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno infanti delle Spagne.

203. Parimenti saranno e si chiameranno infanti delle Spagne i figli e figlie del principe delle Asturie.

204. A queste persone solamente resta limitata la qualità d'infante delle Spagne, fin che possa estendersi ad altre.

205. Gli infanti delle Spagne godranno delle distinzioni ed onori di cui hanno goduto fino ad ora, e potranno esser nominati a qualunque posto, eccetto che a quelli di giudice e di deputato alle Cortes.

206. Il principe d'Asturia non potrà salire al trono senza consentimento delle Cortes; e se vi salisse senza, sarà per ciò stesso escluso dal trono medesimo.

207. Lo stesso avrà luogo se rimanga fuori del regno per un tempo maggiore di quello fissato nel suo permesso, quando richiesto di ritornare, non verificasse il ritorno entro il termine che le Cortes avranno indicato.

208. Il principe d'Asturia, gl'infanti e le infanti i loro figli e discendenti che sieno sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui consentimento e delle Cortes, sotto pena di perdita de' diritti alla corona.

209. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli individui della famiglia reale si rimetterà una copia autentica alle Cortes, e mancando queste, alla deputazione permanente, onde la custodisca nel suo archivio.

210. Il principe d'Asturia sarà riconosciuto dalle Cortes con le formalità che prescriverà il regolamento interno di esse.

211. Questo riconoscimento si farà dalle prime Cortes che si terranno dopo la sua nascita.

212. Il principe d'Asturia, giunto all'età d'anni quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cortes, sotto la formola seguente:

» N. (e qui il nome) principe d'Asturia, giuro per Iddio,
» e santi evangeli, che difenderò e conserverò la religione
» cattolica apostolica romana senza permetterne alcun' altra
» nel regno, che manterrò la costituzione politica della Mo-
» narchia spagnuola, e che sarò fedele ed obbediente al Re,
» che Dio m'aiuti ».

Della dotazione della famiglia Reale.

213. Le Cortes assegneranno la dotazione annua della casa del Re in modo corrispondente all'alta dignità della sua persona.

214. Appartengono al Re tutti i palazzi reali di cui hanno goduto i suoi predecessori, e le Cortes assegneranno le terre che crederanno conveniente di riservare a' suoi piaceri.

215. Al principe d'Asturia dal giorno della sua nascita ed agli infanti ed infante all'età di sette anni compiti s'assegnerà dalle Cortes per i loro alimenti la somma annua corrispondente alla rispettiva loro dignità.

216. Alle infanti per il loro matrimonio assegneranno le Cortes la somma che crederanno opportuna in dote, e consegnata questa cesseranno gli alimenti annui.

217. Agli infanti, se si ammoglieranno risiedendo nelle Spagne si continueranno gli alimenti gia loro assegnati; e se si ammogliassero e risiedessero fuori, cesseranno gli alimenti e si accorderà loro per una volta tanto la somma che le Cortes crederanno opportuna.

218. Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prestarsi alla Regina vedova.

219. Il soldo degli individui della reggenza si prenderà dalla dotazione assegnata alla casa del Re.

220. La dotazione della casa del Re, e gli alimenti della sua famiglia di cui si parla negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Cortes al principio di ogni regno, e non potranno alterarsi durante il regno stesso.

221. Tutti questi assegni sono a carico del tesoro nazionale, per lo che saranno pagati all'amministratore nominato dal Re, contro il quale anche dovranno intentarsi le azioni attive o passive che per ragione d'interesse possano essere promosse.

Dei Segretarî e del Consiglio di Stato.

222. I segretarî del dispaccio o ministri saranno 7, cioè:
Il segretario di dispaccio di stato.

Il segretario di dispaccio per il governo del regno, per la penisola ed isole adiacenti.

Il segretario di dispaccio pel governo del regno d'oltremare.

Il segretario del dispaccio di grazia e di giustizia.

Il segretario del dispaccio di finanza.

Il segretario del dispaccio della guerra.

Il segretario del dispaccio della marina.

Le Cortes successive faranno in questo sistema di segretario del dispaccio le mutazioni che l'esperienza o le circostanze esigeranno.

223. Per essere segretario del dispaccio si richiede la qualità di cittadino in esercizio de' proprî diritti, restando esclusi gli stranieri ancorchè avessero carte di cittadinanza.

224. Con un regolamento particolare approvato dalle Cortes si assegneranno ad ogni segretario gli affari che debbono appartenergli.

225. Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui corrisponda il dato affare.

Nessun tribunale nè persona pubblica darà esecuzione all'ordine che mancasse di tale requisito.

226. I segretarî di dispaccio saranno risponsabili alle Cortes degli ordini che autorizzassero in contravvenzione alla Costituzione ed alle leggi, senza che serva loro di scusa avere così ordinato il Re.

227. I segretarî del dispaccio formeranno i conti preventivi delle spese di pubblica amministrazione che parrà loro dover occorrere per il rispettivo loro ramo, e renderanno conto delle spese già fatte nel modo che sarà indicato.

228. Per poter agire contro i segretarî del dispaccio decreteranno le Cortes prima di tutto esservi luogo a instruzione di causa.

229. Emesso questo decreto, resterà sospeso il segretario del dispaccio, le Cortes spediranno al tribunale supremo di giustizia tutti i documenti appartenenti alle cause che dovranno trattarsi dinanzi lo stesso tribunale, che le redigerà anche, e deciderà conforme alle leggi.

230. Le Cortes fisseranno il trattamento dei segretarî del dispaccio durante la loro carica.

Del Consiglio di Stato.

231. Vi sarà un consiglio di stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell'esercizio de' proprî diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza.

232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl' individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati servigi in taluno dei principali rami di amministrazione governativa delle stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l'elezione. Degli individui del consiglio di stato dodici almeno saranno nativi delle provincie d'oltremare.

233. Tutti i consiglieri di stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes.

234. Per la formazione di questo consiglio si disporrà nelle Cortes una lista in triplo di tutte le classi riferite, colla proporzione indicata, da cui il Re sceglierà i quaranta individui che dovranno comporre il consiglio di stato, prendendo gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così degli altri.

235. Quando occorrerà vacanza nel consiglio di stato, le prime Cortes che si terranno, presenteranno al Re tre persone della classe in cui la vacanza sarà avvenuta, onde possa eleggere quello che crederà.

236. Il consiglio di stato è l'unico consiglio del Re quale ne sentirà i pareri ne'gravi casi governativi, e principalmente per dare o negare la sanzione alle leggi, dichiarare la guerra, e concludere trattati.

237. Apparterrà a desso consiglio fare al Re la proposta interna per la nomina a tutti i benefizî ecclesiastici ed a tutte e giudicature.

238. Il Re formerà un regolamento per la direzione del consiglio stesso, e sarà presentato alle Cortes per l'approvazione.

239. I consiglieri di stato non potranno essere rimossi senza causa provata innanzi al tribunale supremo di giustizia.

240. Le Cortes fisseranno il trattamento dei consiglieri di stato.

241. I consiglieri di stato al prendere possesso del loro posto daranno giuramento in mano del Re di mantenere la costituzione, d'essere fedeli al Re, e di consigliarlo in modo conducente al bene della nazione, senza mire particolari o interesse privato.

TITOLO V.

DEI TRIBUNALI E DELLA AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE.

242. La facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamente ai tribunali.

243. Nè le Cortes nè il Re potranno in alcun caso esercitare le funzioni giudiziarie, avvocare le cause pendenti, nè comandare che sieno riassunti i giudizî terminati.

244. Le leggi fisseranno l'ordine e le formalità della procedura, che saranno uniformi in tutti i tribunali, nè le Cortes o il Re potranno dispensarne.

245. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quella di giudicare e far eseguire il giudicato.

246. Nè potranno tampoco sospendere l' esecuzione delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l'amministrazione della giustizia.

247. Nessuno spagnuolo potrà essere giudicato in cause civili o criminali da nessuna commissione, ma dal solo tribunale competente determinato con autorità della legge.

248. Negli affari comuni, civili e criminali non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro stato, ne'termini prescritti o da prescriversi d'ora innanzi dalle leggi.

250. I militari pure godranno di un foro particolare ne' termini che l'ordinanza prescrive o prescriverà in avanti.

251. Ond'essere nominato magistrato o giudice si richiede essere nato nel territorio delle Spagne, ed avere venticinque anni almeno. Le ulteriori qualità che rispettivamente dovranno avere saranno determinate dalle leggi.

252. I magistrati e giudici non potranno essere levati dai loro impieghi, sieno temporari o perpetui, se non per causa legalmente provata e sentenziata, nè sospesi se non per accusa legalmente intentata.

253. Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto, e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia, affinchè giudichi conforme alle leggi.

254. Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabili personalmente i giudici che la commettono.

255. Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de'magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro quelli che ciò commettono.

256. Le Cortes assegneranno a'magistrati e giudici un soldo conveniente.

257. La giustizia si amministrerà in nome del Re, e le esecutorie e provvidenze de'tribunali superiori si intesteranno del pari in suo nome.

258. Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la Monarchia senza pregiudizio delle variazioni, che per particolari circostanze le Cortes potessero farvi.

259. Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

260. Le Cortes determineranno il numero de'magistrati che

hanno da comporlo, e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

261. Tocca a questo supremo tribunale:

1. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo, e quelle delle udienze coi tribunali che esistono nella penisola, ed isole adiacenti. Per l'oltremare si determineranno queste ultime secondo che sarà determinato dalle leggi.

2. Giudicare i segretari di stato e del dispaccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo all' istruzione del processo.

3. Conoscere tutte le cause di destituzione o sospensione de'consiglieri di stato e dei magistrati delle udienze.

4. Conoscere delle cause criminali de'segretari di stato e del ministri, de'consiglieri di stato e de'magistrati delle udienze: appartenendo al capo politico a ciò autorizzato l' instruzione del processo onde rimetterlo a quel tribunale.

5. Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Cortes, previa la formalità stabilita nell'art. 228, procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

6. Conoscere della residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

7. Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

8. Conoscere de'ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori delle Cortes.

9. Conoscere de'ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all' unico oggetto di riprendere la lite, e rimetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell'art. 254; quanto alle provincie d'oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

10. Udire i dubbi degli altri tribunali sull'intelligenza di

qualche legge, e consultare sopra di esse il re colle ragioni che avrà, affinchè promova la conveniente dichiarazione nelle Cortes.

11. Esaminare le liste delle cause civili e criminali, che debbono rimettergli le udienze, onde promovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporne la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

262. Tutte le cause civili e criminali si condurranno a fine entro il territorio di caduna udienza.

263. Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua giurisdizione in seconda e terza instanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione de'giudici inferiori del suo circondario, nel modo prescritto dalle leggi, dandone conto al Re.

264. I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alla stessa causa in terza.

265. Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

266. Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

267. Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili e criminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell'uno e dell'altro, a fine di promovere la più pronta amministrazione della giustizia.

268. Alle udienze d' oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi esser interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre aule, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d' una in l' altra in quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore, e nel caso che in questo non vi sia più di un' udienza, andranno alla più vicina dell'altro distretto.

nel modo che si potrà immaginare, non significano nè una iniziativa, nè una preeminenza di Palermo. S. A. R. riguarda un dritto uguale in tutt' i suoi sudditi e vuole una espressione di voto ugualmente principale, ed indipendente di ciascuna parte dell' Isola col metodo che piacerà di dare S. A. R., e che egli negli articoli seguenti verrà indicato. Nel punto stesso ch' è stata fatta questa manifestazione a' deputati, si è ordinato, che parta una spedizione militare, e si è nominato un Comandante Generale della spedizione in Sicilia, per garantire tali proposizioni, per appoggiare la libertà de' suffragi, e de' sentimenti ne' diversi punti dell'Isola, per impedire e riparare ai disordini, e reprimere l'anarchia, e per agire ostilmente con ogni vigore, in caso che dopo le comunicazioni la città di Palermo non accettasse le condizioni, e non eseguisse immediatamente la prima.

In conseguenza il Generale Comandante della spedizione in Sicilia è incaricato di tre importantissimi oggetti:

1.° Di deprimere l'anarchia e il disordine.

2.° Di far uso de' mezzi conciliativi colla città di Palermo sulle basi che sono state indicate.

3.° Di agire ostilmente contro la città di Palermo o si ricusi alle condizioni ragionevoli, che si sono espresse, o senza ricusarvisi apertamente non adempia subito alla prima condizione. Premesso tutto questo, è facile di fissare le istruzioni che devono esser seguite dal Generale Comandante, e che sono contenute ne' seguenti articoli:

1.° La prima cura del Generale Comandante sarà quella di restituire la forza morale ai paesi che in questo momento sono separati dalla rivolta di Palermo.

Siccome si sono sparse voci lontane dalla verità, avrà cura di rassicurare tutti. Farà loro sentire, che il Governo è stato sempre disposto alla conciliazione, che questo è indicato nei proclami, ed in tutti gli atti del Governo. Ma ch' è lontanissimo dalle idee di S. A. R. di abbandonare città e valli che si sono mostrati fedeli e devoti, e che esaurirà tutt' i mezzi per sostenerli, proteggerli, e difenderli. In seguito, nello spie-

gare, nei discorsi, e nelle comunicazioni verbali le idee di conciliazione, alle quali non si opporrebbe il Governo: dirà in una maniera precisa, che i paesi che sono sotto l'ubbidienza del Governo, potranno emettere con tutta la libertà la loro opinione, che non è data alcuna iniziativa, o preeminenza a Palermo. Che S. A. R. riguarda tutt' i sudditi siciliani, come aventi un uguale dritto, e che vuole una espressione di voto ugualmente principale, ed indipendente in ciascuna parte dell' Isola, e ch' è uno dei doveri del Comandante Generale di sostenere colla forza, occorrendo, questa libertà e questa indipendenza.

2.° Dal momento dell' arrivo della spedizione, o le misure conciliatorie abbiano luogo, o non abbiano luogo, il primo dovere del Generale Comandante sarà quello di reprimere sotto i suoi occhi l'anarchia, ristabilire l'ordine, purchè possa farlo, senza compromettere la truppa, e senza mancare lo scopo principale della spedizione. Con queste vedute, sempreché incontrerà colonne d' insorgenti, le quali ricusino di rientrare nell' ordine, le attaccherà, sosterrà i paesi fedeli, ed unirà sempre i mezzi repressivi, e le insinuazioni.

3.° Oltre a questo dovere di ristabilire l'ordine, qualora la città di Palermo o si ricusi alle condizioni ragionevoli, che le si offrono, o senza ricusarle apertamente, non ne adempia le disposizioni, specialmente quella della restituzione de' prigionieri, e del rientramento nell' ordine, farà uso contro la detta città delle forze militari, messe a sua disposizione.

4.° Nel caso preveduto coll' articolo precedente è accordata la facoltà di punire anche per via de' giudizi straordinari e militari i misfatti atroci, che fossero stati il mezzo, e la conseguenza della rivolta.

Dove si creda necessaria questa misura, si potranno nominare una o più commissioni militari in un consiglio composto de' primi funzionari militari, giudiziari o amministrativi, che riseggono in Messina. Con questo consiglio medesimo si potranno prendere tutte le misure derogatorie della libertà individuale, che la sicurezza pubblica esigerà. È conceduta la

facoltà al Luogotenente Generale di convocare questo consiglio sempre che lo crederà conveniente per conservare l'ordine, e gli è conceduto ancora di convocarlo quando ne sarà richiesto dal Generale Comandante pel territorio occupato dall'armata, essendo per altro S. A. R. nella fiducia, che tanto il Luogotenente Generale, che il Comandante Generale se ne serviranno con prudenza, e ne' casi soli ne' quali la salvezza pubblica autorizza dispensare dalle regole ordinarie di un Governo costituzionale.

5.° Similmente nel caso preveduto nell'articolo 3.°, ossia qualora si debba agire ostilmente colla città di Palermo, tutti i beni degli individui esistenti in Palermo, e negli altri paesi che hanno fatta con Palermo causa comune, e che sono in rivolta, siti in punti dove si conservi, o si ristabilisca l'ubbidienza, saranno sequestrati.

Se tali beni si trovassero attualmente in sequestro, non saranno dissequestrati se non nel caso, che abbiano il loro effetto le misure conciliative. Saranno inoltre con Palermo le comunicazioni, non sarà ricevuto alcun legno, e si agirà contro i legni de' rivoltati colle cautele, regole d'uso, e diritto solito praticarsi in casi simili.

6.° In tutto il corso delle ostilità il Generale Comandante non perderà mai di veduta le misure conciliative senza intermettere tuttavia i mezzi della forza, e serbata sempre la dignità del Governo.

7.° Ove poi la città di Palermo, dopo la manifestazione fatta qui ai deputati, rientri nell'ordine, restituisca i prigionieri, ed accetti le misure di conciliazione, si passerà subito a vedere se il voto di Palermo è accettato dal resto dell'Isola.

I mezzi di raccogliere il voto generale sono rimessi alla prudenza del Luogotenente generale, e del Generale Comandante i quali si metteranno d'accordo. Dopo aver raccolto questo voto nel modo il più sicuro, ed il più pronto, ne daranno conto a S. A. R., ed attenderanno le sue risoluzioni.

8.° Per tutti gli altri articoli che dovranno essere trattati dopo che il voto generale della Sicilia sarà conosciuto, avranno

il Luogotenente Generale, ed il Generale Comandante solo la facoltà di riferire ed attendere le disposizioni ulteriori.

9.° Se la conciliazione avrà luogo, dovrà proclamarsi una amnistia generale. Dove non abbia luogo potrà l'amnistia accordarsi secondo le circostanze, anche nel caso che il Generale Comandante sarà costretto a far uso delle forze militari.

10.° Il Luogotenente, ed il Comandante Generale si metteranno pienamente d'accordo pel bene del real servizio, si coadiuveranno, e si comunicheranno tutto quello che è necessario alla buona riuscita di un affare così importante. Quanto ai limiti ordinari delle loro facoltà ne' paesi, e ne' territorii occupati dall'armata attiva, che è in campagna, e che devono richiamarsi all'ordine, avrà luogo l'autorità del Generale Comandante, negli altri paesi, compresi i paesi ricuperati quando l'ordine ci si è ristabilito, quella del Luogotenente Generale.

11.° Il Generale Comandante, riferirà al Governo secondo le circostanze tutto quello che potrà occorrere di nuovo, o di non preveduto nella parte politica, e gli saranno comunicati gli ordini corrispondenti.

12.° Sono confermate le istruzioni date relativamente al Commissario civile, che si manda sotto la dipendenza del Generale Comandante.

13.° Tutto ciò che è relativo ad istruzioni militari per la presente spedizione sarà comunicato dal Ministro della Guerra.

Napoli, 31 agosto 1829.

L' approvo

Firmato FRANCESCO Vicario Generale.

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro degli affari interni

ZURLO.

R

Convenzione fra il Luogotenente Generale D. Florestano Pepe Comandante le armi in Sicilia, ed il Principe di Paternò.

S. E. il Tenente Generale Pepe, Comandante le armi in Sicilia, e S. E. il Principe di Paternò per assicurare e ristabilire l' ordine e la tranquillità nella città di Palermo, e nei paesi che ne hanno abbracciato la causa son convenuti negli articoli seguenti:

1.° Le truppe prenderanno i loro quartieri fuori la città in quel luogo ove S. E. il Tenente Generale crederà più conveniente. Tutti i forti e le batterie gli saranno consegnati.

2.° La maggioranza de' voti de' Siciliani, legalmente convocati, deciderà dell'unione o della separazione della rappresentanza nazionale del regno delle Due Sicilie.

3.° La costituzione di Spagna del 1812, confermata da S. M. cattolica nel 1820, è adottata in Sicilia, salvo quelle modificazioni che per il pubblico bene potrà adottare il parlamento unico o separato.

4.° Ciascun comune nominerà un deputato nel solo oggetto e non per alcun altro di far conoscere il voto pubblico sopra la riunione o divisione de' parlamenti del regno.

5.° S. A. R. il Principe Vicario Generale destinerà il luogo ove dovranno riunirsi i sopraddetti deputati.

6.° Tutti i prigionieri appartenenti all'armata napolitana in Palermo saranno immediatamente restituiti, qualunque sia la loro patria o il loro grado.

7.° Il parlamento unico o separato ha solo il diritto di fare o di abrogare le leggi: finchè non sarà convocato le antiche leggi saranno osservate tanto in questa capitale, quanto nel resto dell' Isola.

S. A. R. sarà pregata di volerle modificare nell' interesse del popolo, innanzi la riunione del primo parlamento.

8.° Si rimetteranno le armi e l' effigie del Re.

9.° Un intero oblio coprirà il passato, anco per tutti i

comuni e tutte le persone che hanno preso parte agli avvenimenti per i quali il detto oblio è stato pronunziato. in conseguenza di che i membri componenti le deputazioni che si trovano fuori dell' Isola saranno liberi di ritornare se vogliano.

10.° Una Giunta scelta fra' più onorevoli cittadini governerà provvisoriamente Palermo sino a che S. A. R. abbia emesse le sue sovrane risoluzioni. Questa Giunta sarà preseduta dal signor Principe di Paternò. Il Comandante delle armi potrà farne parte.

Fatto a bordo del *culter The Racer* di S. M. Britannica, comandato dal signor Carlo Thurtel, nella rada di Palermo, il dì 5 ottobre 1820.

S

FERDINANDO I.° ecc. ecc. ecc.

Noi FRANCESCO ecc. ecc.

A tutti coloro a' quali perverrà, e che conosceranno il presente editto

Sappiate

Che noi abbiamo rimesso al Parlamento nazionale la convenzione militare seguente fatta fra il nostro Tenente Generale D. Florestano Pepe Comandante delle armi in Sicilia , ed il Principe di Paternò.

(s' inserisca)

Ed avendo noi nel rimettere la detta convenzione proposte tutte le difficoltà sulla medesima incontrate, il Parlamento ha con deliberazione della data di ieri dichiarato quanto siegue:

Il Parlamento nazionale avendo visto i rapporti, le mozioni ed i documenti comunicatigli da S. E. il Ministro degli affari interni sulla convenzione militare conchiusa tra S. E. il Tenente Generale D. Florestano Pepe ed il Principe di Paternò,

ha considerato che quest' atto è contrario a' principii stabiliti nella costituzione sotto l' art. 172, num. 3, 4 e 5, poichè tende ad indurre divisione nel regno delle Due Sicilie; che è altresì contrario a' trattati politici, a' quali una sì fatta unità è appoggiata; ch' è contrario ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della Sicilia oltre il Faro, colla spedizione de' suoi deputati all' unico Parlamento nazionale; che in fine è contrario alla gloria del regno unito, alle sue convenzioni politiche ed all' onore delle armi nazionali. Quindi il Parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichiarato essenzialmente nulla, e come non avvenuta la convenzione militare conchiusa tra S. E. il Tenente Generale Pepe, ed il Principe di Paternò, nel giorno 5 ottobre 1820.

Comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, ed autorità tutte, tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche, di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempire ed eseguire in tutte le sue parti l'enunziata dichiarazione contenuta nel presente editto.

Siatene intesi per suo adempimento; e disporrete che s'imprima, si pubblichi, e si renda noto a tutti.

Napoli, 15 ottobre 1820.

FRANCESCO Vicario Generale.

Il Segretario di Stato Ministro degli affari interni
Firmato GIUSEPPE ZURLO.

T

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. ecc.

Fra le disastrose vicende per le quali si è andata consumando gran parte della Nostra vita passata, e per cui sono venuti via via mancando la fermezza, e il vigore della Nostra salute, più volte Ci siamo consigliati a dismettere le ardue cure del Regno.

In questo pensiero, non mai stato da Noi dismesso, sono venuti a confermarci ne' giorni correnti la considerazione della sempre crescente difficoltà de' tempi, e delle cose pubbliche, non che il Nostro sempre costante desiderio di provvedere per tutto ciò che possa essere del meglio de' Nostri amati popoli.

Noi perciò, deliberati di mandar oggi ad effetto senza più il detto Nostro disegno, Ci siamo anzi tutti disposti ad eleggere, e nominare, come qui di Nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, eleggiamo, e nominiamo Reggente de' Nostri Stati il Principe Carlo Amedeo Alberto di Savoia, Principe di Carignano, Nostro amatissimo Cugino, conferendogli ogni Nostra autorità, per l'efficacia di questa stessa Nostra elezione, e nomina di sua persona.

E con questo stesso atto, di nostra Regia e libera volontà, e avuto il parere dal Nostro Consiglio, Ci facciamo poscia a dichiarare:

Che dal dì 13 marzo corrente rinunciamo irrevocabilmente alla Corona, e così all'esercizio, e ad ogni ragione di Sovranità a Noi competenti, tanto sugli Stati da Noi attualmente posseduti, quanto su quelli, di cui per ragion di trattati, o altrimenti Ci potesse spettare diritto di successione.

Che intendiamo bensì essere condizione sostanziale di questa Nostra rinuncia ognuna delle riserve seguenti, cioè:

1. Che conserviamo il titolo, e dignità di Re, ed il trattamento, come ne abbiamo goduto fin qui.

2. Che ne sarà pagata a quartieri anticipati la somma di annua vitalizia pensione di un milione di lire nuove di Piemonte, riservandoci inoltre la proprietà e disponibilità de'nostri beni mobili ed immobili, allodiali e patrimoniali.

3. Che sempre sarà libera per la nostra persona e famiglia la facoltà del luogo che più ci piacerà per nostra residenza.

4. Che sempre similmente ci sarà libera la scelta delle persone colle quali ne piacerà convivere, o che ne piacerà ricevere o mantenere al servizio della Nostra persona e della Nostra famiglia.

5. Che in tutto e per tutti gli effetti s'intenderanno stare

fermi, e bisognando, qui confermati gli atti passati già dianzi a favore della Regina Maria Teresa d'Austria Nostra amatissima Consorte, e delle Principesse Maria Beatrice Vittoria Duchessa di Modena, Maria Teresa Ferdinanda Felicita Principessa di Lucca, Maria Anna Ricciarda Carolina, e Maria Cristina Carolina nostre amatissime Figliuole.

Dato nel Real Nostro palazzo di Torino il 13 marzo 1821.

VITTORIO EMANUELE.

CARLO ALBERTO DI SAVOJA.

Di S. Marsano.

Gioachino Cordero di Roburent.
D. Benedetto Piossasco di None.
Della Chiesa di Roddi.
Francesco Amat.
Alessandro di Vallesa.
Thaone di Revel.
Di S. Marsano.
Brignole.
Balbo.
Lodi.
Alessandro di Saluzzo.
Joseph de Garbaise De-Sonnaz.
Marchese Doria del Maro.
Di Villermosa.

U

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

Principe di Carignano, Reggente.

L'urgenza delle circostanze in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno, malgrado che a

Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente può contenersi. Il nostro rispetto, e la nostra sommissione a S. M. Carlo Felice, al quale è devoluto il Trono, Ci avrebbero consigliati dallo astenerci ad apportar qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o Ci avrebbero indotto a temporeggiare, onde conoscere le intenzioni del nuovo Sovrano. Ma come l'impero delle circostanze è manifesto, e come altamente Ci preme di rendere al nuovo Re, salvo, incolume e felice il suo popolo, e non già straziato dalle fazioni, e dalla guerra civile; perciò maturatamente ponderata ogni cosa, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo deliberato, nella fiducia che S. M. il Re, mosso dalle stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione della sua Sovrana approvazione: la Costituzione di Spagna sarà promulgata, ed osservata come legge dello Stato, sotto quelle modificazioni che dalla Rappresentanza nazionale, in un con Sua Maestà il Re, verranno deliberate.

Dato in Torino il dì tredici di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO.

Il primo Uffiziale della Regia Segreteria
di Stato per gli affari interni

MANGIARDI.

Digitized by Google

V

CARLO ALBERTO DI SAVOJA

Principe di Carignano, Reggente.

Avendo Noi in seguito alla dichiarazione Nostra delli **13** del corrente mese prestato il giuramento prescritto dalla Costituzione davanti la giunta provvisoria, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Il processo verbale del detto giuramento sarà pubblicato.

2. Il Nostro primo Segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino il dì **15** marzo, l'anno del Signore **1821.**

CARLO ALBERTO.

DAL POZZO.

Segue il processo verbale.

Quest'oggi alli **15** di marzo **1821**, ed alle ore **8** di sera, dopo avere Sua Altezza Serenissima il Principe Reggente Carlo Alberto di Savoja ricevuto il giuramento al Re, e alla Costituzione dalla Giunta provvisoria, nominata per tener luogo di Parlamento nazionale, sinattantochè esso non è convocato, e così pure dal primo Segretario di Stato per gli affari interni, e dal Reggente la Segreteria di Finanze, e da' membri del suo Consiglio, ha la stessa Altezza Serenissima prestato il giuramento nella forma seguente:

Io Carlo Alberto di Savoja, Principe di Carignano, Reggente del Regno, investito di ogni autorità al momento dell'abdicazione di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele, giusta la dichiarazione Nostra dei **13** *del corrente mese, giuro a Dio, e sopra i sacrosanti Evangeli, di osservare la Costituzione politica spagnuola sotto le due seguenti modificazioni*

essenziali, ed inerenti alla condizione di questo Regno, analoghe al voto generale della Nazione, ed accettate fin d'ora dalla Giunta provvisoria, cioè: Primo, che l'ordine della successione al Trono rimarrà qual egli si trova stabilito dalle antiche leggi, e consuetudini di questo Regno, e da pubblici trattati. Secondo, che osserverò, e farò osservare la Religione cattolica, apostolica, romana, che è quella dello Stato, non escludendo però quell'esercizio di altri culti, che fu permesso infino ad ora, e di più sotto quelle altre modificazioni, che verranno dal Parlamento nazionale d'accordo con Sua Maestà il Re ulteriormente determinate. Giuro altresì di esser fedele al Re Carlo Felice, così Iddio mi aiuti.

CARLO ALBERTO.

Del quale giuramento la Giunta provvisoria ha dato atto a Sua Altezza, ed ha mandato inserirsi negli atti della stessa Giunta e deporsi poi ne' registri del Parlamento nazionale.

Marentini Canon. — Serra. — Giuseppe Maurizio. — Costa. — Piacenza. — Jano Consigliere di Stato. — Bruno Avvocato. — La Cisterna.

PROCLAMA

di S. A. S. il Principe Reggente alle R. Armate.

Soldati!

Davanti la Giunta provvisoria, che tiene il luogo di Parlamento nazionale, Io nella qualità di Reggente prestai il giuramento di fedeltà al Re Carlo Felice, ed alla Costituzione. Soldati! L'onore e la fedeltà sono dove il Principe Reggente, quello stesso a cui il Re diede la sua autorità, vi dice che questi sentimenti esistono. Guardatevi dalle voci insidiose, che vi segnassero una diversa strada!

Voi serberete la fede e l'obbedienza che all'autorità Sovrana si dee. Voi custodirete e la gloria vostra e d'Italia, che ha fissi sopra voi gli sguardi. Vi mostrerete degni di un Governo che premia tutte le virtù egualmente, che v'apre il campo a tutti gli onori, a tutte le dignità. Le due estremità d'Italia congiunte in un solo spirito, a quale felicità, ed a qual grado di gloria non sospingeranno la nostra bella e troppo invidiata patria! Voi Ci manterrete, o Soldati, il vanto di Nazione bellicosa, di fedele al suo Re, ed alla Costituzione, e degna insieme di più alti destini.

Dato in Torino il 15 di marzo, l'anno del Signore 1821.

CARLO ALBERTO.

X

Noi CARLO FELICE

Duca del Genovese ecc. ecc. ecc.

Dichiariamo colla presente che in virtù dell'atto di abdicazione alla Corona, emanato in data del 13 marzo 1821 da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele di Sardegna, Nostro amatissimo Fratello, e da esso a Noi comunicato, abbiamo assunto l'esercizio di tutta l'autorità, e di tutto il potere reale che nelle attuali circostanze a Noi legittimamente compete, ma sospendiamo di assumere il titolo di Re, finchè S. M. il nostro amatissimo Fratello posto in istato perfettamente libero Ci faccia conoscere essere questa la sua volontà.

Dichiariamo inoltre, che ben lungi dall'acconsentire a qualunque cambiamento nella forma di Governo preesistente alla detta abdicazione del Re nostro amatissimo Fratello, considereremo sempre come ribelli tutti coloro de'reali Sudditi i quali avranno aderito o aderiranno ai sediziosi, od i quali si saranno arrogati, o si arrogheranno di proclamare una Costituzione, oppure di commettere qualunque altra innovazione portante

offesa alla pienezza della Reale Autorità, e dichiariamo nullo qualunque atto di Sovrana competenza che possa essere stato fatto, o farsi ancora dopo la detta abdicazione del Re Nostro amatissimo Fratello, e quando non emani da Noi, o non sia da Noi sanzionato espressamente.

Nel tempo istesso animiamo tutti i Reali Sudditi, o appartenenti all'armata o di qualunque altra classe essi siano, che si sono conservati fedeli, a perseverare in questi loro sentimenti di fedeltà, ad opporsi attivamente al piccol numero de' ribelli ed a stare pronti ad ubbidire a qualunque Nostro comando o chiamata per ristabilire l'ordine legittimo, mentre Noi metteremo tutto in opera per portar loro pronto soccorso.

Confidando pienamente nella grazia ed assistenza di Dio che protegge la causa della giustizia, e persuasi che gli Augusti Nostri Alleati saranno per venire prontamente con tutte le loro forze al Nostro soccorso nell'unica generosa intenzione da essi sempre manifestata di sostenere la legittimità dei troni, la pienezza del Real potere, e l'integrità degli Stati, speriamo di essere in breve tempo in grado di ristabilire l'ordine e la tranquillità, e di premiare quelli che nelle presenti circostanze si saranno resi particolarmente meritevoli della Nostra grazia.

Rendiamo nota colla presente a tutti i Reali sudditi questa Nostra volontà per norma della loro condotta.

Dato in Modena il dì **16** marzo **1821**.

CARLO FELICE.

Y

Dichiarazione pubblicata a nome delle Corti d' Austria, di Prussia e di Russia, dopo la chiusura del congresso di Laybach, il **12** *maggio* **1821.**

L'Europa conosce i motivi della risoluzione presa da' Sovrani alleati di soffocare i complotti e di far cessare le turbolenze

che minacciavano l'esistenza di quella pace generale, il di cui ristabilimento ha costato tanti sforzi e tanti sagrifizii.

Al momento stesso in cui la loro generosa determinazione si compiva nel Regno di Napoli, una ribellione di un genere ancor più odioso, se ciò fosse possibile, scoppiò nel Piemonte.

Nè i legami che da tanti secoli uniscono la Casa regnante di Savoja al suo popolo, nè i benefizii di un' illuminata amministrazione sotto un Principe saggio e sotto leggi paterne, nè la triste prospettiva de' mali a cui la patria andava ad esporsi, hanno potuto frenare i disegni de' perversi.

Il piano di una sovversione generale era tracciato. In quella vasta combinazione contro il riposo delle nazioni, i cospiratori del Piemonte avevano assegnata la loro parte. Essi si sono affrettati ad adempirla.

Il Trono o lo Stato sono stati traditi, i giuramenti violati, l' onor militare sconosciuto, e l' oblio di tutti i doveri ha ben tosto prodotto il flagello di tutti i disordini.

Dappertutto il male ha presentato il medesimo carattere, dappertutto lo stesso spirito dirigeva quelle funeste rivoluzioni.

Non potendo trovare motivo plausibile per giustificarle, nè appoggio nazionale per sostenerle, è nelle false dottrine che gli autori di que' disordini cercano un' apologia, è sulle criminose associazioni ch' essi fondano una più criminosa speranza. Per loro l' impero salutare delle leggi è un giogo che bisogna rompere. Essi rinunziano a' sentimenti che ispira l'onor vero della patria, e mettono al posto de'doveri conosciuti i pretesti arbitrarii e indefiniti d' un cambiamento universale nè principii costitutivi della Società, essi preparano al mondo delle calamità senza fine.

I Sovrani alleati avevano riconosciuto i pericoli di quella cospirazione in tutta la loro estensione, ma essi avevano nello stesso tempo penetrata la debolezza reale de' cospiratori a traverso il velo delle apparenze e delle declamazioni. L'esperienza ha confermato i presentimenti. La resistenza che l' autorità legittima ha incontrata è stata nulla, ed il delitto è scomparso dinanzi la spada della giustizia. Non è mica a delle cause ac-

cidentali, non è agli uomini che sonosi così mal mostrati il giorno del combattimento, che bisogna attribuirsi la facilità di un tal successo. Esso proviene da un principio più consolante e più degno di considerazione.

La Providenza ha spaventato coscienze tanto colpevoli, e la disapprovazione de' popoli, la di cui sorte, gli artigiani de' torbidi avevano compromessa, ha fatto cadergli le armi dalle mani.

Destinate unicamente a combattere ed a reprimere la ribellione, le forze alleate, lungi dal sostenere alcun interesse esclusivo, son venute al soccorso de' popoli soggiogati, ed i popoli ne hanno considerato l'impiego come un appoggio in favore della loro libertà, e non come un attacco contro la loro indipendenza. D'allora in poi la guerra è cessata; d'allora in poi gli Stati che la rivolta aveva attaccati non sono più stati che degli amici per le Potenze che avevano sempre desiderato la loro tranquillità ed il loro ben essere.

In così gravi congiunture, ed in una posizione così delicata i Sovrani alleati d'accordo colle LL. MM. il Re delle Due Sicilie ed il Re di Sardegna hanno giudicato indispensabile di prendere le misure temporanee indicate dalla prudenza e prescritte dalla comune salvezza. Le truppe alleate, la di cui presenza era necessaria pel ristabilimento dell'ordine, sono state piazzate ne' punti convenevoli, nell'unico scopo di proteggere il libero esercizio dell' autorità legittima e di aiutarla a preparare sotto tal egida i benefizii che devono cancellare la traccia di così grandi sventure.

La giustizia ed il disinteresse che hanno presieduto alle deliberazioni de' Monarchi alleati guideranno sempre la loro politica. In avvenire, come pel passato, essa avrà sempre per iscopo la conservazione della indipendenza e de' dritti di ogni Stato, tali quali essi sono riconosciuti e definiti da' trattati esistenti. Il risultato stesso di un movimento tanto pericoloso sarà, ancora sotto gli auspicii della Providenza, il rassodamento della pace, che i nemici de' popoli si sforzano di distruggere, e la consolidazione di un ordine di cose, il quale assicurerà alle nazioni il loro riposo e la loro prosperità.

Digitized by Google

Penetrati da tali sentimenti, i Sovrani alleati, terminate le conferenze di Laybach, hanno voluto annunziare al mondo i principii che li hanno guidate. Essi sono decisi a non allontanarsene giammai, e tutti gli amici del bene vedranno e troveranno costantemente nella loro unione, una sicura garanzia contro i tentativi de' perturbatori.

È per tale scopo che le LL. MM. II. e RR. hanno ordinato a' loro Plenipotenziarii di firmare e pubblicare la presente dichiarazione.

Austria { METTERNICH.
Il Barone de Vincent.

Prussia KRUSEMARCK.

Russia { NESSELRODE.
CAPODISTRIAS.
POZZO DI BORGO.

Z

Decreto del Governo provvisorio di Bologna, col quale si dichiara cessato il dominio temporale dei Papi sopra la città e provincia di Bologna: **8** *febbraio* **1831.**

Il Governo provvisorio nella città e provincia di Bologna considerando che l'opinione pubblica, per mille energiche guise a noi manifestata, esige che senz' altro frapposto indugio, si dichiari rotto per sempre quel vincolo che noi faceva soggetti al dominio temporale del romano Pontefice; considerando che nella mancanza di altra più legale autorità, noi legittimati dall'Impero e dalla urgenza delle circostanze, e dall'acquiescenza de' cittadini, e per fatto, unici rappresentanti del popolo, abbiamo il dovere di notificare la volontà fortemente espressa dal popolo stesso.

Considerando inoltre, che per dare un nuovo ordine legittimo al Governo, è necessario di ottenere l' espressione della generale volontà dei cittadini.

Dichiara.

Art. 1. Il dominio temporale che il romano Pontefice esercitava sopra questa città e provincia, è cessato di fatto, e per sempre di dritto.

Art. 2. Si convocheranno i Comizi generali del popolo a scegliere i deputati, che costituiscono il nuovo Governo.

Art. 3. Saranno pubblicate per l' esecuzione di ciò che le norme da seguirsi, tosto che sia noto per l'unione imminente di altre citta vicine, quale debba essere il numero dei deputati da scegliere, perchè una legale rappresentanza nazionale cominci ad esistere.

Dato dal pubblico palazzo in Bologna oggi 8 febbraio 1831.

— Giovanni Vicini *Presidente*, M. Francesco Bevilacqua, Ariosti, Cesare Bianchetti, Antonio Silvani, Francesco Orioli, Carlo Pepoli, Alessandro Agucchi, Antonio Zanolini.

AA

Capitolazione degli insorti in Ancona col Cardinal Benvenuti Legato a Latere di S. S.: 26 *marzo* 1831.

NOTIFICAZIONE.

Un principio proclamato da una grande nazione, la quale aveva solennemente assicurato che non ne avrebbe permesso la violazione per parte di alcuna potenza d' Europa, e le dichiarazioni di guarentigia date da un Ministro di quella nazione c'indussero a secondare i movimenti dei popoli di queste provincie. Tutte le nostre forze furono dirette al non facile mantenimento dell' ordine in mezzo alle agitazioni d' una insurrezione, ed avemmo la compiacenza al nostro cuore gratis-

sima di vedere come la rivoluzione fu operata colla quiete propria d'un governo costituito, e senza lo spargimento d'una goccia di sangue. Ora la violazione a quel principio consentita della nazione che lo aveva difeso e garantito, la impossibilità di resistere con successo ad una grande potenza che ha già colle armi occupata una parte delle provincie, ed il desiderio nostro di risparmiare stragi e disordini che ci fu dato finora impedire, ci ha consigliato, per causa della salute pubblica, che pur è la legge suprema d'ogni Stato, di entrare in trattative con S. E. Rev. il sig. Cardinale Gian Antonio Benvenuti legato a latere di S. S. Gregorio XVI, e di rinunziare a lui il reggimento di queste provincie, il quale è stato dall'E. S. accettato colle concessioni qui sotto riportate.

Ancona, 26 marzo 1831.

Pel governo provvisorio delle provincie unite italiane
Il Presidente Giovanni Vicini.

In seguito della occupazione di parte delle provincie unite italiane fatta dalle truppe di S. M. I. R. A., e della dichiarazione del loro Generale in capo di voler procedere alla occupazione del restante, quelli i quali hanno assunto ed esercitato il governo provvisorio delle dette provincie vedendosi in una lotta troppo disuguale, che porterebbe conseguenze dannose sì alle truppe che alle provincie, hanno deciso per quanto è in essi di risparmiare una inutile effusione di sangue e di prevenire qualunque ulteriore disordine. A tal effetto hanno deputato i signori Cav. Generale Armandi, Cav. Cesare Bianchetti, Ludovico Sturani e pro-avv. Antonio Silvani per recarsi a S. E. Rev. il signor Card. Benvenuti già munito da S. S. Papa Gregorio XVI dei poteri di legato a latere, onde rimettere come prima le provincie insorte nelle braccia del s. Padre, e così ridonare la tranquillità allo Stato pontificio, sono stati accolti i suddetti deputati benignamente da S. E. Rev., la quale interprete delle paterne disposizioni di S. S. di risparmiare il sangue de' suoi figli, vedendo come abbia con benignità pro-

ceduto colle provincie ricuperate colla forza, è ben certa che con maggiore benignità sarà per accogliere quelle che con to tale fiducia affettuosamente a lei ritornarono.

Perciò la prelodata E. S. Rev. di buon grado è condiscesa alle seguenti concessioni.

1.° I componenti il governo provvisorio delle provincie unite italiane dimetteranno il governo di tutte le provincie occupate presentemente dalle truppe nazionali nelle mani di S. E. Rev. il signor Card. Benvenuti, il quale lo riprenderà in nome della s. Sede.

2.° S. E. Rev. il signor Card. Benvenuti, a riguardo di quest'atto spontaneo di sommissione, impegna la sua sacra parola che nessun individuo dello Stato pontificio di qualunque classe e condizione, ancorchè vogliasi considerare come capo e principale fautore, sarà mai perseguitato, molestato o turbato nella sua persona o nelle sue proprietà, sotto verun pretesto o cagione della sua passata condotta ed opinione politica, e di qualunque mancanza contro la sovranità della s. Sede e suo governo.

3.° Egualmente S. E. Rev. il sig. Card. Benvenuti impegna la sua sagra parola che S. S. accorderà permesso a tutti gli estranei allo Stato pontificio che hanno in qualunque modo preso parte nella rivoluzione, di partire illesi colle loro proprietà dallo Stato papale entro quindici giorni da oggi decorrendo, per quel luogo che fossero per eleggere; al quale effetto S. E. Rev. nella detta sua qualità li munirà gratis di un regolare passaporto. Dovranno però le persone comprese in quest' articolo, se fossero armate, consegnare le armi alle persone che destinerà S. E. Rev.

4.° Parimente la stessa E. S. Rev. impegnerà la sua sagra parola che tutti gl'impiegati civili o tutti i pensionati che trovavansi in paga al 4 febbraio scorso in tutte le provincie insorte, non soffriranno nei diritti loro competenti per causa di aver servito il governo posteriormente stabilito, e di aver preso parte nel mutamento.

5.° Per riguardo alla milizia, quando i militari di linea e

di ogni arma pontificia, e gl'impiegati, al primo avviso di S. E. Rev. rimettano la coccarda pontificia, saranno ammessi a continuare il servizio come prima.

6.° Si obbliga e promette S. E. Rev. di dare gratis il passaporto per quel luogo estero che si desiderasse da qualunque delle persone comprese negli articoli 2, 4 e 5, quante volte lo richiedano entro lo spazio di giorni 15 da oggi decorrendo, dichiarando ed impegnando la sua sacra parola che S. S. non riterrà come esuli quelli i quali con detti passaporti si assentassero dallo Stato.

7.° Appena sottoscritte le presenti concessioni, e fatto l'atto di dimissione di cui all'art. 1.°, S. E. Rev. spedirà l' ordine alle truppe pontificie di sospendere le ostilità, e di concedere una tregua alle truppe rivoltate di dieci giorni onde possano, in quanto ai volontari, disciogliersi e tornare alle loro case, oppure ottenere il passaporto nei modi suddetti, ed in quanto ai corpi già papali, riunirsi ai loro commilitoni.

8.° I membri dell'attuale governo provvisorio daranno pure gli ordini agli ufficiali superiori delle truppe loro per l'esecuzione di quanto sopra.

9.° Parimente S. E. Rev. interporrà i suoi uffici presso il Comandante la Vanguardia dello truppe imperiali, e presso qualunque altro occorrere potesse, onde sia accordato un tempo sufficiente alle truppe del governo provvisorio che stanno a fronte, affinchè ne segua in questo spazio lo scioglimento a tenore delle cose superiormente stabilite.

10.° Il governo provvisorio poi darà a queste sue truppe l'ordine opportuno onde abbia effetto il disarmo, ingiungendo ad esse di passare ad occupare nell'intervallo quella posizione che al Comandante la forza austriaca piacesse di fissare.

11.° Ai nazionali e volontari che rimarranno disciolti sarà dato un foglio di via, onde abbiano il pane e l'indennità di viaggio fino alle loro case od ai confini pei quali intendessero di partire.

12.° Chiunque osasse di contravvenire alle presenti concessioni, o non obbedisse agli ordini che in conseguenza delle

medesime ricevesse oltre il rendersi responsabile per tali contravvenzioni ed inobbedienza, non goderà delle concessioni suddette, rendendosi indegno della sovrana clemenza.

S. E. Rev. si propone di implorare da S. S. tutte quelle paterne providenze che sono proprie del cuore di Nostro Signore e che stabiliranno maggiormente la felicità de' suoi sudditi.

Fatto e sottoscritto in triplo originale, uno dei quali è stato trattenuto da S. E. Rev., un altro è stato consegnato al sig. Presidente del governo provvisorio, ed un terzo ai signori deputati suddetti.

G. A. Card. Benvenuti legato a latere — Cav. Pietro Armandi — Conte Cesare Bianchetti — Ludovico Sturani — Antonio Silvani.

Gl'infrascritti componenti il governo delle provincie unite italiane accettano le promesse concessioni, ed in esecuzione delle medesime dimettono il governo da essi esercitato in mano di S. E. Rev. il Card. Benvenuti legato a latere di S. S. Papa Gregorio XVI.

Gio. Vicini Presidente — Antonio Silvani — Generale Armandi — Conte Cesare Bianchetti — Pio Sarti — Francesco Orioli — Ludovico Sturani — Antonio Zanolini.

BB

Protesta del Conte di Saint-Aulaire, Ministro di Francia a Roma, contro l'intervento austriaco nelle Romagne, in data del 27 marzo 1831.

27 marzo 1831.

Il sottoscritto Ambasciatore di Francia presso la s. Sede avendo avuto contezza che le truppe austriache sono penetrate nelle terre della Chiesa, ed hanno occupato la città di Bologna,

si trova nell'obbligo di dichiarare al gabinetto pontificio, che il Governo francese non saprebbe ammettere il principio in virtù del quale si è effettuata questa occupazione, nè consentire ad uno stato di cose che, dilatando le armi dell' Austria al di là de' limiti de' suoi propri dominii, porta un colpo funesto al sistema politico dell'Italia, e può distruggere per via di fatto l' indipendenza della s. Sede. È nell'interesse di tale indipendenza medesima, di cui la Francia si è sempre mostrata gelosa, non meno che del sostegno della dignità della nazione, che il sottoscritto ha ricevuto l'ordine di protestare, e che egli protesta nella maniera la più solenne contro l'occupazione di una parte qualunque degli Stati del Papa per parte di una forza straniera, e contro le conseguenze che ne potrebbero risultare in detrimento della pace, che il Governo francese si è applicato fino a questo giorno di conservare con quei mezzi che sono in suo potere. Nel tempo medesimo che egli divide tutte le amarezze delle quali il cuore del romano Pontefice è stato abbeverato fino dai primi giorni del suo regno, il Governo di S. M. cristianissima è convinto, che la via della clemenza e la concessione volontaria delle riforme riconosciute necessarie sulle amministrazioni delle provincie dove la rivolta si è accelerata, dovessero essere de' rimedi più salutari e più soddisfacenti, che l'appoggio pericoloso sempre di una forza materiale straniera. Egli pensa e spera ancora che questi mezzi saranno presi in considerazione dall'alta saviezza di S. S., come i soli efficaci mezzi per ricondurre gli spiriti ad una sommissione sincera, e per accelerare il termine di una assistenza estranea che può far nascere si gravi complicazioni.

Saint-Aulaire *Ambasciatore di Francia.*

CC

Editto di Gregorio XVI del 5 *aprile* 1831 *contro i ribelli, con dichiarazione di non riconoscere la capitolazione firmata dal Cardinale a latere Benvenuti.*

GREGORIO XVI ALLI SUOI DILETTISSIMI SUDDITI.

Quel Dio, che non isdegnò pe' suoi impenetrabili consigli chiamare la nostra debolezza al sommo Pontificato, non ci dimenticò fra le angustie che fin dai primi momenti del medesimo moltiplicandosi rapidamente; e con un tratto della sua sempre amabile providenza non permettendo che superiori esse fossero alle forze, compartì sollecito a noi colla tribolazione stessa il mezzo di superarla, acciocchè non fossimo confusi nelle speranze di sicura protezione divina, le quali già esternammo vivissime nell' indirizzare per la prima volta la voce ai nostri popoli. Mentre perciò lieti annunciamo calmata la tempesta, e resa la tranquillità nelle provincie, che persone inimiche della religione e del trono desolarono cogli orrori della fellonia, esultiamo di poter proclamare a gloria del vero, che se incontaminata conservasi nel nostro popolo romano la purità di quella fede, che con divina testimonianza asserì lo Apostolo Paolo essere annunziata in tutto l'universo, costante del pari o celebrata in tutta l' Europa e la sua fedeltà a chi n'è costituito padre e sovrano. Dolce è per noi rendere così un pubblico elogio ad un popolo tanto fedele, da cui perciò ne' momenti anche più torbidi non ci saremmo mai allontanati, risoluti di dividere con esso quella sorte colla quale fosse piaciuto a Dio umiliarci sotto la potente sua mano. L' attaccamento sincero, la filiale obbedienza, la docile sommissione dello stesso popolo verso la nostra persona, siccome a noi ispiravano una illimitata fiducia nel medesimo, così cara ci renderanno sempre la memoria delle commoventi dimostrazioni che esso procurò darne con modi i più luminosi. Passarono, mercè il divino soccorso, che nel fervore di pubbliche

e private preghiere affrettarono i nostri figli, passarono i giorni di tristezza, e in un coll' arco spezzaronsi le armi che mani sacrileghe imbrandirono per portare nell' Agro Levitico il devastamento ed il pianto. La sede del cristianesimo che per singolare predilezione volle Dio che si reggesse da chi principe fosse e pontefice, acciocchè l'essere egli principe il rendesse più libero nell'esercizio della spirituale sua autorità; trionfò anche questa volta, difesa contro le macchine dell'empietà di chi la pose quasi terra inespugnabile, da cui pendono a mille e mille gli scudi, ed ogni armatura dei forti.

Ma se, colla sincerità di riconoscenza la più viva, ravvisiamo nell'imperiale reale esercito austriaco quelle elette schiere di prodi, alle quali volle Dio riservato il trionfo sopra la perversità de' rivoltosi, e con esso l'onore di rendere i suoi Stati alla s. Sede, coronando con sì felice successo gl' impulsi incessanti di quella religione purissima, che forma il più bello elogio dell'augusto e potente loro Signore Francesco I, al quale indelebile gratitudine ci legherà perpetuamente; gloria sia pure e lode a quegli onorati cittadini, che riunitisi premurosi in milizia civica vegliarono indefessi sotto le armi, e, fra i travagli di servizio il più stretto, alla salvezza della nostra persona ed alla quiete di questa città. Noi osservammo con tenerezza gareggiare in questo generosamente e indistintamente col popolo persone tratte dalla nobiltà più illustre, e da quanto evvi in tutti gli ordini di scelto e di attivo. Il nostro spirito ne fu commosso sommamente, e caro quindi ci è il dichiarare, che a prove sì belle di tanta devozione corrisponderà sempre la pienezza del nostro affetto, che non sarà pago se non colla sicurezza della compiuta felicità di figli così fedeli, alla quale è per noi un vero conforto dedicare le cure le più industriose. Ma in così decisa fedeltà e in sì nobile intendimento emule ebbe il popolo romano le convicine provincie, che dopo essersi disposte alla difesa del loro territorii, ebbero a gloria d'inviare de' volontari, i quali lasciati i propri focolari, corsero ad aumentare quella parte preziosa delle nostre truppe che sotto esperti ed onorati condottieri sentì la forza

de' giuramenti a noi prestati, e seppe difendere e far rispettare un suolo sacro alla fedeltà: e quindi abbiamo tutti l'assicurazione del nostro pieno gradimento, e la promessa che non rimarrà esso sterile, troppo interessandoci di procurare effettivamente il loro maggiore vantaggio, per quanto le infauste circostanze il permetteranno.

Vorremmo pure dilatare con eguali espressioni il cuore sopra tutti gli altri popoli ancora, che Dio affidò al nostro temporale governo. Ma se furono essi strascinati nelle disavventure della rivolta, ci è ben noto che non furono, nella massima parte, che vittime della coazione o del timore; siccome ben dimostrò la esultanza e la gioia con cui, appena apparve un raggio di prossima liberazione, scosso il giogo umiliante loro imposto dai sediziosi e sostituito alle insegne della fellonia il pacifico vessillo del pontificio governo, proclamossi il ritorno a quel padre e sovrano, dal cui seno gli aveva strappati miseramente il delitto di pochi.

Fermi nel gran pensiere di dare providenze che migliorino felicemente lo stato dei nostri sudditi, volgemmo a questo anche fra le affliggenti passate calamità le nostre sollecitudini, e pronti sempre ad ascoltarne i voti che siano figli di veraci bisogni ed atti ad operarne i desiderati vantaggi, manifesteremo premurosi quelle disposizioni che la considerazione del passato e l'esame delle circostanze ci additano per le più utili. Ma tante cure paterne rimarrebbero pur troppo deluse, nè potrebbero farci pervenire al bramato intento, e quando anche ci si presentasse il più lusinghiero apparato di un felice avvenire, momentanea ne sarebbe la durata, se con energiche misure non si prevenisse il ritorno dei disordini, che ben diuturne lascieranno le traccie de' mali che ne ridondarono.

Memori perciò, che sarà sempre soffocato il grano eletto, se non ne sia svelta fin dalle radici la zizania che l'uomo inimico vi soprasseminò, non potemmo che vedere con rincrescimento un atto dato in Ancona il giorno 26 dello spirato marzo, il quale lasciando illesi gli elementi della ribellione, non ne sospendeva che momentaneamente gli effetti, che tanto

più ruinosi si sarebbero risentiti appena fosse mancato quel che ne arrestava il vorticoso torrente. Ma grazie a quel Dio che, immenso nella sua providenza, trae dal male veri beni, ove così giudichi convenire per la causa della maggiore sua gloria, permise egli ne' capi de' faziosi nuove penali cecità. Avverandosi nei medesimi che essi fallirono nei loro vaneggiamenti nello scrutare follemente nuovi mezzi alla loro reità, si divisarono eglino di riparare al bisogno dell'istante col carpire, in presenza della forza e con fallaci prospetti d' imminenti sciagure non senza simulare eziandio menzogneri pentimenti, un atto del dilettissimo nostro figlio il Cardinale Benvenuti, il quale senza verun riguardo alla sublime sua dignità ingiuriato poco prima, assalito, arrestato, e caduto per siffatti trattamenti in grave malattia, nè ancor reso alla necessaria libertà, tenevasi tuttora fra le mani di quegli stessi che con pubblici editti calunlosissimi avevano tentato di formarne un oggetto di popolare indignazione.

Ma chiara evidentemente, e troppo da tutti conosciuta era la nullità intrinseca di un atto di tale natura, emesso in istato di coazione da chi coll' essere strascinato prigioniere dell'inimico aveva già perduto sull'istante le facoltà di essere interprete della nostra mente, ed aveva per conseguenza cessato di essere depositario di quei poteri che gli avevamo compartiti. I buoni se ne rattristarono senza fine, e comune fu il sentimento di duolo per la sorpresa nella quale videsi caduto l'uomo giusto in momenti di trepidazione, e fra i tortuosi sforzi degl' implacabili nemici dell' ordine pubblico. Noi al primo conoscerlo riprovammo un tale atto, e ne dichiarammo altamente la nullità, che risultava manifestissima per tanti titoli, ed analoghe a questa massima, che ogni sagro e profano diritto garantiva, furono le istruzioni che ci affrettammo ordinare nella sola vista di allontanare dai nostri popoli reiterate disgrazie. Ministri pertanto di quel Signore il quale vuole che si recida ciò che dà causa a scandalo, e che sia tolto il fermento guasto che corromperebbe la massa, non dimenticheremo di dovere un giorno rendere conto a Dio dell' uso

che avremo fatto della clemenza come della giustizia. Penetrati dai doveri che c' impone la qualità di principe avremo sempre presente al pensiere, anche nell'isistere sulle vie della pace, che deesi a questa stringere in dolce amplesso la giustizia, la quale da noi esige severamente di porre nel caso di non poter nuocere quelli che alle reiterate profusioni di pietà e di mansuetudine non corrisposero che con nuovi attentati contro la religione, contro il principato, contro la pubblica tranquillità.

Debitori a' nostri sudditi di procurare la sicurezza e nelle persone e nell'ordine morale, e nelle sostanze, non regoleremo che con questo scopo salutare le nostre previdenze, tenendoci nei limiti che deve avere e la clemenza e la giustizia.

Sia quindi del comune impegno implorare su noi dalla divina misericordia lume ed aiuto, onde siano secondo il volere suo le nostre determinazioni, acciocchè da essa protette rendano quei risultati di soda e costante felicità, che nota, fomentata, accresciuta nel netto e nel vero, può sola rendere soddisfatti i voti, che nel compartire sui nostri sudditi l'apostolica benedizione per essi indirizziamo al Cielo fervorosissimi.

Datum Romæ, apud S. Mariam Majorem, die v aprilis MDCCCXXXI, pontificatus nostri anno I.

Sottoscritto — GREGORIUS PP. XVI.

DD

Nota diretta dal Cardinale Bernetti a S. E. il sig. Conte de Saint-Aulaire, Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede.

In replica alla protesta del 27 marzo 1831.

Roma, li 28 marzo 1831.

Il sottoscritto Cardinale pro-Segretario di Stato ha l' onore di accusare il ricevimento della nota di S. E. in data di ieri, e di accettarla, come era suo stretto dovere.

Egli è stato sollecito di porla sott' occhio di Sua Santità, e di unirvi la più fedele relazione di quanto V. E. si avea aggiunto in voce nelle conferenze di cui io ho favorito.

Il Santo Padre, sensibile a tutto ciò che di obbligante V. E. ha espresso nella nota in nome di S. M. cristianissima e nel di lei proprio nome, ha prima di tutto ordinato al sottoscritto di renderle per questo le più vive azioni di grazie; e quindi passando al grave oggetto della nota medesima, non ha potuto Sua Santità dissimulare la grande sorpresa onde è stata colpita nel leggere la protesta emessa in nome della lodata M. S. contro il generoso soccorso accordato dall' Imperatore d'Austria per reprimere una turba di ribelli, che si avvisarono di sconvolgere a mano armata il governo pontificio.

Nel sentire qualificato questo stesso soccorso implorato col nome di occupazione, e nell' apprendere che il Governo di Francia non crede ammissibile il principio in forza di che il soccorso medesimo è stato accordato, quasichè questo principio e questo soccorso fossero elementi a turbare la pace d'Europa; geloso come è il Papa di far conoscere al mondo intero la illibatezza costante delle sue intenzioni, e quelle principalmente che possono in qualche modo riferirsi agli interessi de' suoi augusti alleati, non saprebbe come meglio parlare della sua condotta nel caso di cui si tratta, che facendo genuina la storia di quanto ha preceduto la invocazione delle forze au-

striache. La più semplice esposizione di essa verrà assai meglio di ogni più ingegnosa confutazione, che forse non saprebbe riuscire del tutto inutile ove piacesse di entrare in esame di que' principii e di quelle massime che formano il soggetto attuale delle dissensioni de' gabinetti.

Non era ancora Sua Santità assisa sul trono pontificio, che una turba smaniosa di turbolenti insorse in Bologna, collegata co' rivoltosi di Modena, per rovesciare la dominazione della Santa Sede.

La prima sua impresa fu quella di rapire con inganno, misto alla più svergognata violenza, l'autorità del pontificio rappresentante. Obbligato questi a partire, si costituirono quei ribelli in un governo provvisorio: questo sedusse ed ingannò la truppa colà stanziata e l'assoldò al suo servigio; s'impadronì delle pubbliche casse e ne dispose a sua volontà; obbligò tutti i cittadini ad armarsi, inalberò la bandiera tricolore, proclamò la libertà, e dichiarandosi nazione e potenza, decretò e proclamò decaduti i Papi di dritto e di fatto da ogni dominio in quelle provincie.

A questi fatti ne seguirono tanti altri della natura medesima, quanti potea suggerire la rabbia feroce della più sfrenata licenza. Quei rivoltosi si credettero chiamati a sconvolgere la intiera Penisola; e creando e raccogliendo armati in ogni classe del popolo, andarono sulle prime in soccorso dei ribelli di Modena; quindi scorrendo come forsennati la Romagna ed il Ducato di Urbino e Pesaro, andarono colla forza e coll' inganno rivoluzionando quelle provincie pacifiche. — Sventuratamente, le truppe del Santo Padre quasi tutte abbandonarono le di lui bandiere e popolarono i ranghi de' rivoltosi. Progredirono queste masse fin sotto il forte di Ancona, e questa ancora dopo breve resistenza cadde in loro potere colla intera guarnigione. Fra pochi giorni le Marche e l' Umbria subirono la stessa sorte, e quindi in meno di un mese furono i ribelli vicinissimi alla capitale, e coprendola di calunnie e d'insulti gli minacciarono la tranquillità. Essi aveano in questa ancora non pochi compagni: che se non si vidde scoppiare

qui ancora la rivoluzione, si dee allo immenso amore di questo popolo pel suo principe e pel di lui regime paterno. La capitale adunque schivò gli orrori dei disastri della rivolta; ma occupando i ribelli una parte della provincia e del patrimonio rimase al punto che le sole vie di Civitavecchia e Napoli restarono, ma non senza pericolo, per l'estere corrispondenze.

I demagoghi frattanto profondevano con ogni mezzo e per ogni parte scritti quanto assurdi, altrettanto incendiari e sanguinosi, vantavano in essi efficaci, possenti e generose protezioni; e quindi all'ombra di una imperturbabile sicurezza, non si videro mai ribelli nè più audaci schernitori, nè violatori più franchi de' più sacri dritti degli uomini e dei governi. De' nomi non ha molto illustri, ora dal consenso di tutta Europa proscritti, ma troppo ancora invocati dai turbolenti di ogni paese, si mischiarono nella scena tragica della nostra rivoluzione, e si imponeva con essi alle popolazioni.

V. E. non ignora di qual famiglia si parli; ignorerà per altro che un individuo della medesima giunse all' audacia di scrivere direttamente al Santo Padre in tuono insultante e minaccioso: » que les forces qui avançaient sur Rome sont invincibles »; consigliandolo perciò a spogliarsi del suo temporale dominio, e concludendo col dimandargli una risposta. — In uno stato di cose sotto ogni rapporto così funesto, così umiliante, così amaro e precursore certo di mali imminenti, inevitabili, che far poteva il Santo Padre per salvare la sua persona, che sempre è pronta, ove il bene della Chiesa e dei suoi popoli lo richiedesse, sacrificare? Ma per salvare la Chiesa e i popoli da ulteriori calamità, egli non ascoltò che la sola voce della clemenza. Egli assicurò di accorrere volenteroso ai bisogni di tutti. Egli profuse beneficenze sui popoli rimastigli fedeli, onde convincere colla prova de' fatti, più che persuadere colle parole. Che più? Egli spedì ai rivoltosi un Legato a latere, onde richiamarli all'ordine ed alla tranquillità co' mezzi soli della dolcezza, della generosità e della munificenza. Questo fu proclamato, ed il proclama esprimeva sentimenti paterni e pacifici dell'oltraggiato Sovrano. Una tale missione sa bene

Digitized by Google

l' E. V. in qual maniera fu accolta, sa come fu calunniata con pubbliche stampe, sa infine con quali modi atroci fu accettato esso Legato, personaggio che pochi anni addietro avea formato la delizia di quella stessa provincia da lui con tanta saviezza governata. Al sottoscritto rifugge l'animo di innoltrarsi in un dettaglio di orrori che troppo sconvolgerebbe il cuore ben fatto e sensibile di V. E. Soggiungerà soltanto, per esattezza di storia, che quel personaggio medesimo, il Cardinale Benvenuti, fu tolto ultimamente dal suo luogo di arresto in Bologna per ordine del disertore Zucchi, conduttore de' ribelli Modenesi e Reggiani, per condurlo in Ancona esposto a nuovi oltraggi ed a reiterate sofferenze. Insomma fu tutto inutile quanto operò il Santo Padre tenendo la via della longanimità e della clemenza. Ma poteva essere altrimenti trattandosi con de' ribelli, che tali aveano voluto essere prima di conoscere il loro nuovo Sovrano, che non gli aveano avanzata un'istanza che non aveano conosciuto una volontà, un pensiero, un desiderio? Potevano quei sciagurati accettare concessioni mentre pretendevano di dettar leggi? Potevano sottomettersi a quello che essi proclamavano solennemente d'aver detronizzato per sempre? La più ingrata ripulsa, i sarcasmi più amari, le ingiurie e le minaccie più sanguinose fu ciò che i ribelli contrapposero alla bontà ed alla clemenza del Santo Padre. I proclami che essi distesero, gli scritti che pubblicarono, i fogli loro periodici ne faranno fede immortale alla posterità. Dopo tutto ciò, sia permesso al Cardinale scrivente di riportarsi internamente al giudizio di S. M. cristianissima, perchè decida se il Santo Padre ha nulla tralasciato di quello che poteva allontanarlo dalla necessità di implorare quel pronto ed efficace rimedio ai tanti mali che lo circondavano, vale a dire quel soccorso austriaco che ha ottenuto; o se non si è indotto a questo passo dopo di aver esaurito quanto era in poter suo di tentare. D'altronde, potea la santa Sede non ricorrere infine a questo mezzo unico di salvezza, senza mancare alli suoi più sacri doveri di conservare intatti li suoi dominii per trasmetterli, come li ha ricevuti, alli suoi successori; e senza correre


Google



CIRO MENOTTI

Digitized by Google

pericolo di rimanere mancipio di una mano di faziosi, e così perdere nell'esercizio del suo ministero diffuso sul mondo intero, quelle libertà e quella indipendenza che tutti i Sovrani d'Europa riconoscono necessaria, indispensabile, per le quali esistono le garanzie più solenni ne' stipulati trattati, ove egli avesse trascurato così importante dovere di ricorrere spontaneamente in così urgente bisogno, a quelli principalmente che alle sovra esposte considerazioni uniscono quelle che emanano dall'immediato contratto di territorio? Quando dunque V. E. non dubiti della verità de' fatti esposti, e si compiaccia di rappresentarli alla M. S., il sottoscritto non saprebbe temere un solo istante che il Re Luigi Filippo, che l'E. V. che la Francia intera, lungi dal riprovare quel principio in forza del quale S. M. I. R. A. è venuta in soccorso della Santa Sede e de' suoi dominii; lungi dal credere violata con questo soccorso la indipendenza de' dominii medesimi; e lungi infine di prendere interesse di sorta alcuna a favore de' nostri ribelli; approveranno altamente il partito preso dal Governo pontificio: converranno che mercè soltanto di tale partito si è conservata la indipendenza della Santa Sede, ed abbandoneranno al rimorso ed all'obbrobrio coloro che altro non respirano se non se sconvolgimento d' ogni ordine, sovversione di ogni principio, odio alla pace ed alla tranquillità di ogni governo. A questo proposito, il sottoscritto non vuole tacere all'E. V.; che il Santo Padre, coerente sempre a se stesso nel desiderio di allontanare dalla mente di chicchessia ogni più remota idea di sinistra interpretazione della sua condotta in un affare così grave qual'è quello di cui si tratta, non ebbe deciso di esporre la penosa sua situazione a S. M. l' Imperatore Francesco I, che portò alla cognizione di questo eccellentissimo Corpo diplomatico il passo che faceva onde ogni individuo di esso fosse al caso di renderne instrutta la propria Corte; e nessuno già testimone delle dolorose vicende ha trovato finora riprensione da contrapporgli. Del rimanente, il Cardinale sottoscritto non vuole terminare la presente nota senza assicurarlo in nome del Santo Padre.

1.° Che il soccorso implorato dalla M. S. I. e R. A. non è stato accompagnato da alcun trattato;

2.° Che detto soccorso si è ottenuto colla sola espressa condizione per parte della M. S. I. e R. A., che è quella di comprimere la ribellione, ristabilire la tranquillità ne' dominii pontificii, e nulla immischiarsi negli affari governativi nel più esteso senso;

3.° Che la presenza dell'armata austriaca sarà la più breve possibile in questi Stati;

4.° Finalmente, che il Santo Padre, ansioso com'è di procurare alli suoi sudditi ogni possibile e vero bene, affretta con i più fervidi voti la pacificazione dell'attuale tempesta, onde poi assicurarne la calma con tutti que' miglioramenti amministrativi de' quali V. E. sembra far cenno nella ripetuta sua nota. Egli già si occupa di quest'opera interessante, e mercè i lumi che si compiace accogliere da ogni parte, spera di com pirla colla maggior sollecitudine.

Il Cardinale scrivente profitta di questa circostanza per dichiararsi ecc.

EE

Memorandum delle Potenze al Governo romano del **10** *maggio* **1831.**

I.

Il parait aux répresentans des cinq Puissances, que quant à l'État de l'Église, il s'agit, dans l'interét général de l'Europe, de deux points fondamentaux.

1.° Que le gouvernement de cet État soit assis sur des bases solides par les améliorations meditées et annoncées de Sa Sainteté elle-meme dés le commencement de son régne.

2.° Que les améliorations, lesquelles, selon l'expression de l'édit de Son Eminence Monseigneur le Cardinal Bernetti, fonderont une ére nouvelle pour les sujets de Sa Sainteté,

soient par une garantie interieure mises à l'abri des changements inhérents à la nature de tout gouvernement électif.

II.

Pour atteindre ce but salutaire, ce qui à cause de la position géographique et sociale de l' État de l' Église, est d'un intérét européen, il parait indispensable que la déclaration organique de Sa Sainteté parte de deux principes vitaux:

1.° De l'application des améliorations en question non seulement aux provinces où la révolution à éclaté, mais aussi à celles qui sont restées fidéles, et à la capitale.

2.° De l'admissibilité générale des laïques aux fonctions administratives et judiciaires.

III.

Les améliorations mémes paraissent devoir d'abord embrasser le systéme judiciaire et celui de l' administration municipale et provinciale.

a. Quant a l'ordre judiciaire, il parait que l'exécution entiére, et le developpement conséquent des promesses et principes du Motuproprio de **1816**, présente les moyens les plus sûrs et efficaces de redresser les griefs assez généraux relatifs à cette partie si intéressante de l'organisation sociale.

b. Quant à l'administration locale, il parait que le rétablissement et l'organisation génerale des municipalités élues par la population, et la fondation de franchises municipales pour régler l' action de ces municipalités dans les intéréts locaux des communes devrait étre la base indispensable de toute amélioration administrative.

En second lieu, l'organisation de Conceils provinciaux, soit d'un Conseil administratif permanent, déstiné à aider le gouverneur de la province dans l'execution de ses fonctions, avec des attributions convenables, soit d'une réunion plus nombreuse prise sourtout dans le sein des nouvelles municipalités, et de stinée à être consultée sur les interéts les plus importans de la province, parait extrémement utile pour conduire à l'a-

mélioration et semplification de l' administration provinciale, pour contróler l'administration communale, pour répartir les impóts, et éclairer le gouvernement sur les véritables besoins de la province.

IV.

L'importance immense d'un état réglé de finances, et d'une telle administration de la dette publique qui donnerait la garantie si désirable pour le crédit financier du gouvernement, et contribuerait si essentiellement à augmenter ses ressources et assurer son indépendance, parait rendre indispensable un établissement central dans la capitale, chargé comme cour supréme des comptes, du contróle de la comptabilité du service annuel dans chaque branche de l' administration civile et militaire, et de la surveillance de la dette publique, avec les attributions correspondentes au but grand et salutaire qu' on se propose d'atteindre. Plus une telle institution portera le caractére d'indépendance et l'empreinte de l'union intime du gouvernement et du pays, plus elle répondra aux intentions bienfaisantes dn souverain et à l'attente générale.

Il parait que pour atteindre ce but, des personnes y devraient siéger choisies pour des Conseils locanx, et formant avec des conseillers du gouvernement une junte oû Consulte administrative. Une telle junte formerait une partie d' un Conseil d' État, dont les membres seraient nommés du souverain parmi les notabilités de naissance, de fortune et de talent du pays.

Sans un ou plusieurs établissements centraux de cette nature, intimement lies aux notabilités d'un pays si riche d' éléments aristocratiques et conservateurs, il parait que la nature d'un gouvernement électif óterait nécessairement aux améliorations, qui formeront la gloire éternelle du Pontife régnant, cette stabilité dont le besoin est géneralment et puissamment senti, et le sera d' autant plus vivement, que les bienfaits du Pontife seront grands et précieux.

FF

Nota del Cardinale Bernetti al Ministro francese in Roma del 6 giugno 1831, riguardante i miglioramenti da introdurre nell'amministrazione degli Stati pontificii.

(5 giugno 1831).

Non potrebbe esservi sagrificio più penoso all' animo del Santo Padre, di quello che se n'è richiesto nell'interesse della pace generale con la nota diretta da V. E. al Cardinale sottoscritto, in data di ieri. Per quanto sia ardente il desiderio che ha il Santo Padre di concorrere ad un risultato così caro al suo cuore, e così conforme allo spirito dal quale debbe essere animato il Vicario in terra del Dio della pace, esso non ha potuto dissimulare a se stesso il pericolo evidente a cui rimarrà esposto l' ordine pubblico ne' suoi temporali dominii, appena abbia luogo la totale ritirata delle II. RR. truppe austriache che ora vi sono di transitorio presidio. Riconoscente al generoso soccorso ch'egli ha avuto da S. M. I. R. A. in sì periglioso cimento, onde ricomporre in pace i suoi sudditi, e ristabilire il governo della Santa Sede ovunque n'era stata sospesa l'azione pei cessati sconvolgimenti, il Santo Padre avrebbe incontrato un altro grave ostacolo all'annueuza che a lui si domanda per l'anzidetta ritirata totale, se non vi fosse preceduta la spontanea annuenza della M. S., che per colmo di benevolenza verso il Santo Padre ha voluto che da lui solo dipendesse la scelta del momento in cui le II. RR. truppe sgombrerebbero dai dominii della Santa Sede. Libero così di accogliere il desiderio che V. E. ha esternato in nome del real governo di Francia, S. S. subordina la sua propria tranquillità e quella de' suoi sudditi al benessere universale, nella dolce speranza che S. M. il Re de' Francesi sarà per concorrere ancor essa col presente influsso di una sua palese dichiarazione, alla conservazione del riposo d'Italia, e dell' ordine in questa parte centrale della Penisola.

E quindi non esiterà il Santo Padre a chiedere che le II. RR. truppe austriache eseguiscano nei primi giorni del prossimo luglio la loro intiera ritirata dalle legazioni, alle quali sola è ora ristretta la loro dimora, qualora V. E. sia stata autorizzata, come non dubita, a prevenire questo movimento pieno di pericoli, con un suo atto officiale, nel quale si esprima il vivo rincrescimento con cui il governo francese apprenderebbe lo scoppio di qualunque nuova turbolenza nei dominii della Santa Sede, la esecrazione in cui ne cadrebbe chiunque osasse farsene autore o promotore, e la necessità nella quale ravviserebbe trovarsi il governo pontificio d'invocare di nuovo un sussidio straniero per comprimere la nuova rivolta che qui si tendesse, senza che dalla parte della Francia fosse per farsene lamento od opporsi ostacolo.

Il Santo Padre è di ciò tanto più sicuro, in quanto non si potrebbe ormai più attribuire che ad uno spirito anarchico ed irrequieto qualunque attentato che dasse luogo d'ora in poi a nuove sedizioni ne' suoi Stati.

La clemenza della Santa Sede verso i colpevoli dei passati trambusti, dopo le dichiarazioni che il Cardinale scrivente ha avuto luogo di fare ultimamente a V. E., non ha altri limiti che qnegli stessi i quali le sono imposti dai riguardi dovuti alla pubblica sicurezza. Il suo Governo lungi dal poter essere notato di severità verso i rei de' trascorsi precedenti, lo è piuttosto perchè indulgente ben anco contro di chi non lascia di porre tuttora in cimento il pubblico riposo.

Il sottoscritto non teme di appellarsi su ciò a quello di cni V. E. è testimonio, ed a quello che a lei non può non risultare dalla sua corrispondenza cogli agenti francesi nell'interno di questo Stato.

Al corso della sua sovrana clemenza va contemperando intanto S. S. anche quello delle sue benefiche paterne cure, fin dal principio del suo pontificato replicatamente annunziate, indefessamente occupandosi in divisare ed ordinare quegli stabili provvedimenti e quei nuovi regolamenti, che nell'amministrazione pubblica sembrano venire reclamati dalle circostanze e dai bisogni delle popolazioni e dello Stato.

E qui ha lo scrivente il piacere di prevenirla, che nulla sfugge alle viste del Santo Padre di ciò, in che può egli prestarsi a benefizio e soddisfazione de' suoi amàtissimi sudditi nel riordinamento delle pubbliche cose. I divisati provvedimenti saranno congruamente applicati alle provincie ed alla capitale. Le funzioni amministrative e giudiziarie non saranno esclusivamente riservate ad una sola classe privilegiata, ed il Motuproprio della santa memoria di Pio VII del 1816 avrà il suo conveniente sviluppo. Sarà dato alle Comunità un sistema tale, che potranno esse medesime occuparsi dei loro propri bisogni e provvedervi. Una legge ben intesa ne affiderà l'amministrazione alla classe dei possidenti, ma senza privare della conveniente influenza le persone più culte e quelle che alla industria si addicono, provvedendo però che l' interesse della numerosa classe dei non possidenti non resti sagrificata alle altre. Le provincie ancor esse avranno dei Consigli e delle Commissioni amministrative; i Consigli comunali ne saranno gli elementi ed il modello. La revisione dei conti delle pubbliche amministrazioni, l'ammortizzazione del debito pubblico, l'andamento totale delle Finanze saranno cautelate in modo che niun ragionevole dubbio possa rimanere sulla probità di chi avrà parte, sul retto uso che si farà della rendita pubblica, e sulla saggezza che presederà all'assettamento delle imposizioni, ed ai metodi di percezione. La osservanza fedele e la stabilità delle leggi avranno guarentigia in opportune instituzioni conservatrici. Riordinata così la pubblica amministrazione, egli è fuori di dubbio che niuno potrà aspirare a turbare l' ordine se non ponendo il suo privato volere in luogo del pubblico, e costituendosi tirannicamente l' arbitro della sorte comune. Se alcuni ve ne saranno, ciò che il Santo Padre ama di non credere, non potranno essere che promotori di anarchia, e pubblici nemici, e come tali non dubita S. S. che verranno riguardati da tutti gli esteri governi, e da quello di Francia, che a niuno cede nel zelare la integrità dei dominii e la indipendenza del Governo della Santa Sede.

Il sottoscritto è autorizzato da S. S. ad ammettere V. S. a

parte di tutte le sue qui esposte intenzioni altrettanto saggie che irremovibili, e non dubita che da lei e dal regio governo di Francia ne sarà appreso il tenore con quella soddisfazione che è per ispirare all' una ed all' altra la prospettiva del generale contentamento de' sudditi pontificii, e della loro futura tranquillità.

Le piaccia ecc.

Firmato — Bernetti.

GG

Nota di Lord Seymour, rappresentante d'Inghilterra, alle conferenze romane, nell' abbandonare il congresso, del 7 settembre 1832.

Il sottoscritto ha l'onore d'informare V. E. che egli ha ricevuto ordini dalla sua Corte di abbandonar Roma e ritornare al suo posto a Firenze.

Il sottoscritto è al tempo stesso istruito di far conoscere brevemente a V. E. i motivi che determinarono il governo inglese di mandarlo a Roma, e le ragioni per cui è ora avvisato di partire.

Il governo inglese non ha direttamente interesse negli affari dello Stato romano, e non entrò di per se stesso mediatore in essi. Esso fu originariamente invitato dal governo austriaco e francese a prender parte nelle negoziazioni a Roma, e accondiscese agli inviti di queste potenze, per la fiducia che i suoi buoni uffici uniti ai loro, potessero esser utili a portare un amichevole scioglimento nella questione fra il Papa ed i suoi sudditi, e potessero con ciò allontanare i motivi di futuri pericoli alla pace europea.

I ministri di Prussia e Russia a Roma avendo susseguentemente preso parte nella negoziazione, i rappresentanti delle cinque potenze non indugiarono a scoprire i principali difetti di sistema della romana amministrazione, ed indicare appro-

priati rimedi; e nel maggio 1851 essi presentarono al governo papale un Memorandum, contenente suggerimenti di riforme, quali essi unanimamente concorrevano a dichiarare indispensabili alla permanente tranquillità dello Stato romano, e che sembravano al governo inglese esser fondati sulla ragione e sulla giustizia.

Più che quattordici mesi sono ormai passati da che il Memorandum fu comunicato, e non una delle raccomandazioni che esso contiene è stata pienamente adottata e messa in esecuzione dal governo del Papa.

Anche gli editti che sono stati o preparati o pubblicati, i quali esprimono di portare ad effetto alcune di quelle raccomandazioni, defferiscono essenzialmente dalle misure raccomandate nel Memorandum.

La conseguenza di questo stato di cose è stata quella che era naturalmente da aspettarsi. Il governo papale non avendo fatto passi risoluti per rimediare ai difetti che avevano creato il malcontento, questo malcontento si è accresciuto per il disinganno delle speranze che le negoziazioni a Roma avevano contribuito a far nascere; e così, dopo che le cinque potenze erano più che un anno state occupate indefessamente a ristorare tranquillamente nello stato romano la prospettiva della volontaria obbedienza da parte della popolazione all' autorità del Sovrano, sembra non essere più vicina a realizzarsi che quando cominciarono le negoziazioni.

La Corte di Roma sembra affidarsi sopra la temporaria presenza di truppe forestiere, e sopra gli attesi servigi di una ausiliaria forza svizzera per il mantenimento dell' ordine nel suo territorio.

Ma occupazioni straniere non possono essere indifinitamente prolungate, e non è probabile che alcuna forza svizzera di un tal numero che le finanze papali siano al caso di mantenere, possa essere capace di sopprimere gli scontenti di un' intera popolazione.

E ugualmente, se la tranquillità potesse essere ristabilita con questi mezzi, non potrebbe considerarsi durevole, nè una

tal condizione di cose sarebbe una specie di pacificazione, in cui il governo Britannico intenda prender parte per venir ad uno scioglimento.

Sotto queste circostanze, il sottoscritto ha istruzione di dichiarare, che il governo inglese non ha più speranza di portare a fine alcun che di buono in quest'affare: e che siccome nessuno vantaggio è da aspettarsi dal futuro soggiorno del sottoscritto a Roma, gli viene dato ordine di ritornare al suo posto a Firenze.

Il sottoscritto nello stesso tempo ha ricevuto ordine di esprimere il profondo dispiacere della sua Corte, che tutti i suoi sforzi durante l' utimo anno e mezzo nel cooperare al ristabilimento della tranquillità in Italia, siano stati senza frutto. Il governo inglese prevede che se il sistema attuale vien continuato, nuovi torbidi sono da aspettarsi nello Stato papale, e di un carattere progressivamente più serio; e da questi disturbi potrebbe avvenire una complicazione pericolosa alla pace europea. Se queste antiveggenze disgraziatamente si realizzeranno, la Gran Bretagna rimarrà almeno sciolta d' ogni responsabilità per i mali creati dal rifiuto dei consigli che il governo Britannico ha avanzati con tanta premura e perseveranza.

Il sottoscritto coglie ansiosamente quest' occasione per porgere all' E. V. l' assicurazione della più alta stima.

G. H. Seymour.

A S. E. il Conte Saint-Aulaire Ambasciatore di Francia a Roma.

Copia testuale.

The undersigned has the honour to inform your Excellency that he has received orders from his Court to quit Rome and to return to his post at Florence. The undersigned is at the same time instructed to state shortly to your Excellency the motives which prompted the British government to order

him to Rome, and the reasous why he is now instructed to leave it.

The British government has no direct interest in the affairs of the roman State and did not volunteer an interference in them.

It was originaliy invited by the governments of Austria and France to take part in the negotiation at Rome, and it yelded to the invitation of those powers from a belief that its good offices united to theirs might be useful in bringing about an amicable settlement of the difference between the Pope and his subjects, and might thereby remove causes of future danger to the peace of Europe.

The Ministers of Prussia and Russia at Rome having subsequently taken part in the negotiation, the Representatives of te five Powers were not long at a loss, either to discover the main defects of the system of roman administration, or to point out appropriate remedies, and in may 1831 they presented to the papal government a memorandum containing suggestions of improvements which they all unanimously concurred in declaring indispensable for the permanent tranquillity of the roman State, and, which appear to the British government to be founded in justice and reason.

More than fourteen months have now elapsed since the memorandum was given in and not one of the reccomandations which it contains has been fuliy adopted and carried into exeeution by the papal government.. For even the edicts which have been either prepared or published, and which profess to carry some of those recommendations into effect, differ essentially from the measures recommended in the memorandum.

The consequence of this state of things has been that, which it was natnral to expect. The papal government having taken no effectual steps to remedy the defects, which had created the discontent, that discontent has been encreased by the disappointment of hopes which the negotiation at Rome were calculated to excite, and thus after the five Powers have for more than a year been occupied in endeavours to restore tran-

quillity in the roman State, the prospect of voluntary obedience by the population to the authority of the sovereign, seems not to be nearer than it was when the negotiations first commenced.

The Court of Rome appears to rely upon the temporary presence of foreign troops, and upon the expected service of an auxiliary swiss force, for the maintenance of order in its territories.

But foreign occupation cannot be indefinitely prolonged, and it is not likely that any swiss force of such an amount as could be mainlained by the financial means of the roman government, could be capable of suppressing the discontent of a whole popolation: and even if tranquillity could be restored by such means, it could not be considered to be permanently re-established, nor would such a condition of things be the kind of pacification which the British government intended to be a party in endeavouring to bring about.

Under these circumstances the undersigued is instructed to declare that the British government no longer entertains any hopes of being able to effect any good in the matter; and that, as no advantage is to be expected from the further stay of the undersigned at Rome, he is ordered to return to his post at Florence.

The undersigned is at the same time instrncted to express the deep regret of his Court, that all its endeavours during the last year and a half to cooperate in re-establishing tranquillity in Italy, have proved abortive. The British government foresees that if the present system is persevered in tat fresh disturbance must be expected to take place in the papal State, of a charcacter progressively more and more serious, and that out of those disturbances may spring complications dangerous to the peace of Europa.

Should those anticipations nnfortunately be realized Great Britain will at least stand acquitted of all responsability for evil created by the rejection of Counsels which the British government has urged with so much earnestness and perseverance.

The undersigned avails himself eagerly of the occasion to present to your Excellency the assurance of the highest consideration.

Rome, 7 september 1832.

G. H. Seymour.

His Excellency.
The Count Saint-Aulaire.
French Ambassador, Rome.

IIII

Trattato di Firenze del 28 novembre 1844 fra il Duca di Lucca, il Duca di Modena, il Granduca di Toscana, ed il Re di Sardegna.

In nome della Santissima e indivisibile Trinità

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla;

Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Austria, Duca di Modena;

Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana; Avendo riconosciuto unanimemente che la linea di frontiera di una parte dei loro stati respettivi è intralciata e suscettibile di facili miglioramenti reciproci all'epoca fissata dal Congresso di Vienna per le varie reversioni ad essi stabilite:

Che non si possono altrimenti togliere gl'inconvenienti di quella frontiera, fuorchè con un cambio di picciole porzioni ora isolate di territorii loro; Che la facoltà di operare tali cambii all'amichevole è stata anche espressamente riservata alle parti interessate dall'articolo XCVIII dell'atto del Congresso di Vienna, ma che non potrebbero altrimenti aver luogo se Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica di Sua Maestà il Re

di Sardegna non acconsentissero ad una modificazione di drltti di riversione, derivati rispettivamente per esse dal Trattato di Aquisgrana del 1748, e da quello che fn conchiuso il 20 maggio 1815 fra l' Austria e la Sardegna, i quali dritti si trovano espressamente menzionati nell' Atto del Congresso di Vienna, e confermati dal Trattato di Parigi 10 giugno 1817.

I tre Sovrani si sono a tale effetto indirizzati alle prefate Maestà Loro; e Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica riconoscendo l' utilità di una migliore confinazione, animata d' altronde dal desiderio intenso di contribuire anche con un sagrifizio dal suo lato ad un'opera tanto reclamata dall'interesse dei Sovrani dei tre Stati summenzionati, giudicò che meglio perverrebbesi allo scopo ove si aprissero apposite trattative in Firenze; E Sua Maestà il Re di Sardegna tenendo non meno a cuore di dare ai Sovrani di Lucca, Modena, e Toscana, le maggiori dimostrazioni di confidenza e di amicizia, avendo pur essa acconsentito a partecipare alle trattative, le Alte Potenze contraenti hanno nominato loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, il Cavaliere Camillo Vacani di Fort Olivo, Generale Maggiore al Corpo del Genio nel suo Esercito, Cavaliere degli Ordini Reali della Corona Ferrea, della Legion d'Onore di Francia, e di Carlo III di Spagna, e Imperiali Russi di Sant'Anna seconda classe, e S. Wladimiro terza classe;

Sua Altezza Reale l' Infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, il Consigliere di Stato Avvocato Antonio Raffaelli, decorato della Croce di S. Ludovico di prima classe pel merito civile, Presidente di Grazia e Giustizia, Direttore Generale di Polizia, Forza armata, e delle Regie Poste, incaricato del Portafoglio del Minlstro degli affari esteri;

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, il Conte Giuseppe Forni, Suo Ciambellano e Consigliere di Stato, Maggiordomo Maggiore di Sua Altezza Reale l'Arciduca Principe Ereditario degli Stati Estensi, Commendatore dell'Ordine del Merito della Corona di Baviera;

Sua Maestà il Re di Sardegna, il Marchese Gio. Battista Carrega, Cavaliere del Sacro Militare Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere del Real Ordine Svedese della Stella Polare, Suo Ministro residente in Toscana, e nominato appositamente per la presente circostanza a Ministro Plenipotenziario;

Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca Granduca di Toscana, il Consigliere Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri, Don Neri de' Principi Corsini, Primo Direttore delle Reali Segreterie, Cavaliere Gran Croce, e Gran Cancelliere dell'Ordine di S. Giuseppe, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale di Francesco I delle Due Sicilie, Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone del Sacro Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Cavaliere di prima classe dell' Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Gran Croce del Reale Ordine Greco del Salvatore, Officiale dell' Ordine Reale della Legion d'onore, decorato dell' Ordine Sultanico del Nichan-Isthiar di prima classe:

I quali essendosi riuniti in Firenze, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero nella via amichevole prescritta per tal cambio dal Congresso di Vienna negli articoli che seguono:

Articolo 1.°

Sua Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca, di Parma, Piacenza e Guastalla, trovando sommamente vantaggioso l'aggregare al futuro suo Ducato di Parma una parte di Lunigiana nel versante meridionale dell'Appennino, e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana amando pure sommamente di ritenere nei dominii proprii i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, che ora ne sono, tuttochè suoi, distaccati e che coll'aggregazione del Ducato di Lucca alla Toscana stabilita dall' articolo CII dell' Atto del Congresso di Vienna gli verrebbero in contatto, eppur dovrebbero esser ceduti, convennero nel proporre a Sua Altezza Reale il Duca di Modena il cambio di questi due Vicariati di Barga e Pietrasanta contro

l'isolato Ducato di Guastalla e le terre Parmigiane poste alla destra dell'Enza, nel quale solo caso i distretti Toscani isolati in Lunigiana, sarebbero ceduti a Sua Altezza Reale il futuro Duca di Parma, ora Duca di Lucca, ond' egli vi acquistasse con un territorio attiguo al futuro suo Ducato di Parma e più prossimo al Mediterraneo, l'unico mezzo proprio a permutarvi i vari inchiusi (enclaves), e a stabilirvi una linea di frontiera regolare con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, solo possessore dei feudi egualmente isolati in Lunigiana.

Articolo 2.°

Sua Altezza Reale il Duca di Modena, in vista dell' offerta spontanea che gli fu fatta da Sua Altezza Reale l' infante Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, » di cedere cioè, a lui, suoi eredi e successori, in tutta proprietà e sovranità i territorii sulla destra dell'Enza complessivamente all'isolato Ducato di Guastalla, ora inchiuso fra i Stati Lombardi ed Estensi, con che S. A. R. il Duca di Modena ceda a lui i territorii estensi posti sulla sinistra di quel fiume, e ceda alla Toscana i due Vicariati di Barga e di Pietrasanta, che il Congresso di Vienna gli assegnava, » accetta questo cambio, e perciò solo rinunzia per sè, suoi eredi e successori, al possesso delle terre di Bazzano e Scurano, sulla sinistra dell'Enza, a favore di Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, come pure al possesso assegnatogli dal Congresso di Vienna dei due Vicariati di Barga e Pietrasanta a favore di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, acconsentendo che continuino in perpetuo a formare parte del Granducato, come al presente, sotto le seguenti condizioni:

1.° Che sia per sempre riconosciuto aver egli invece dei due Vicariati a Pietrasanta e Barga acquistato il solenne ed assoluto possesso del Ducato di Guastalla e delle terre Parmigiane sulla destra dell'Enza, ed entrar questi territorii liberamente a lui ceduti dal legittimo loro Sovrano in stato e luogo di quelli sopraddetti di Barga e Pietrasanta.

2.° Che quella porzione di Appennino nel Vicariato di Barga, la quale versa nel Modenese, siagli ceduta, così che il confine scorra sulla retta fra i Monti Piastrajo e Porticciola, e non più sul pendio orientale.

3.° Che il Lago di Porta presso il mare nel Vicariato di Pietrasanta, che si trova attualmente diviso fra quest' ultimo territorio Toscano e l' attiguo Lucchese di Montignoso a lui devoluto dal Congresso di Vienna, resti tutto di sua appartenenza con quel margine di terreno che qui sotto all'articolo IX è precisato, obbligandosi il Governo Estense a non permettere la coltivazione di risaje in tale spazio di terreno a lui ceduto, e a conservare le esistenti cateratte, o a surrogare ad esse altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva promiscuità delle acque salse con le dolci, e obbligandosi il Governo Toscano a lasciare scorrere nel lago e nell'emissario suo quelle acque che or vi versano soprattutto da Savarezza, ed a lasciare escavare dal Masso di Porta (salvi i dritti di privati proprietari) i materiali occorrenti al restauro ed alla manutenzione di dette cateratte, autorizzandone i trasporti pel fosso di Porta.

4.° Che una strada carreggiabile venga aperta e conservata a spese della Toscana a traverso del Vicariato di Pietrasanta della postale sino al confine della Garfagnana in prossimità della Petrosciana, e sia essa perpetuamente libera al transito degli Estensi e delle loro merci, come quella comunicazione che è più comoda e diretta tra Massa e la Garfagnana. Nè vi eccettua che il caso straordinario in cui disgraziatamente vi avverasse l' esistenza della peste o del cholera nello Stato Modenese e la Toscana vi dovesse stabilire, come sugli altri punti delle due frontiere, appositi lazzaretti, nella qual circostanza soltanto vi sarebbero escluse le provenienze Estensi, a meno che non purgassero la stabilita contumacia nel lazzaretto Toscano. Per altri casi di semplici sospetti o disparità di misure sanitarie, si ammetterebbe il transito delle provenienze Estensi sotto scorta sanitaria. Così pure ove si tratti di passaggio di truppe Estensi, armi e munizioni su questa strada,

il Governo Estense darà avviso anticipato in via ministeriale al Governo Toscano, tranne il solo caso di assoluta, straordinaria urgenza, in cui l'avviso preventivo verrà dato direttamente dai Governatori di Massa o della Garfagnana all'autorità governativa di Pietrasanta. È relativamente al transito di generi di regalia, pei quali pure viene ammessa libertà agli Estensi; sarà nondimeno concertato fra i due Governi il sistema con cui esso sarà eseguito onde possa derivarne danno alla finanza Toscana. Sul tronco Estense di questa strada della Petrosciana che potrebbe offrire una più comoda comunicazione agli abitanti dei Vicariati di Barga e Pietrasanta, Sua Altezza Reale il Duca di Modena concede che profittandone essi per i prodotti loro territoriali o d' industria locale, sia loro restituito intieramente all' atto della sortita dello Stato Estense il dazio di transito che all'ingresso avessero soddisfatto, regolando poi l' esecuzione di tal misura con quelle norme che saranno giudicate le più opportune.

Articolo 3.°

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana aderendo alle condizioni sovraesposte nella vista di conservare annessi alla Toscana i due Vicariati di Barga e Pietrasanta, cede a Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, i varj suoi possedimenti distaccati in Lunigiana, e vi autorizza quindi pienamente ogni permuta e nuova confinazione ch'esso intenda concertarvi con Sua Altezza Reale il Duca di Modena, sì pel bene di que' popoli che per l'utile dei Ducali dominj al nord dell'Appennino.

Articolo 4.°

Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, Piacenza e Guastalla, essendosi determinato alla rinunzia di quest'ultimo Ducato isolato e delle terre sulla destra dell' Enza a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena,

nell'intento sì favorevole e vantaggioso ai proprj Ducati uniti di Parma e di Piacenza, di conseguire dalla Toscana, Pontremoli, Bagnone e terre annesse in Lunigiana, atte ad aprirgli una via più facile di commercio al mare, cede perciò alla prefata Altezza Sua Reale il Duca di Modena, a' suoi eredi e successori ogni suo diritto e titolo sulla destra dell'Enza e sul Ducato di Parma oltre i territorj di Lunigiana a lui ceduti dalla Toscana, e non permutati con Modena, a tenore dell'art. che segue, i territorj attualmente estensi sulla sinistra dell'Enza, dichiarando fin d'ora che il mezzo (thalweg) di questo fiume s'intenderà dal dì della reversione preveduta dall' art. CII dell' atto del Congresso di Vienna essere il limite fra gli Stati di Parma e di Modena, dal luogo in Appennino ove incontra l'antica frontiera presso il Lago Squincio sino al Po presso Brescello; con che siane libera ad entrambi la possibile navigazione, e libero l'uso semplice dell'acque al moto di officine sulle sponde, salvi rimanendo i diritti d' irrigazione già esistenti, e non dovendosi con opere qualunque portare danno dall'una all'altra delle rive.

Articolo 5.°

Le Loro Altezze Reali il Duca di Modena e il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, fatto serio e ponderato riflesso ai reciproci interessi in Lunigiana, ora frastagliata di confini irregolari producenti più inconvenienti politici e amministrativi, non potendosi altrimenti giungere sul possesso dell' uno fuorchè passando anche più volte a brevissime distanze sul territorio dell' altro, convennero dividersi nei modi e con le condizioni che seguono quei feudi e territorj ora spettanti a Modena e alla Toscana.

1.° Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, che col cedere l' isolato Ducato di Guastalla e le terre d' oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, pervenne a conseguire dalla Toscana in Lunigiana, Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Albiano e Calice, fa

di alcuni di questi territorj non uniti amichevole permuta con più feudi staccati di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, prendendo cioè invece loro i distretti attualmente non uniti di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, sino alla linea di frontiera qui più sotto precisata all'art. ix, e constituendo di più parti distaccate un corpo unito di dominio nel versante meridionale dell'Appennino in contatto immediato per la Cisa con Parma.

2.° Sua Altezza Reale il Duca di Modena ansando ritenere ne' suoi dominj in Lunigiana il distretto suo più occidentale detto di Rocchetta, ora staccato dal rimanente degli Stati Estensi ed attiguo agli Stati Sardi, come anche i distretti pur suoi di Podenzana e di Tresana presso quello di Aulla sulla Magra, prende possesso del distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e unisce a questo lembo di terreno in gran parte già suo, anche gli attigui distretti di Albiano, Ricò o Terrarossa, che con Calice verranno a tener luogo di que' feudi di Treschietto, Villafranca, Casteroli e Mulazzo, cui rinunzia, e che il Congresso di Vienna accordando l'amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l'ordine diverso di successione e pei dritti di reversione che vi sono dall'art. xcviii conservati.

Articolo 6.°

È di comune assenso stabilito che ogni territorio cambiato non sia gravitato da debito diverso da quello unicamente comunale. Se mai vi esistesse, e che se vi hanno altri aggravj, debbono questi rimanere a carico della parte cedente. Quindi il canone oggi dovuto dallo Stato di Lucca alla Comunità di Barga pel Monte di Gragno, passerà al momento della reversione a carico della Toscana, la quale si obbliga fin d'ora a far riconoscere abrogate ed estinte le clausule e condizioni dell'antico livello, in modo che il Monte di Gragno, divenuto Estense, trovisi pur libero da ogni relativo vincolo. Sua Altezza Reale il Duca di Modena facendo però una speciale eccezione

al debito sul futuro suo Ducato di Guastalla inscritto nei registri del Monte già Napoleone, acconsente di assumere in luogo del Duca di Parma il soddisfacimento della parte di detto debito non estinta all' epoca della reversione a tenore di quanto il Congresso di Vienna all'art. 97 e le successive commissioni stabilirono a carico dei legittimi possessori.

Rimane pure di comune assenso stabilito che gli edifizj ed altra proprietà qualunque fondiaria o mobigliare appartenente allo Stato o alla Corona, debba seguire il passaggio della Sovranità nei diversi territorj cambiati, senza pregiudizio ai possessori di beni ecclesiastici o luoghi pii; e ritenuto che i beni allodiali, ove ne esistono, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni.

Articolo 7.º

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nel riconoscere la cessione di Guastalla e dell'oltre Enza a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, anzi che a Sua Altezza Reale di Lucca, futuro Duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nel presente Trattato, garantisce a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, suoi eredi e successori che in niun modo sarà loro turbato il pacifico possedimento di questi territorj da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi; e nel tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul distretto di Pontremoli, e sull'altra porzione di Lunigiana che è assegnata al Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, il diritto di reversibilità che gli compete su Guastalla e sull'oltre Enza.

Articolo 8.º

Resta però convenuto fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Maestà il Re di Sardegna, che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro Duca di Parma, e che comprende la massima parte dei territorj ora Toscani, di

Pontremoli, e di Bagnone, non che i distretti ora Estensi di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo, dovrà esser ceduto in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà il Re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della reversibilità contemplata del Trattato del 20 maggio 1815, per cui il Ducato di Parma devolverebbe all'Austria e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso che in forza dell' articolo addizionale e separato dal Trattato suddetto de' 20 maggio 1815, l'Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però dei suddetti territorj da cambiarsi, cioè, Piacenza colla zona stabilita, e i territorj Parmigiani attigui agli Stati Sardi, dovrà essere constatato all' epoca medesima delle reversioni con imparziale spirito di equità da una Commissione Austro-Sarda; e nel caso inverosimile, di dissenso, si conviene fin d'ora fra le due Corti, di riferirsene all' arbitraggio della Santa Sede.

ARTICOLO 9.°

E questo Trattato di cambj de' territorii, nuova confinazione e trasporto di reversibilità, che restar deve segreto finchè si verifichi il caso preveduto dall'art. XCIX dell'Atto del Congresso di Vienna e dall' art. III del relativo Trattato di Parigi 10 giugno 1817, verrà immediatamente posto in esecuzione a quell' epoca dalle Corti di Modena, Parma e Toscana, senza eccezione alcuna, nè di fatto nè di dritto, e sotto l' invocato benevolo concorso delle altre due Potenze, e lo sarà nel modo che segue:

1.° Sua Altezza Imperiale e Reale l' Arciduca Granduca di Toscana nell'assumere il possesso del Ducato di Lucca a lui assegnato dall'art. CII dell'Atto del Congresso di Vienna, conferma suoi i due Vicariati di Barga e Pietrasanta attigui a quel Ducato, isolandone soltanto quella parte dell' Appennino che frapposta ai monti ertissimi Piastrajo e Porticciola, versa

le sue acque nell'opposto territorio Modenese cui deve appartenere, tirandosi una linea di confine fra Commissarj Estensi e Toscani, la quale serpeggiando sulla cresta esattamente fra i due versanti, cominci e termini là dove le due linee discendenti nel pendio Modenese hanno principio, cosicchè queste abbandonate, abbiansi una linea affatto nuova di ben **2,200** tese Viennese di lunghezza che riunisca il confine esistente in Porticciola con quello che dal Monte Piastrajo discendendo forma limite al territorio di Barga verso la Garfagnana Estense: limite che raggiungendo il Cerchio fra Castelvecchio e Fiattione segue quel fiume sino a Torrite Cava, il quale torrente dovrà in seguito separare il territorio Toscano, ora Ducato di Lucca, dal distretto Lucchese di Gallicano, devoluto a Sua Altezza Reale il Duca di Modena. Indi seguendosi l'antico sinuoso confine si perverrà poco sopra Campolemisi al Vicariato di Pietrasanta, la di cui frontiera resta tal quale è presentemente collo Stato Estense, sin dove in Monte Carchio si tocca il confine ora Lucchese di Montignoso, d'onde seguendo la linea orientale che il divide dal Vicariato di Pietrasanta, si giungerà sino presso il Lago di Porta.

E siccome all'art **11**, n.º **3**, è detto, che intorno a questo Lago che diviene Estense, è accordato un margine preciso, così sarà qui pure di concerto fra' Commissarj Toscani ed Estensi tracciata la frontiera nel modo da quest'ora stabilito come segue: a **400** braccia Toscane misurate sulla spiaggia dalla foce dell' emissario del Lago di Porta si stenderà una linea di **1530** braccia, seguendo la direzione del Viottolo ora esistente che conduce alla casa segnata col n.° **16** nelle mappe catastali Toscane, dall' estremo punto di questa linea piegando sul sentiero di destra si traccerà altra linea di **265** braccia, poi una terza linea di **1360** braccia per raggiungere il Canale di Seravezza a **100** braccia dall' emissario del Lago in cui sfoga, quindi seguendo il lato orientale della strada così detta della Casetta per la lunghezza di **1400** braccia vi andrà a chiudere la figura con un' ultima linea di **1700** braccia al confine attuale di Montignoso a **400** braccia dalla strada po-

stale, nel qual perimetro s'intendono comprese, quindi cedute a Sua Altezza Reale il Duca di Modena, oltre il forte marittimo detto del Cinquale e il Casino dei Custodi, le Cateratte, la Casetta summentovata e la strada che vi guida.

2.° Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena nell'assumere il possesso a lui assegnato dal Congresso di Vienna, e non ceduto col presente Trattato, dei territorii Lucchesi di Montignoso, Minucciano, Castiglione e Gallicano, come pure di Fivizzano, ora Toscano, cessandogli di un lato l'obbligo contratto con la Corte di Lucca per Castiglione colla convenzione 4 marzo 1819, e dovendosi dall'altro indennizzare la Toscana del capitale da essa impiegato nella costruzione della strada militare di Fivizzano, a' termini dell'atto 5 ottobre 1829, aggregherà senz' altro attendere, fuorchè l' arrivo immediato dei Commissarj Toscani, il terreno qui sopra specificato di Barga nel versante Modenese dell'Appennino, e quello intorno al Lago di Porta qui sopra descritto e detratto dall'estremità occidentale del territorio Toscano di Pietrasanta, come pure in Lunigiana i distretti Toscani di Albiano, Calice, Ricò e Terrarossa, conservando esattamente l'attuale frontiera verso il Piemonte, e seguendo verso il nuovo Stato Parmigiano in Lunigiana il confine in gran parte antico qui appresso descritto, e nella mappa qui unita colorato, cioè: Il confine attuale che separa il distretto Estense di Rocchetta da quello ora Toscano di Pontremoli per l'estensione di 1500 tese Viennesi, e il sinuoso confine che separa dal distretto Estense di Mulazzo, quello Toscano di Calice fra Casoni e Parana per altre 5,070 tese semplicemente riuniti presso Casoni da un breve tronco di confine nuovo in linea retta di 200 tese, quindi un tronco nuovo di 2,540 tese fra Parana e il più vicino punto di frontiera di Lusuolo sotto Castevoli, seguendo prima il sentiero di Tresana sul Monte Colletta, poi scendendo a sinistra nel torrente Canosilla. Da questo punto si seguirà detta frontiera di Lusuolo sino ad altro punto sulla Magra lontano 2,080 tese, d'onde si traccerà fra Fornoli e Terrarossa dalla Magra al torrente di Civiglia un ultimo nuovo tronco diretto di 700

tese attraversante la strada di Pontremoli 300 tese sotto Piastra onde seguire poi l'antico limite che ascende all'Appennino per la lunghezza di 8,770 tese, separando dal Bagnonese ora Toscano, e che Parmigiano diventa, i distretti Modenesi di Licciana e Varano sul Taverone, che a Modena rimangano insieme a Fivizzano.

Con ciò l'arcuata linea di frontiera in Lunigiana fra Modena e Parma che per la lunghezza di 19,360 tese scorrerà dall'una all'altra sommità dei monti che s'acchiudono la Magra, avrà 15,920 tese di vecchio confine e sole 3,440 tese di confine affatto nuovo, diviso semplicemente in tre tronchi del più agevole tracciamento, il primo di 200 tese, il secondo di 2,540, il terzo di 700 nella precisa direzione di ponente a levante.

3.° Sua Altezza Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, senza tampoco assumere il Governo e il titolo del Ducato di Guastalla cui rinunzia, e della riva destra dell'Enza cui pure rinunzia a favore di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, farà al medesimo Sovrano immediata cessione dell'un territorio e degli altri, mediante Commissarj Parmensi a ciò eletti, come pure dei territorii in Lunigiana nel modo qui sotto indicato al § 4.°, e nel tempo stesso Sua Altezza Reale il Duca di Modena, mediante Commissarj Estensi farà a lui cessione immediata dei territorj di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo in Luniglana dietro la linea dl frontiera qui sopra specificata, come pure dei distretti sulla sinistra dell' Enza: con che questo fiume che scende dal Monte Giogo di Fivizzano e taglia al Lago Squincio la frontiera all'Appennino conservata per tre miglia italiane fra i Ducati di Modena e Parma sui monti Fendola e Malpasso, serva all' avvenire di limite fra i due Stati a partire da quel Lago sino al Po. E mentre Modena per ciò acquista superiormente il territorio di Succiso fra l' Enza e il confine attuale, rinunzia a quello di Scurano che gli vien presso sulla sinistra, così acquista poco più sotto Vedriano e Gombio sulla destra, e cede Bazzano sulla sinistra, acquistando finalmente sulla destra il distretto di Ciano e quello in pianura di Gattalico, Poviglio e S. Giorgio

sino alla foce in Po sopra Brescello, per non far più che un corpo di dominio unito con Guastalla fra il Po ed il Mediterraneo. E questo Ducato di Guastalla di cui Sua Altezza Reale il Duca di Modena per le cessioni fatte, assume sovranità e titolo, conserva verso il Regno Lombardo-Veneto gli stessi limiti che attualmente da quel Regno lo dividono.

4.° La stessa Altezza Sua Reale il Duca attuale di Lucca, futuro Duca di Parma, nell'assumere, a' termini degli articoli XCIX e CII del Trattato di Vienna, il sovrano dominio del suo nuovo Stato, e nel fare senz'altro le cessioni convenute, prendendo i più solleciti concerti coi Sovrani di Modena e Toscana per le nuove confinazioni sulle norme qui sopra stabilite e con le tracce qui nel piano già indicate, onde evitare qualsiasi dubbiezza o discussione nell'importante momento del passaggio di più territorj a nuovi Sovrani, e di intricate antiche linee di confine a linee nuove meglio regolate dalla natura dei luoghi e da reciproche convenienze territoriali e commerciali, estenderà l'immediato suo dominio di concerto coi Commissarj Estensi a ciò tosto nominati su Bazzano e Scurano alla sinistra dell'Enza, e su Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, appartenenti a Modena, come su Pontremoli, Bagnone, Merizzo, Fornoli, Groppoli e Lusuolo, appartenenti alla Toscana, la quale direttamente rimetterà in nome di Sua Altezza Reale il Duca di Parma a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i territorii già ceduti di Albiano, Calice, Ricò e Terrarossa; ritenuto che dal dì della reversione le percezioni d'imposte cadono a favore del Sovrano da cui si assume il territorio ad esso dal presente Trattato devoluto, salvi gli arretrati, i quali restano a favore della parte che lo cede.

Articolo 10.°

Il presente Trattato fatto in quintuplo originale insieme con la carta che il concerne, segnato al pari di essa dai diversi Plenipotenziarii che vi apposero pur anche i suggelli delle loro

armi, sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate a Firenze nel termine di due mesi, o prima se possibile.

Fatto in Firenze il ventotto del mese di novembre dell'anno di grazia mille ottocento quarantaquattro.

Firmati

(L. S.) N. Corsini.
(L. S.) Cavaliere Vaccani di Fort-Olivo, G.
(L. S.) A. Raffaelli.
(L. S.) G. Forni.
(L. S.) Carrega.

II

Articolo segreto del Trattato di Firenze del **28** *nov.* **1844.**

I Sovrani contraenti convengono che qualora accadesse opposizione (non presumibile) di qualche Potenza, ed essi ed i loro successori non potessero entrare o venissero turbati nel pacifico possesso dei territorii permutati per cause inerenti a' territorii medesimi e presistenti al presente Trattato tutte le stipulazioni oggi poste in essere in virtù dei loro sovrani diritti a senso e compimento dell'Atto solenne del Congresso di Vienna, dovrebbero riguardarsi come non avvenute, e quindi restar ferme o respettivamente rivivere le disposizioni tutte dell'Atto del Congresso medesimo. Di modo che il Ducato di Guastalla e gli altri territorii Parmigiani contemplati in questo Trattato rimarrebbero al Sovrano di Parma, Sua Altezza Reale il Duca di Modena verrebbe in possesso di Pietrasanta e Barga e Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana conserverebbe i Vicariati di Pontremoli e Bagnone.

Il presente articolo separato e segreto avrà la stessa forza e valore come se fosse inscritto parola per parola nel Trattato di questo giorno; sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate contemporaneamente a quelle del Trattato suddetto.

INDICE

DOCUMENTO A

DOCUMENTO B

DOCUMENTO C

DOCUMENTO D

DOCUMENTO E

DOCUMENTO F

DOCUMENTO M

DOCUMENTO N

DOCUMENTO O

DOCUMENTO P

Digitized by Google

DOCUMENTO Q

DOCUMENTO R

DOCUMENTO S

DOCUMENTO T

DOCUMENTO U

DOCUMENTO V

DOCUMENTO X

DOCUMENTO Y

DOCUMENTO Z

DOCUMENTO AA

DOCUMENTO BB

DOCUMENTO CC

DOCUMENTO DD

DOCUMENTO EE

DOCUMENTO FF

DOCUMENTO GG

DOCUMENTO HH

DOCUMENTO II

~ 192000375